

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 dalla legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 marzo 2022)



Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVIII/D168/22

Roma, 17 marzo 2022

Caro Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2022, recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Roberto

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL CODICE DELLA
CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12
GENNAIO 2019, N. 14, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 GIUGNO 2019, RIGUARDANTE
I QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA, L'ESDEBITAZIONE E LE
INTERDIZIONI, E LE MISURE VOLTE AD AUMENTARE L'EFFICACIA DELLE
PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE, E CHE
MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2017/1132 (DIRETTIVA SULLA
RISTRUTTURAZIONE E SULL'INSOLVENZA)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 22;

Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);

Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;

Visto il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, gli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del _____;



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

ART. 1

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»;

b) la lettera g) è abrogata;

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto»;

d) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) «quadri di ristrutturazione preventiva»: le misure e le procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale; tra i quadri di ristrutturazione non è compresa la composizione negoziata»;

e) alla lettera n), le parole «delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei quadri di ristrutturazione preventiva e delle procedure di insolvenza previsti»;

f) alla lettera o), le parole «una delle procedure di regolazione della crisi di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei quadri di ristrutturazione preventiva»;

g) alla lettera q), le parole «delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei quadri di ristrutturazione preventiva e delle procedure di insolvenza»;

h) la lettera u) è abrogata.



ART. 2

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa)

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

4. Costituiscono segnali di allarme per gli effetti di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-*novies*, comma 1.».

2. L'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Doveri delle parti)

1. Nell'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva, nel corso dei relativi procedimenti e durante le trattative, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16 e 21.

2. Il debitore ha il dovere di:



- a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto al quadro di ristrutturazione preventiva prescelto;
- b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
- c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori.

3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della predisposizione del piano nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa.

4. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa nei quadri di ristrutturazione preventiva e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.».

3. L'articolo 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie)

1. Le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione dei quadri di ristrutturazione preventiva o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

2. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei quadri di ristrutturazione preventiva o nelle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.».

ART. 3

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



1. Alla parte prima, titolo I, capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Accesso alle informazioni ed economicità delle procedure».

2. Nella parte prima, titolo I, capo II, sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 6 è anteposto il seguente:

«Art. 5-bis
(Accesso alle informazioni e lista di controllo)

1. Nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti e disciplinati dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

2. Nei siti internet di cui al comma 1 è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Prededucibilità dei crediti)

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.».

ART. 4



(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Trattazione unitaria delle domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza)

1. Le domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;

b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi di revoca o inutile decorso dei termini concessi dal giudice.».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Durata massima delle misure protettive)

1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione del quadro di ristrutturazione o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.».

ART. 5

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Attribuzione della giurisdizione)

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di



insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.».

ART. 6

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Titolo II

Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi

Capo I

Composizione negoziata della crisi

Art. 12

(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38.

Art. 13

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito *internet* istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.



2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un *curriculum vitae*, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 5-bis, comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con



riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da:

a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;

c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 12, comma 1.

7. Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. In caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione, il predetto segretario generale invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può riproporla. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della



complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica, anche esaminando, ove occorra, il *curriculum vitae* di cui al comma 5.

8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza dopo aver verificato il regolare deposito dell'istanza secondo quanto previsto dall'articolo 17. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito *internet* istituzionale della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono del pari pubblicati sul sito *internet* di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14

(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati)

1. La piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, accede alle banche dati e alle informazioni di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Le modalità di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 15

(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)



1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12 o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.
2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.
4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.
5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.
6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.



7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

Art. 17

(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2.

3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con



la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. L'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

9. In caso di archiviazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1, il termine di cui al primo periodo è ridotto a quattro mesi.



10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 18
(Misure protettive)

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).

3. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

5. I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.

Art. 19
(Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.



2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;
- e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il decreto è notificato dal ricorrente con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.



6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentire le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Art. 20

(Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)

1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.

2. Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca.

Art. 21

(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.



4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.

Art. 22

(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

- a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;
- b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6;
- c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;
- d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

2. L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.

3. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 23

(Conclusione delle trattative)

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

- a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 62;



c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

2. L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

3. L'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;

b) all'esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;

c) accedere ad uno dei quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza disciplinate dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 24

(Conservazione degli effetti)

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies.

2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.

4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22.

Art. 25



(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)

1. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13.
2. L'istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
3. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.
5. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.
6. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell' articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.
7. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.
8. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all' articolo 12, comma 1, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
9. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23.



Art. 25-bis

(Misure premiali)

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all' articolo 12, comma 1.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all' articolo 12, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, commi 2 e 3.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 25-ter

(Compenso dell'esperto)

1. Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:
 - a) fino a euro 100.000,00, il 5,00 per cento;
 - b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, l'1,25 per cento;
 - c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, lo 0,80 per cento;
 - d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, lo 0,43 per cento;



e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, lo 0,10 per cento;

f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, lo 0,025 per cento;

g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, lo 0,008 per cento;

h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, lo 0,002 per cento.

2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, il compenso dell'esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.

3. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

4. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato:

a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25 per cento;

b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento;

c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento;

d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento.

5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 16, comma 8.

6. Il compenso è aumentato del 100 per cento in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.

7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

10. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova



scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

12. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 6.

13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Art. 25-*quater*

(Imprese sotto soglia)

1. L'imprenditore commerciale e agricolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata, unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), all'organismo di composizione della crisi oppure, nelle forme previste dal medesimo articolo 17, comma 1, al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. All'esperto è affidato il compito di cui all'articolo 12, comma 2. La nomina dell'esperto avviene a cura del soggetto al quale è presentata l'istanza.

3. L'esperto procede ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

4. All'esito delle trattative le parti possono, alternativamente:

a) se è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale o avente il contenuto dell'articolo 62 oppure concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza;

b) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;

c) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;

d) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies*;

e) in caso di impresa agricola, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

5. L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

6. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dal presente codice.

7. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 13, commi 3 e 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25-*bis*, 25-*ter*, e 25-*octies*.



8. Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.

Art. 25-quinquies
(Limiti di accesso alla composizione negoziata)

1. L'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.

Capo II

**Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della
composizione negoziata**

Art. 25-sexies
(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di



ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247.

7. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Art. 25-septies

(Disciplina della liquidazione del patrimonio)

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Capo III

Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione

Art. 25-octies

(Segnalazione dell'organo di controllo)

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale



l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Art. 25-novies

(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.



3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Art. 25-decies

(Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari)

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Art. 25-undecies

(Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici)

1. Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».



ART. 7

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Dopo l'articolo 25-*undecies*, al Titolo III, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza».

ART. 8

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere ammesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analogo procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza.».

ART. 9

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza»;

c) al comma 3, lettere a) e c), le parole «attività impresa» sono sostituite dalle seguenti: «attività d'impresa».

2. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 28

(Trasferimento del centro degli interessi principali)



1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o di apertura della liquidazione giudiziale.».

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Quando una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è stata aperta» sono sostituite dalle seguenti: «Quando un procedimento per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza è stato aperto».

ART. 10

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Alla parte prima, titolo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale».

ART. 11

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale».

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva».

3. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 3, le parole «diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza.».

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il debitore che chiede l'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi del debitore che chiede l'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza».



ART. 12

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale».

2. L'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 40

(Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale)

1. Il procedimento per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.

3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma



dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a un quadro di ristrutturazione, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è proposta nel medesimo procedimento, a pena di inammissibilità, entro la prima udienza e non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del primo procedimento.».

3. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda.»;

b) al comma 2, come sostituito dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «su istanza di parte,» sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso.

4. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 44

(Concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva)

1. Quando il debitore presenta la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, o la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;



b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.».

5. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Dopo il deposito della domanda di accesso» sono inserite le seguenti: «al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44,»;

b) al comma 2, le parole «anche da terzi» sono sostituite dalle seguenti: «anche da terzi,».

6. L'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 47

(Apertura del concordato preventivo)

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

2. Compite le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;



c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.

4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze.».

7. L'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 48

(Omologazione)

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.

2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.

3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.

4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti



d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.».

8. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «a un quadro di ristrutturazione preventiva».

9. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articolo 40, commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, commi 6, 7 e 8».

10. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione»;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.».

11. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.».

ART. 13

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



1. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 54

(Misure cautelari e protettive)

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-*octies*, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-*novies*, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza.

3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, presentando la domanda di cui agli articoli 12 e 18.

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.».



2. L'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 55

(Procedimento)

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione del quadro di ristrutturazione preventiva o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza.

3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza.

4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.».

ART. 14

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Alla parte prima, titolo IV, capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Piano attestato di risanamento».



ART. 15

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Alla parte prima, titolo IV, capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi».

2. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 48»;

b) al comma 4, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, la parola «economica» è soppressa.

3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al settimo periodo, le parole «Ai fini dell'articolo 48, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2-bis» e la parola «fiscale» è soppressa;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Transazione su crediti tributari e contributivi».

ART. 16

(Inserimento del Capo I-bis del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Nel titolo IV della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo l'articolo 64, è inserito il seguente Capo:

«Capo I-bis

(Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione)

Art. 64-bis

(Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione)



1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40. Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.

3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;

b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).

5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.

6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.

7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 5, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

8. Il tribunale omologa il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore che non ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, non può proporre l'opposizione di cui al primo periodo, se non dimostra che la mancata contestazione è dipesa da causa a lui non imputabile.

9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 84, comma 5, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94 bis, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114.

Art. 64-ter

(Conversione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione in concordato preventivo)

1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi. Il debitore può



altresì modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo il provvedimento di cui all'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.

2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.

3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà.

4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 1, lettera c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice.

5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificare la domanda chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.».

ART. 17

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 70, comma 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «economica» è soppressa.

ART. 18

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole «a mezzo posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

b) al comma 4, dopo le parole «posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro recapito certificato qualificato,».

2. All'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «economica» è soppressa.

ART. 19

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



1. Alla parte prima, titolo IV, capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Finalità e contenuti del concordato preventivo».

2. L'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 84

(Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano)

1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.



8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il commissario giudiziale verifica l'assenza di soluzioni alternative migliori sul mercato e assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.».

3. L'articolo 85 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 85

(Suddivisione dei creditori in classi)

1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.».

4. L'articolo 86 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 86

(Moratoria nel concordato in continuità)

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.».

5. L'articolo 87 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 87

(Contenuto del piano di concordato)

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;



- b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
- c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
- h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
- i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
- m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;
- o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;
- p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.».

6. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Con il piano» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano»;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore»;



c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.».

7. All'articolo 90 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole «articolo 87, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 87, comma 3,»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole «articolo 87, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 87, comma 3,»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.».

ART. 20

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «gli articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.».

ART. 21

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis

(Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale)



1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.».

2. All'articolo 100, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti».

ART. 22

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «la residenza del creditore,» sono inserite le seguenti: «il piano e» e dopo le parole «l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «oppure un recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d)»;

b) al comma 3, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47,» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47,».

ART. 23

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



1. L'articolo 109 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

**«Art. 109
(Maggioranza per l'approvazione del concordato)»**

1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.
2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.



7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.».

ART. 24

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 112

(Giudizio di omologazione)

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
- g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore che non ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, non può proporre l'opposizione di cui al primo periodo se non dimostra che la mancata contestazione è dipesa da causa a lui non imputabile.



4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.

5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.».

2. All'articolo 113 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.».

3. All'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «gli articoli 125, 126, 134, 136, 137 e 231» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231».

4. All'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano.».

ART. 25

(Inserimento della sezione VI-bis del Capo III del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Dopo l'articolo 120 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserita la seguente Sezione:

«Sezione VI-bis

(Dei quadri di ristrutturazione preventiva delle società)

Art. 120-bis

(Accesso)

1. L'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da un notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.



2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.
3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a un quadro di ristrutturazione preventiva e a riferire periodicamente del suo andamento.
4. Dall'iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.
5. I soci che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.
6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai quadri di ristrutturazione presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.

Art. 120-ter

(Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari)

1. Il quadro di ristrutturazione preventiva può prevedere la formazione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi.
2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto.

Art. 120-quater

(Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.



2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.

3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti.

Art. 120-quinquies
(Esecuzione)

1. Il provvedimento di omologazione del quadro di ristrutturazione preventiva determina la riduzione e l'aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.

2. Se il notaio incaricato ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato il quadro di ristrutturazione preventiva.

3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di un quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.».

ART. 26

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 135 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.»;

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 27



(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole «posti in essere in esecuzione del concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato»;

b) alla lettera g), le parole «alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste» sono sostituite dalle seguenti: «ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza previsti».

ART. 28

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «In questo caso, il curatore» sono inserite le seguenti: «notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e»

c) al comma 5, secondo periodo, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;

d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.»;

e) al comma 8, le parole «previsti dal programma di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;

f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione».

ART. 29

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147:



1) al primo periodo, dopo le parole «anche avvalendosi di soggetti specializzati,» sono inserite le seguenti: «sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati» e le parole «con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.»;

d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole «L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o»;

e) al comma 9, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della documentazione relativa alla vendita»;

f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.».

ART. 30

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 255, comma 1, alinea, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, anche separatamente» sono soppresse.

ART. 31

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 268, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al primo periodo le parole «e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero» sono soppresse;
- b) al secondo periodo, la parola «ventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila».

ART. 32

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 278, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.».

2. All'articolo 279 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è abrogato.

ART. 33

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112»;

b) al comma 3, come modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al primo periodo, le parole «Gli effetti pregiudizievoli» sono sostituite dalle seguenti: «Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli»;

c) al comma 4, come modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale» e dopo le parole «dei piani collegati» sono inserite le seguenti: «e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.».

ART. 34

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Alla parte prima, titolo VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo».



2. All'articolo 289, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «La domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza».

ART. 35

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 301, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si applicano gli articoli 356 e 358.».

2. All'articolo 302, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articoli 129, 134 e 136, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1,».

3. All'articolo 306, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «indicatori della crisi» sono sostituite dalle seguenti: «segnali di allarme di cui all'articolo 3».

ART. 36

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di allarme di cui all'articolo 3;»;

b) la lettera b) è abrogata.

ART. 37

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 341, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dell'art. 48, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 63, comma 2-bis».

2. All'articolo 342, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «87, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «87, comma 3».

ART. 38

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Alla parte prima, titolo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

2. L'articolo 345 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è abrogato.



ART. 39

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Alla parte prima, titolo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».
2. Gli articoli 351 e 352 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono abrogati.
3. All'articolo 353, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure e degli strumenti previsti dal».
4. L'articolo 354 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è abrogato.

ART. 40

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al terzo periodo le parole «, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352» sono soppresse.
2. All'articolo 358, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.».

ART. 41

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 359, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articolo 40, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, comma 7».
2. All'articolo 361, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articolo 40, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, comma 6» e le parole «articolo 40, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, comma 8».

ART. 42



(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 368, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole «procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
- b) alla lettera d), capoverso «5-bis», terzo periodo, le parole «articolo 85, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 84».

ART. 43

(Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 381, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o» sono soppresse.

ART. 44

(Modifiche alla Parte Quarta del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «ai commi 1-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»;
- b) il comma 1-bis è abrogato.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

ART. 45

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118)

1. Al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, sono abrogati;

b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «L'esperto» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

3) al comma 3 le parole «I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

c) all'articolo 23:



- 1) il comma 2 è abrogato;
- 2) alla rubrica, le parole «. Limiti di accesso alla composizione negoziata» sono soppresse.

ART. 46

(Abrogazioni di disposizioni del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

1. Gli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 sono abrogati.

ART. 47

(Abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147:
 - a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;
 - b) all'articolo 9, comma 3, la lettera a) è abrogata;
 - c) gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, commi 5, 6, 7, 10, 11 e 12, articoli 13, commi 1, 2 e 3, e 36, sono abrogati.

ART. 48

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero autonomamente,» sono inserite le seguenti: «osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza,».
 - b) all'articolo 15, comma 3, le parole «articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
 - c) all'articolo 19:
 - 1) al comma 3, le parole «articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della crisi e dell'insolvenza.»;
 - d) all'articolo 43:
 - 1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario.



1-ter. Il debitore e i creditori ammessi possono altresì chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il commissario straordinario.»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori)».

e) dopo l'articolo 76 è inserito il seguente:

«Articolo 76-bis

(Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili)

1. Ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice della crisi e dell'insolvenza.».

ART. 49

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore alla data prevista dall'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

ART. 50

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13, del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a) del presente decreto.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Le disposizioni dettate dalla direttiva intendono garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. La rimozione degli ostacoli esistenti rispetto al funzionamento del mercato ed alla fruizione delle libertà fondamentali da parte dei cittadini e delle realtà produttive è perseguita facendo salvi i diritti dei lavoratori e garantendo alle imprese e agli imprenditori che si trovano in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a misure nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva per la prosecuzione delle loro attività, laddove risanabili, e per essere esdebitati con procedimenti efficienti, tali cioè da garantire in un ragionevole lasso di tempo l'opportunità di rientrare nel ciclo produttivo.

Per raggiungere detti obiettivi, il legislatore europeo chiede la predisposizione di "quadri di ristrutturazione" - vale a dire misure e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell'impresa e la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi - per consentire ai debitori un risanamento precoce che possa prevenire l'insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate. Le stesse misure dovrebbero, nel contempo *"impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso"* (così considerando 1).

Del tutto speculare è l'esigenza che le imprese non risanabili vengano liquidate senza ritardo al fine di evitare che la ristrutturazione sia inefficace e finisca per aggravare la situazione di difficoltà in cui si trova il debitore, con accumulo di ulteriori perdite ai danni dei creditori, delle altre parti interessate dal processo di risanamento e del sistema economico in generale.

Rispetto agli scopi perseguiti di cui si è detto, il legislatore euronitario evidenzia le principali differenze tra gli Stati membri che consistono: nel numero, a volte troppo



limitato, di procedure messe a disposizione dei debitori in difficoltà economico-finanziaria; nell'inefficacia di molte procedure, che intervengono spesso in un momento in cui il risanamento non è più perseguibile e che non valorizzano le potenzialità del ricorso a strumenti stragiudiziali; nella diversità dei ruoli e poteri affidati all'autorità giudiziaria o amministrativa ed ai professionisti da queste nominate; nell'eccessivo divario nella concessione dell'esdebitazione tra i diversi ordinamenti (in termini di condizioni di accesso al beneficio e di tempi per la definizione del relativo procedimento); nella durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, che diviene *“un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose”* (così considerando 6).

L'armonizzazione perseguita dalla direttiva (UE) 2019/1023 tende dunque, in primo luogo, a ridurre i costi per gli investitori - che devono poter anticipatamente valutare il rischio che corrono in caso di difficoltà economico-finanziaria delle imprese in cui investono - in termini di oneri da affrontare per eventuali operazioni di ristrutturazione da portare avanti in relazione a imprese, e gruppi di imprese, che hanno sedi, creditori o componenti patrimoniali nel territorio di uno o più Stati membri. L'incertezza su tali costi rappresenta infatti uno dei principali disincentivi ai finanziamenti ma anche un ostacolo alla libertà di stabilimento ed al corretto ed efficiente funzionamento del mercato interno e riverbera i suoi effetti negativi soprattutto sulle piccole e medie imprese, che non hanno i mezzi e le risorse organizzative per valutare i rischi di un'attività transfrontaliera. Sul punto, peraltro, il considerando 11 puntualizza che *“Gli ostacoli all'esercizio di libertà fondamentali non si limitano alle situazioni puramente transfrontaliere. In un mercato interno sempre più interconnesso, in cui merci, servizi, capitali e lavoratori circolano liberamente, e con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono molto poche se si considerano tutti gli elementi rilevanti, quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale. Anche le situazioni di insolvenza puramente nazionali possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno attraverso il cosiddetto effetto domino dell'insolvenza, per cui l'insolvenza di un debitore può provocare l'insolvenza di altri soggetti della catena di approvvigionamento”*.

Altro obiettivo è quello di ridurre le disparità esistenti nella concessione del credito e nei tassi di recupero, anch'esse collegate alle inefficienze sin qui esposte, per garantire un migliore funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali e ridurre i costi che i debitori devono sostenere per perseguire il proprio risanamento, aumentando la trasparenza e la certezza giuridica nel territorio.

Il termine di scadenza del recepimento della direttiva, indicato all'articolo 31, paragrafo 1, nel 17.7.2021, è stato prorogato di un anno, e dunque al 17.7.2022, in accoglimento della richiesta formulata dal Governo italiano ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo 31.



Per effetto dell'articolo 31, comma 1¹, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”*, e della delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”*, il termine per il recepimento è il 17.3.2022. La legge n. 53 del 2021 non detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva, inserita nell'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo contengono, in applicazione degli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, le norme di recepimento della direttiva, le norme di semplificazione e riassetto normativo rese necessarie dall'intervento attuativo e, infine, le norme di coordinamento del Codice rispetto a tutte quelle disposizioni contenenti il riferimento a norme armonizzate oppure a denominazioni introdotte con il recepimento stesso.

Le modifiche apportate, dunque, tenuto conto che alcuni articoli contengono modifiche appartenenti a più di una tipologia tra quelle appena menzionate, possono essere così suddivise:

- a) interventi di recepimento: articoli 3, 4, 5, 5-*bis*, 40, 47, 48, 53, 54, 55, 64-*bis*, 64-*ter*, 78, 84, 85, 87, 92, 94-*bis*, 104, 109, 112, 113, 114, 116, 120-*bis*, 120-*ter*, 120-*quater*, 120-*quinquies*, 135, 213, 216, 255, 278, 301, 302, 358 del Codice;
- b) interventi per la semplificazione e il riassetto della normativa vigente 2, 7, 8, da 12 a 25-*undecies* (titolo II con abrogazione delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 233 del 2021), 38, 40, 43, 44, 46, 48, 51, 54, 55, 63, 86, 88, 100, 213, comma 8-*bis*, 268, 285 del Codice e articoli 8, 15, 19, 43 e 76-*bis* del decreto legislativo n. 270 del 1999;
- c) modifiche di coordinamento: articoli 2, 11, 26, 27, 28, 30, 37, 39, 49, 51, 57, 70, 78, 90, 166, 279, 289, 303, 316, 345, 351, 352, 353, 354, 356, 368, 381 del Codice.

Occorre altresì precisare, in via generale, che le disposizioni dei Capi 2, 3, 4 e 5 del Titolo I della direttiva – contenenti principi in materia di “Agevolazione delle trattative sul quadro di ristrutturazione preventiva”, di “Piano di ristrutturazione”, di “Tutela dei finanziamenti...e delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione” e di “Obblighi dei dirigenti” – sono state attuate in prevalenza mediante la modifica dell'istituto del

¹ L'articolo 31, comma 1, prevede: *“1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea”*.



concordato preventivo in continuità aziendale salvo le previsioni dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 paragrafo 5 della direttiva, attuate modificando la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR).

Ciò in quanto la ristrutturazione è definita dalla direttiva come l'insieme delle *“misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi”* (articolo 2, paragrafo 1, n. 1). Tale definizione, che coincide con quella dell'articolo 84, comma 2, del Codice, lascia fuori il concordato meramente liquidatorio imponendo di concentrarsi, rispetto alle disposizioni appena menzionate, su quello in continuità.

L'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 paragrafo 5 della direttiva nell'ambito degli ADR si giustifica invece con l'impossibilità di inserire tali norme nella disciplina del concordato, con la quale sono del tutto incompatibili. Va in particolare considerato, in via meramente esemplificativa, che la nomina caso per caso del commissario giudiziale non è compatibile con lo spossessamento attenuato che caratterizza il concordato (elemento che impone una costante vigilanza sulla gestione dell'impresa) mentre l'esclusione dei lavoratori dalle misure protettive contrasta con i principi generali del concorso in quanto il vincolo che tale procedura crea sul patrimonio del debitore consentirebbe unicamente di attribuire ai lavoratori solo un privilegio di tipo processuale posto che le risorse ottenute con l'esecuzione individuale andrebbero comunque ripartite, nel rispetto della *par condicio creditorum*, solo nel concorso con gli altri creditori.

Tale modalità di attuazione delle disposizioni della direttiva è consentita dall'articolo 4, comma 5 che permette il recepimento in una o più procedure purché, come specifica il secondo comma della stessa norma, i diritti e le garanzie previsti nel Titolo I vengano attribuiti ai debitori ed alle parti interessate in maniera coerente.

La possibilità di passare dalla domanda di concordato con riserva alla domanda di omologazione di ADR prevista dall'articolo 44 del Codice e la possibilità, in caso di insuccesso degli accordi, di ricorrere al concordato preventivo crea tra le due procedure il collegamento che implicitamente richiede l'articolo 4 e cioè la coerenza delle tutele complessivamente accordate che non priva le parti coinvolte nella procedura di alcun diritto o garanzia. Analoga forma di flessibilità, nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva, si ha anche con la possibilità di un passaggio tra il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, oltre che gli accordi, il concordato in continuità aziendale che consente la ristrutturazione trasversale.



Il provvedimento è suddiviso in due capi e si compone di **50** articoli.

Il **Capo I** è intitolato “**Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**” e interviene appunto sul Codice della crisi, apportando le modifiche necessarie per renderlo conforme alla direttiva e le collegate modifiche di riassetto, semplificazione e coordinamento.

Esso contiene gli articoli da 1 a 42.

L’articolo 1 dello schema interviene sulla Parte Prima, Titolo 1, Capo 1, del Codice della crisi di impresa modificandone l’articolo 2, comma 1, al fine di adeguare le definizioni alle disposizioni e agli istituti introdotti in recepimento della direttiva UE 2019/1023. Sono state, in particolare, apportate le seguenti modificazioni:

- la definizione di “crisi” di cui alla lettera a), è stata sostituita con una definizione che tiene conto anche della modifica dell’articolo 3 sugli assetti organizzativi. Essa ricomprende situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale che inquadra in una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal Codice e modificata con il presente schema di decreto legislativo, prospettiva ritenuta maggiormente idonea ad intercettare le situazioni di squilibrio che richiedono la pronta attivazione da parte dell’imprenditore;
- le definizioni di cui alle lettere g) e u) sono state soppresse in quanto, la prima, relativa alle “grandi imprese”, era richiamata soltanto nell’articolo 12, integralmente sostituito con disposizione che riguarda la composizione negoziata istituita con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, mentre la seconda si riferiva agli OCRI, anch’essi venuti meno con la modifica del Titolo II di cui si dirà di seguito e con la riscrittura dell’allerta, la soppressione degli indicatori della crisi e l’abrogazione della composizione assistita ivi disciplinati;
- è stata modificata la lettera h), contenente la definizione di gruppo di imprese, per recepire quella contenuta nell’articolo 13 del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, e trasfusa con il presente schema di decreto legislativo all’interno del Titolo II;
- è stata inserita, con la lettera m-bis), la definizione di “quadri di ristrutturazione preventiva”, per ricomprendere tutti gli strumenti di regolazione della crisi e per recepire, in tal modo, anche la definizione di ristrutturazione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, numero 1, della direttiva; la definizione contiene anche la precisazione sull’estraneità della composizione negoziata rispetto ai quadri di ristrutturazione, in coerenza con la natura e la funzione della composizione stessa, che rappresenta non una procedura ma un percorso di negoziazione, di tipo stragiudiziale, all’esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell’attività anche facendo ricorso ad uno dei quadri di ristrutturazione disciplinati dal Codice (come previsto dall’articolo 23, nel testo modificato dal presente schema di decreto legislativo);



- le disposizioni contenute nelle lettere n), o) e q) sono state modificate in conseguenza dell'inserimento della definizione di “quadri di ristrutturazione preventiva”, sostituita a quella, equivalente, di “procedure di regolazione della crisi” utilizzata nel Codice.

L'articolo 2 riguarda la Parte Prima, Titolo I, Capo II, e introduce le seguenti disposizioni:

- il **comma 1** interviene sull'articolo 3 del Codice, sostituendolo con disposizioni strettamente collegate alla riscrittura del Titolo II, di cui si dirà di seguito, e ai nuovi strumenti introdotti per consentire all'imprenditore di rilevare tempestivamente l'esistenza di un eventuale stato di crisi o di insolvenza e quindi di attivarsi in maniera efficace per il suo superamento. In particolare, con l'inserimento dei commi 3 e 4, è chiarita la funzione delle misure e degli assetti organizzativi previsti nei commi precedenti e sono esplicitati i segnali di allarme più significativi rispetto ad una possibile situazione di difficoltà in cui si può trovare l'impresa. La disposizione attua le previsioni dell'articolo 3 della direttiva in quanto chiarisce i termini e le condizioni in presenza dei quali l'imprenditore deve valutare se attivarsi ricorrendo ad un quadro di ristrutturazione, menzionando, tra di essi, anche le esposizioni debitorie in presenza delle quali il successivo articolo 25-*novies* prevede l'intervento dei creditori pubblici qualificati;

- il **comma 2** modifica l'articolo 4 per introdurre le disposizioni di principio e le regole di condotta che reggono e governano le procedure di ristrutturazione e di gestione dell'insolvenza al fine di renderle efficaci ed efficienti, secondo quanto chiarito nei considerando da 1 a 4 della direttiva. La norma prevede, ai commi da 2 a 4, una serie di oneri e doveri – coerenti ed esplicativi dei principi di correttezza e buona fede sanciti nel comma 1 –, che gravano sul debitore, sui creditori, e su tutte le parti interessate da tali processi, con particolare attenzione alla posizione dei lavoratori dipendenti;

- il **comma 3** sostituisce l'articolo 5 apportandovi le modifiche rese necessarie dalla riscrittura del Titolo II e dal conseguente venir meno degli OCRI e della composizione assistita della crisi. Il venir meno di tali istituti ha richiesto la revisione e razionalizzazione del testo dell'intero articolo, che, con il comma 1, concorre a garantire, unitamente agli articoli 356 e ss. del Codice, la trasparenza e l'efficienza delle nomine nell'ambito delle procedure di gestione della crisi (in attuazione dei principi contenuti negli articoli 26 e 27 della direttiva) e, con il comma 2, incentiva la trattazione prioritaria delle cause in cui è parte una procedura concorsuale (in applicazione del principio di efficienza di cui all'articolo 25, lettera b) della direttiva).

L'articolo 3 interviene sulla Sezione II del Capo II del Titolo I della Parte Prima del Codice, come segue:



- il comma 1 sostituisce la rubrica della Sezione II del capo II del Titolo I della Parte Prima che diventa «Accesso alle informazioni ed economicità delle procedure» a seguito dell'introduzione, al suo interno, dell'articolo 5-bis;
- il comma 2 introduce nella sezione II l'articolo 5-bis che, prevedendo la pubblicazione nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico di tutte le informazioni utili all'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza e di una lista di controllo particolareggiata – c.d. “check-list” – per la redazione dei piani di risanamento adatta alle micro, piccole e medie imprese, dà attuazione, con il comma 1, all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva e, con il comma 2, all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva;
- il comma 3 interviene sull'articolo 6 del Codice della crisi, sostituendolo, e introduce così disposizioni modificate rispetto al testo attuale in ragione dell'abrogazione degli OCRI e della composizione assistita della crisi di cui si è detto (previsti nei precedenti commi 1 e 3) e dell'introduzione del nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dall'articolo 64-bis del Codice (comma 1, lettera b), attuativo, come si dirà di seguito, dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva.

L'articolo 4 riguarda la Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III apportando al Codice le seguenti modifiche:

- con il comma 1 si sostituisce l'articolo 7, contenente i principi generali sulla trattazione unitaria dei procedimenti per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza. Le modifiche apportate rispetto alla norma attuale sono dovute a esigenze di razionalizzazione della disciplina processuale e conseguenza del recepimento dei principi contenuti negli articoli 9, 10 e 11 della direttiva nella procedura di concordato preventivo, ed in particolare nel concordato in continuità aziendale come chiarito in precedenza, recepimento che ha riguardato, come si dirà di seguito, le diverse tipologie di piano, i requisiti di ammissibilità, le classi, il diritto di voto, le maggioranze per l'approvazione della proposta e, infine, il contenuto del giudizio di omologazione;
- il comma 2 sostituisce l'articolo 8 sulle misure protettive, che già contiene una disposizione in linea con quella sancita dall'articolo 6, paragrafo 8, della direttiva, sul termine massimo di dodici mesi per la durata delle misure stesse. La modifica ha inserito nella norma la previsione che precisa il momento ultimo di durata delle misure al fine di circoscrivere con maggiore chiarezza la portata della disposizione.

Con l'articolo 5 viene modificata la Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV.

Il comma 1 interviene, sostituendolo, sull'articolo 11 al fine di sostituire la precedente dizione “procedure di regolazione della crisi” con quella di “quadri di ristrutturazione”.



L'articolo 6, comma 1, sostituisce il **Titolo II** trasponendo al suo interno, con gli articoli da 12 a 25-*undecies*, la composizione negoziata introdotta con il decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, e le disposizioni introdotte dagli articoli 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinquies* e 30-*sexies* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sulle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, sulla interoperabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase delle trattative e sulla predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.

Nell'operare la trasposizione, sono state apportate alcune modifiche volte a razionalizzare gli istituti, anche tenendo conto del dibattito sviluppatosi nei primi mesi di applicazione delle norme.

Il Titolo II attua l'articolo 3 della direttiva (in stretta correlazione con il considerando 17) in quanto fornisce all'impresa risanabile strumenti accessibili e poco costosi, di tipo stragiudiziale, per consentirle di verificare la propria situazione patrimoniale e finanziaria (test pratico di perseguibilità del risanamento e incontro con l'esperto indipendente prodromico alla negoziazione), di aprire le trattative con i creditori con l'ausilio dell'esperto e, infine, di cercare soluzioni negoziate della crisi (lista di controllo e possibili sbocchi con misure premiali). Esso fornisce, inoltre, meccanismi di allerta prevedendo l'invio di segnalazioni all'imprenditore da parte dei creditori pubblici qualificati, organi societari di controllo e istituti bancari.

Il nuovo Titolo II, che recita "Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi", contiene, innanzitutto, il **Capo I** sulla "Composizione negoziata della crisi", nel quale sono inserite le seguenti nuove disposizioni:

- l'articolo 12, contenente la previsione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 118 del 2021, che disciplina la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Il suo comma 1 dispone che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. Il comma 2 dell'articolo 12 disciplina il ruolo dell'esperto, prevedendo che lo stesso agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L'attività dell'esperto è finalizzata ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore. La norma precisa che tale soluzione può essere perseguita anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.



Nel riportare il testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 118 del 2021, è stato aggiunto il comma 3 che chiarisce e precisa, l'inapplicabilità dell'articolo 38 del Codice alla composizione negoziata, in coerenza con la sua natura negoziale e stragiudiziale;

- l'articolo 13 riproduce in larga parte le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che istituisce la piattaforma telematica nazionale e disciplina la nomina dell'esperto. L'articolo prevede in particolare: al comma 1, che la piattaforma telematica, unica per tutto il territorio nazionale, sia accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio; al comma 2 il contenuto della piattaforma e l'esistenza di una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, oltre ad un test, che può essere eseguito dall'imprenditore e dai professionisti dallo stesso incaricati e che consente di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento²; al comma 3, che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti stabilendo le categorie dei soggetti che possono farne parte ed i relativi requisiti; al comma 4, che l'iscrizione all'elenco è subordinata anche al possesso di specifica formazione che assicuri le competenze necessarie per perseguire il risanamento attraverso la negoziazione con le parti interessate; al comma 5, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e la documentazione che deve essere ad essa allegata, con disposizione che riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge, come modificate dalla legge di conversione n. 147 del 2021 (con alcune ulteriori modifiche e precisazioni volte a migliorare e rendere più efficiente il meccanismo di selezione degli iscritti da parte degli ordini professionali e la procedura di nomina da parte della commissioni istituite presso le camere regionali); al comma 6 il procedimento di nomina dell'esperto, affidato ad una commissione che resta in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e composta da due magistrati, uno effettivo e uno supplente (designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa indicata nella disposizione), due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione e da due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal Prefetto; al comma 7 che il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa ricevuta

² Attraverso la messa a disposizione della lista di controllo e del test, la disposizione persegue il fine di fornire all'imprenditore strumenti che gli consentano una agevole e pratica autovalutazione preventiva in ordine alle possibilità di risanamento dell'impresa e di ottenere indicazioni finalizzate alla redazione del piano di risanamento.



l'istanza di nomina dell'esperto, la comunica nei successivi due giorni lavorativi alla commissione unitamente ad una nota informativa sintetica sull'impresa istante e, nei casi di incompletezza della documentazione, sospende l'istanza invitando l'impresa ad integrare le informazioni o la documentazione mancante entro trenta giorni, termine decorso il quale l'istanza non viene esaminata ma può essere riproposta (la disposizione, non presente nel decreto-legge n. 118, intende evitare che la commissione che nomina sia chiamata a verificare la completezza di quanto trasmesso dall'imprenditore). La stessa disposizione prosegue precisando che la commissione, nei successivi 5 giorni lavorativi, nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3, utilizzando criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente, e che la nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale, onde assicurare, nel caso in cui ciò appaia opportuno, la competenza e la terzietà dell'esperto rispetto al contesto nel quale opera l'impresa ed alle sue specifiche esigenze. Il comma 8 dispone che la commissione decide a maggioranza e che ai suoi componenti non sono dovuti compensi né rimborsi spese e il comma 9, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività di nomina, prevede che gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato siano pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, e che anche gli elenchi degli esperti siano resi pubblici presso il sito di ciascuna camera di commercio;

- l'articolo 14 contiene le disposizioni dell'articolo 30-ter del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, sulla interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata e le banche di dati di Agenzia delle entrate, INPS, agente della riscossione e Banca d'Italia, al fine di agevolare la raccolta di informazioni sull'impresa che accede alla composizione da parte dell'esperto indipendente e dunque l'efficace inizio del procedimento di risanamento. Le modifiche apportate al comma 2 di tale norma rispetto al testo vigente riguardano l'inserimento dell'INAIL tra gli istituti rispetto ai quali è garantito il collegamento e affidano agli enti ed alle istituzioni che devono garantire l'interoperabilità, la disciplina delle modalità di collegamento e quindi l'individuazione dei dati rilevanti ai fini delle verifiche che competono all'esperto;

- nell'articolo 15 sono inserite le disposizioni dell'articolo 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che, nell'ottica di garantire un efficace e rapido svolgimento della composizione negoziata, migliora e ottimizza le funzionalità della piattaforma prevista dall'articolo 13 prevedendo lo scambio di documenti e dati tra l'imprenditore ed i creditori; rispetto alla previsione dell'articolo 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021, la formulazione dell'articolo 14 chiarisce che l'accesso alla piattaforma da parte dei creditori, e l'inserimento delle informazioni, hanno



carattere facoltativo in quanto funzionali ad una più rapida ed efficiente gestione delle trattative e della negoziazione;

- l'articolo 16 riproduce le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, con le quali disciplina: al comma 1, i requisiti dell'esperto indipendente e le condizioni di incompatibilità rispetto all'impresa che accede alle composizione negoziata; al comma 2 le modalità di espletamento dell'incarico da parte dell'esperto; al comma 3, l'esonero, per l'esperto, dagli obblighi di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, e l'applicabilità dell'articolo 200 del codice di procedura penale e delle garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto compatibili; ai commi da 4 a 7 le modalità di applicazione, alle trattative agevolate dall'esperto, del canone di correttezza e buona fede previsto dagli articoli 1175 e 1137 del codice civile (comma 4), stabilendo, in particolare che il debitore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (comma 5), che le banche, gli intermediari finanziari e, in linea generale, i soggetti titolari o responsabili della gestione dei loro crediti, devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato e che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce causa di revoca degli affidamenti bancari concessi (comma 6), che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con il debitore e con l'esperto, rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative (comma 7); al comma 8 le modalità di informazione dei lavoratori nell'ambito della procedura con disposizione del tutto analoga a quella inserita nel nuovo articolo 4, comma 4, del Codice;

- l'articolo 17 contiene le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 e disciplina le modalità di accesso alla composizione negoziata e il suo funzionamento. L'unica modifica apportata riguarda il comma 3, lettera b), che richiede all'impresa di depositare anche un progetto di piano e cioè un'ipotesi di come intende perseguire il proprio risanamento. Si tratta di precisazione coerente con la celerità che deve caratterizzare la composizione negoziata e con la sua natura (non di procedura ma di percorso di negoziazione aperto solo se vi è una reale e concreta ipotesi di risanamento) oltre che con la funzione dell'esperto (che affianca il debitore e lo consiglia ma non si sostituisce a lui nella ideazione delle ipotesi di risanamento);

- l'articolo 18 riproduce, con alcune modifiche frutto della riflessione sui primi casi verificatisi nell'applicazione concreta, l'articolo 6 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che prevede che l'imprenditore



può richiedere al tribunale competente l'applicazione delle misure cautelari o delle misure protettive del patrimonio necessarie per non pregiudicare la ricerca di una soluzione che consenta il risanamento aziendale;

- l'articolo 19 corrisponde, in gran parte, all'articolo 7 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, contenente le disposizioni strettamente processuali della concessione, conferma o revoca delle misure cautelari e protettive di cui all'articolo 18. Rispetto alla norma vigente, che già contiene il richiamo espresso alle norme del procedimento cautelare uniforme, per evidenziare la natura di tali misure, è stata inserita un'ulteriore previsione per evidenziarne anche la funzione temporanea e anticipatoria che non richiede l'instaurazione del successivo giudizio di merito (v. comma 7, secondo periodo);

- l'articolo 20 contiene le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, nel quale è prevista la possibilità per l'imprenditore di ottenere durante la composizione negoziata, la sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. Alla norma vigente è stato aggiunto un ulteriore comma volto a chiarire che, in caso di richiesta di misure protettive, la sospensione degli obblighi di cui si è detto, strettamente correlata alle trattative ed al tentativo di ristrutturazione, cessa al momento dell'eventuale provvedimento di inefficacia o di revoca delle misure stesse;

- l'articolo 21 riproduce le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, disponendo: al comma 1, che l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata e che, quando sussiste probabilità di insolvenza, lo stesso gestisce l'impresa in modo da garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, mentre quando l'insolvenza si è già manifestata, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori; al comma 2, che l'imprenditore informa preventivamente l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento; al comma 3, che l'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala all'imprenditore e all'organo di controllo; al comma 4, che, se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese nei successivi dieci giorni, e che l'iscrizione è obbligatoria quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori. Le possibili conseguenze della segnalazione e dell'iscrizione da parte dell'esperto, che ha la funzione di notificare i creditori del compimento di atti potenzialmente dannosi, sono



regolate dal successivo articolo 24, comma 3. Da ultimo, il comma 5 prevede che nel caso di concessione delle misure protettive o cautelari, l'esperto, una volta iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, invia al tribunale la segnalazione prevista dall'articolo 19 comma 6;

- l'articolo 22 riprende gran parte delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, ad eccezione della previsione sull'intervento del giudice sul contenuto dei contratti per squilibri negoziali determinati dalla pandemia da Covid 19, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi nel tempo, essendo collegata appunto all'emergenza sanitaria in corso. La norma disciplina le autorizzazioni che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della composizione negoziata ed in particolare: il comma 1 stabilisce che su richiesta dell'imprenditore il tribunale può autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, autorizzare la società a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili, autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili, autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda, oppure uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile a tutela dei lavoratori. In ciascuna ipotesi il tribunale è chiamato a verificare che si tratti di atti funzionali ad assicurare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori; il comma 2 dispone che l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute; il comma 3 individua il tribunale competente e disciplina il procedimento applicabile alle istanze formulate dall'imprenditore ai sensi del comma 1 richiamando, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile analogamente a quanto previsto in relazione al procedimento disciplinato dall'articolo 19. Come per l'articolo 19, il tribunale è individuato ai sensi dell'articolo 27, vale a dire nel tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Il giudice competente, sentite le parti interessate, assunte le informazioni necessarie e provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica;

- l'articolo 23 contiene sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sui possibili esiti della composizione negoziata prevedendo: al comma 1, che quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni; b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi



62; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324 (vale a dire quelli del piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56); al comma 2 che l'imprenditore può comunque, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61, con possibilità di ridurre al sessanta per cento la percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto (a differenza del comma 1, che ha ad oggetto la conclusione di accordi interamente stragiudiziali, il presente comma contempla l'ipotesi della conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti secondo la disciplina del Codice); il comma 3 dispone che l'imprenditore può, in alternativa: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies*; c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal Codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

- l'articolo 24 riporta le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti durante le trattative stabilendo: al comma 1, che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-*bis* omologato, la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies*; al comma 2, che non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti; al comma 3, che gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22; al comma 4, chiarisce infine che nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti, in coerenza con la permanenza dei poteri di gestione in capo all'imprenditore prevista dall'articolo 21 e in applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 2086 del codice civile; al comma 5, che le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico



da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22;

- l'articolo 25 riproduce l'articolo 13 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che regola la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese, nella quale si prevede anche la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria. Le modifiche apportate rispetto al testo del decreto-legge si sostanziano nella eliminazione del comma 1, non necessario per la definizione di "gruppi di imprese" inserita nell'articolo 2, nella sostituzione della sede legale con il COMI, laddove pertinente e necessario - lasciando la sede legale quale criterio che individua la camera di commercio di deposito dell'istanza di cui all'articolo 12 - e coordinando il comma 9 con la possibilità, prevista dal Codice della crisi, di accesso ad una soluzione concordata della crisi come gruppo di imprese;

- nell'articolo 25-bis sono inserite le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che contiene le misure premiali di natura fiscale collegate all'attivazione, da parte dell'imprenditore, della composizione negoziata, al fine di incentivarne l'utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale. I primi 3 commi della disposizione in esame riprendono l'originario disposto dell'articolo 25 del Codice mentre il comma 4 dispone che in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori con richiamo, secondo la clausola di compatibilità, delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disposizioni rispetto alle quali si chiarisce che la sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La *ratio* del comma 4 è quella di consentire la rateazione dei debiti tributari maturati in capo all'impresa prima dell'inizio dell'attività di riscossione per evitare gli ostacoli alla negoziazione della crisi e alla redazione del singolo piano normalmente collegati alla necessità di attendere l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dall'imprenditore all'Erario. Il comma 5 prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c) o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Da ultimo, il comma 6 prevede che nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di



accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2;

- l'articolo 25-ter riproduce fedelmente l'articolo 16 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che disciplina nel dettaglio i criteri di calcolo del compenso dell'esperto con disposizione identica a quella dell'articolo 16. La disposizione è conforme a quanto richiesto dall'articolo 27, paragrafo 4 della direttiva sul collegamento tra remunerazione e esito della ristrutturazione (cfr. commi 6 e 7 della norma in esame);

- le disposizioni contenute nell'articolo 25-quater corrispondono sostanzialmente a quelle dell'articolo 17 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che regola il ricorso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. Rispetto al testo del decreto-legge, l'articolo 25-quater contiene una più razionale e completa previsione sugli esiti della composizione negoziata, distinguendo tra gli esiti negoziali e quelli giudiziali, per tali imprese e per le imprese agricole;

- l'articolo 25-quinquies riproduce il comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che non consente l'accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento per l'accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) e 54, comma 3, o dell'articolo 74. A tale disposizione è stata aggiunta la previsione del secondo periodo con la quale i medesimi limiti di accesso sussistono anche in caso di rinuncia dell'imprenditore alle domande indicate nel medesimo periodo nei quattro mesi precedenti la presentazione dell'istanza. Si tratta di integrazione con la quale si intende scoraggiare l'abbandono di una procedura di ristrutturazione giudiziale al solo fine di entrare nel percorso stragiudiziale della composizione per evitare eventuali abusi e possibili danni ai creditori.

Nel nuovo Titolo II, il **Capo II** contiene la disciplina "Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata" con le seguenti norme:

- l'articolo 25-sexies, nel quale sono inserite le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che ha introdotto, quale possibile sbocco della composizione negoziata, una nuova procedura di concordato semplificato avente finalità liquidatorie, alternativa rispetto agli altri strumenti e procedure disciplinate dal Codice. Il comma 1 della norma in esame stabilisce che quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 23, comma 1, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. Il comma 2 dispone che



l'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso depositato al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. La norma specifica che dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. Il comma 3 prevede che il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. All'ausiliario, che deve comunicare al tribunale l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina, si applicano, al pari degli altri professionisti nominati nell'ambito della gestione delle procedure concorsuali, le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*". Sono inoltre richiamate le disposizioni dettate dall'articolo 35.2 dello stesso decreto per assicurare la vigilanza sul rispetto delle cause di incompatibilità sancite dagli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del Codice antimafia. Il comma 4 dispone che, con il decreto del comma precedente, il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato unitamente al ricorso, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. E' previsto che tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione debbano decorrere non meno di quarantacinque giorni e che i creditori e qualsiasi interessato possano proporre opposizione all'omologazione, costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza fissata. Al comma 5 è previsto che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque assicura un'utilità a ciascun creditore. Il comma 6 specifica che il tribunale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo e che il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247. Il comma 7 dispone che il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Il comma 8 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del



commissario giudiziale con quella dell'ausiliario e che, ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato;

- l'articolo 25-septies, nel quale sono inserite le disposizioni dell'articolo 19 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sul procedimento del concordato semplificato.

Il **Capo III** del Titolo II infine, sulle "Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione", introduce nel Codice:

- l'articolo 25-octies nel quale sono inserite le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sulle segnalazioni dell'organo di controllo all'organo amministrativo, necessarie per completare e rafforzare quanto richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva;

- l'articolo 25-novies, che contiene le disposizioni dell'articolo 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, disciplina le segnalazioni che i creditori pubblici qualificati inviano all'imprenditore in presenza di determinati livelli di esposizione debitoria dallo stesso maturata nei loro confronti. Rispetto alla norma vigente è stato aggiunto, tra gli enti segnalanti, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

- l'articolo 25-decies, anch'esso in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, riprende quanto previsto nella previsione originale dell'articolo 14, comma 4, del Codice e stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti;

- l'articolo 25-undecies, che riproduce l'articolo 30-quinquies del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021. Trattasi della norma che ha previsto l'inserimento nella piattaforma unica nazionale della composizione negoziata di un programma informatico per la verifica della sostenibilità del debito maturato e per la condizione del test pratico di cui all'articolo 13, comma 2. Il comma 2 dell'articolo 25-undecies prevede anche che, per indebitamenti fino a trentamila euro, lo stesso programma informatico di cui al comma 1 predispone piani di rateizzazione del debito da sottoporre ai creditori per l'approvazione affinché il debitore possa, in tempi rapidi e senza sopportare ulteriori costi, risolvere la situazione di difficoltà in cui si trova ristrutturando il debito accumulato. La creazione del programma informatico e dunque l'individuazione delle sue caratteristiche e specifiche tecniche è affidata al decreto già previsto dall'articolo 30-quinquies, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per il quale è indicato un ulteriore



termine di adozione in ragione dell'abrogazione dello stesso articolo 30-*quinquies* disposta dall'articolo 44 dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 7 modifica il Titolo III della Parte Prima per inserire la dizione “quadri di ristrutturazione preventiva” in luogo della attuale.

L'articolo 8 interviene sulla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del Codice apportando ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 le modifiche rese necessarie per l'introduzione della dizione “quadri di ristrutturazione preventiva”.

L'articolo 9 modifica il Capo II del Titolo III della Parte Prima per apportarvi le stesse modifiche contenute nell'articolo 8 e, in particolare, con il comma 1, modifica l'articolo 27 (nel quale corregge anche un refuso presente nel comma 3, lettere a e c), con il comma 2 sostituisce l'articolo 28 e, con il comma 3, interviene sul comma 1 dell'articolo 30.

L'articolo 10 interviene sul Capo IV del Titolo III della Parte Prima, con le stesse modifiche descritte con riferimento agli articoli 8 e 9, che riguardano la rubrica del Capo IV.

L'articolo 11 riguarda la Sezione I del Capo IV, Titolo III, Parte Prima del Codice, modificando, come già visto negli articoli 8, 9 e 10, con il comma 1, la rubrica della Sezione I, con il comma 2, l'articolo 37, con il comma 3, l'articolo 38, con il comma 4, l'articolo 39. La modifica degli articoli 38 e 39 riguarda il testo già modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

Con l'**articolo 12** sono modificati:

- con il comma 1, la rubrica della Sezione II del Capo IV, Titolo III, Parte Prima, secondo quanto descritto all'articolo 11;
- con il comma 2 l'articolo 40 del Codice, integralmente sostituito, che disciplina il cosiddetto procedimento unitario, vale a dire la procedura unica da seguire per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale. La riscrittura dell'articolo è determinata, da un lato, dall'esigenza di armonizzare le disposizioni processuali della norma in esame con la disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale, modificata a seguito del recepimento dei principi contenuti negli articoli 9, 10 e 11 e, dall'altro, dal principio di efficienza di cui al Titolo IV della direttiva, che permea di sé tutti i procedimenti relativi ai quadri di ristrutturazione preventiva ed alle procedure di insolvenza. In particolare la norma, come modificata, contiene disposizioni sulla presentazione della domanda di accesso, precisando anche la disciplina applicabile al ricorso depositato da società (comma 2), chiarisce che nel caso di domanda di accesso ad



un giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione la nomina del commissario giudiziale è valutata caso per caso, come richiesto dall'articolo 5 paragrafo due della direttiva (comma 4) e, dopo aver riprodotto i commi 4, 5, 6 e 7 attualmente previsti dal Codice (commi 5, 6, 7 e 8), detta disposizioni puntuali sul rapporto tra domande di accesso a diversi strumenti e procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e sulle concrete possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (commi 9 e 10).

Il comma 3 dell'articolo 12 interviene sull'articolo 43 del Codice, che disciplina l'ipotesi della rinuncia alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 40, chiarendo, alla lettera a), che, nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, e sancendo il principio in virtù del quale anche il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale se ritiene non sussistenti i relativi presupposti. Con la lettera b) si modifica il comma 2 della stessa norma ancora nell'ottica della semplificazione e chiarezza del procedimento unitario. La modifica del comma 2 dell'articolo 43 del Codice riguarda il testo già modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 44 del Codice modificandone la rubrica e, in parte il contenuto, rispetto all'attuale norma. La disposizione introdotta, in particolare: precisa, rispetto alle disposizioni originarie, che si tratta di norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare (c.d. concordato con riserva o in bianco); precisa la sua applicabilità anche nell'ipotesi di successivo deposito di domanda di omologazione del piano di cui all'articolo 64-bis; riprende e riproduce, in gran parte, le disposizioni dettate dall'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare, dettando le disposizioni applicabili durante il termine concesso all'imprenditore per il deposito della proposta e del piano di concordato o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Anche il comma 5 ha la finalità di assicurare l'efficienza del procedimento unitario e la sua coerenza interna. Esso modifica l'articolo 46 del Codice chiarendo che le disposizioni dallo stesso dettate si riferiscono agli effetti derivanti dal deposito della domanda di accesso "al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44", vale a dire anche quando il debitore accede al concordato c.d. con riserva, e apportando una modifica volta ad eliminare un refuso esistente nel comma 2 della norma attuale.

Il comma 6 sostituisce l'articolo 47 del Codice per introdurre una disciplina funzionale, in primo luogo, ad assicurare procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle nelle quali l'intervento dell'autorità giudiziaria al momento dell'apertura della procedura, è limitato e circoscritto. In tale ottica, il comma 1 dell'articolo 47 chiarisce l'ambito del giudizio di ammissibilità che il tribunale compie al momento del deposito del piano e della proposta di concordato, introducendo limiti più stringenti rispetto al



concordato in continuità aziendale. Il comma 2 contiene i provvedimenti che il tribunale adotta se ritiene la proposta ammissibile, con previsioni del tutto analoghe a quelle dell'attuale Codice, ed i commi successivi riproducono a loro volta disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle attuali ma riviste alla luce della diversa portata del giudizio di ammissibilità delineata nel comma 1. La modifica del termine per proporre reclamo contenuta nel comma 5, portato a trenta giorni rispetto ai quindici dell'attuale comma 4, allinea tale termine agli ordinari termini di impugnazione, ancora una volta nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del procedimento unitario. L'intervento è complessivamente attuativo del procedimento delineato dagli articoli 9, 10 e 11 della direttiva che richiede una procedura più rapida, affidata al consenso del creditore e con poteri di intervento del tribunale limitati e circoscritti.

Il comma 7 interviene sull'articolo 48 introducendo una norma che contiene le disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Le previsioni della norma in esame sono state razionalizzate e riviste alla luce delle modifiche apportate alla disciplina del concordato in continuità aziendale per l'attuazione degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva, in termini di contenuto della proposta, formazione delle classi, diritto di voto, ristrutturazione trasversale e giudizio di convenienza. E' stata inoltre inserita, al comma 6, la previsione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione tra gli esiti del giudizio. Con la modifica in esame, le disposizioni contenute nell'attuale comma 5 dell'articolo 48, che consente l'omologazione degli ADR e del concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza assistenza obbligatoria, sono state eliminate dall'articolo 48 per essere trasposte in due separate disposizioni: nell'articolo 63, comma 2-bis, per gli accordi di ristrutturazione e nell'articolo 88, 2-bis, per il concordato preventivo.

Il comma 8 interviene sull'articolo 49, comma 1 per inserire al suo interno la dizione "quadri di ristrutturazione preventiva" mentre il comma 9 modifica l'articolo 50, comma 4, per coordinare i richiami in esso contenuti con le nuove disposizioni dell'articolo 40. Con il comma 10 si modifica l'articolo 51, contenente la disciplina delle impugnazioni nell'ambito del procedimento unitario, per inserire l'ipotesi del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di nuova introduzione (articolo 64-bis). Si modifica inoltre, con la lettera b) del comma 10, il comma 14 dell'articolo 51 per chiarire i dubbi interpretativi sorti sulla sua attuale formulazione e dunque per sancire che la possibilità di applicare le disposizioni sulla sospensione della liquidazione e dell'esecuzione del piano o degli accordi di cui all'articolo 152 si applicano in caso di ricorso per cassazione promosso contro la sentenza che ha rigettato il reclamo.

Il comma 11 modifica l'articolo 53 inserendo il comma 5-bis con il quale si prevede, in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva, che in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in



continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante. E' previsto, in tale ipotesi, il diritto del reclamante ad ottenere il risarcimento del conseguente danno patito, risarcimento che sarà posto a carico del debitore in concordato preventivo.

L'articolo 13 interviene sulla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, sostituendo, con il comma 1, l'articolo 54 del Codice, contenente la disciplina delle misure cautelari e protettive. Rispetto alle disposizioni attuali, le modifiche apportate sono funzionali: all'armonizzazione con la disciplina delle misure protettive e cautelari previste dall'articolo 18, comma 1, nell'ambito della composizione negoziata ed a chiarire la natura dei provvedimenti adottati rispetto alla disciplina del procedimento cautelare uniforme (comma 1); all'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, che consente al debitore di chiedere ulteriori misure a determinate azioni di uno o più creditori purché questi siano stati informati delle trattative in corso sul piano di ristrutturazione o della richiesta di sospensione (comma 2, terzo periodo); alla possibilità di richiedere le misure protettive previste dal comma 2 anche nel caso di domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all'articolo 64-bis (comma 4); all'eliminazione delle disposizioni contenute nell'attuale comma 4 del Codice, che detta disposizioni di raccordo rispetto alle misure protettive richieste nell'ambito della abrogata composizione assistita della crisi. Il comma 7 della nuova formulazione dell'articolo 54 esclude i diritti dei lavoratori dalle misure protettive richieste nell'ambito delle trattative che precedono il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, in parziale attuazione dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva, come già detto in premessa.

Rispetto alla procedura di concordato preventivo è stata invece esercitata la facoltà di derogare al principio di esclusione dei lavoratori dagli effetti delle misure protettive, prevista dal comma 2 del citato paragrafo 5, della direttiva in considerazione del fatto che tale procedura assicura ai crediti dei lavoratori il livello di tutela analogo richiesto dalla medesima norma. Vanno sul punto sottolineati: l'elevato grado di privilegio da cui tali crediti sono assistiti (privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile), l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, la disposizione inserita nell'articolo 109, comma 5, sui tempi (trenta giorni) e sulle modalità di pagamento prescritti per poter escludere i lavoratori dal voto, la modifica apportata all'articolo 86, di cui si dirà di seguito, che non consente una moratoria nel pagamento dei crediti di lavoro superiore a sei mesi in caso di concordato in continuità aziendale, e, infine, la possibilità del pagamento di tali crediti, anche dopo l'accesso alla procedura, riconosciuta dal modificato articolo 100, comma 1.



Il comma 2 interviene sul procedimento per la concessione delle misure protettive e cautelari disciplinato dall'articolo 55 con modifiche volte a: chiarire i dubbi interpretativi e applicativi emersi in relazione all'efficacia delle misure al momento dell'emissione della sentenza di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva o di apertura delle procedure di insolvenza (comma 2, ultimo periodo); integrare la disciplina rispetto all'ipotesi, prevista con la modifica dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dell'istanza di misure selettive proposta dopo il deposito della domanda di cui all'articolo 40 e inserire una disposizione sulla durata massima iniziale delle misure conforme ai quattro mesi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva, salvo la successiva proroga (comma 3); inserire disposizioni espresse appunto sul potere di proroga previsto dall'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva (comma 4); recepire le previsioni sulla revoca contenute nell'articolo 6, paragrafo 9 (comma 5).

L'articolo 14 modifica la rubrica della Sezione I del Capo I, che contiene il solo articolo 56 sugli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, sostituendo l'attuale "Strumenti negoziali stragiudiziali" con quella di "Piano attestato di risanamento" al fine di uniformare il suo contenuto a quello delle disposizioni in essa previste.

L'articolo 15 apporta le seguenti modifiche alla Sezione II, Capo I, del Titolo IV della Parte Prima del Codice:

- il comma 1 modifica la rubrica della Sezione II sostituendo l'attuale "strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazione" con quella, più aderente al contenuto della sezione, di "accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi";

- il comma 2 modifica i commi 1 e 4 dell'articolo 57, nel testo già modificato con il decreto legislativo n. 147 del 2020, sostituendo, nel comma 1, il riferimento all'articolo 48 (reso necessario dalla riscrittura degli articoli 44 e 48 appunto) e espungendo, nel comma 4, la parola "economica" riferita alla fattibilità del piano, in coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull'apertura del concordato preventivo;

- il comma 3 modifica l'articolo 63, nel testo modificato con il decreto legislativo n. 147 del 2020, inserendo nella sua rubrica, in coerenza con il contenuto della norma, che concerne anche i crediti fiscali, la parola tributari prima delle parole "e contributivi" e inserendo al suo interno il comma 2-bis contenente la previsione dell'attuale articolo 48, comma 5, come in precedenza esposto.

L'articolo 16 inserisce nel Titolo IV della Parte Prima del Codice il Capo I-bis dedicato al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Si tratta di uno strumento con il quale si intende dare attuazione alla previsione dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle



regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto. In tale ottica, l'articolo 64-bis predispone un nuovo quadro di ristrutturazione per il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, che prevede l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e che consente di distribuire il ricavato del piano senza vincoli di distribuzione, facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall'omologazione. Si tratta quindi di uno strumento che riduce al minimo la fase dell'ammissibilità, fornisce al debitore una maggiore libertà di azione – tranne che per i lavoratori, che non sono mai considerate parti interessate e non votano - ma per poter essere omologata richiede l'approvazione di tutte le classi. La norma richiama le disposizioni del concordato preventivo sul contenuto del ricorso e sulla documentazione da depositare, sugli effetti del deposito della domanda (comma 2) e sulla necessità del deposito dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano (comma 3); stabilisce che il tribunale verifica la sola ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi prima di aprire le operazioni di voto (comma 4). Chiarisce inoltre l'assenza di spossessamento in capo all'imprenditore, chiamato comunque a gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori, e ribadisce il potere di vigilanza proprio delle funzioni del commissario giudiziale (comma 5), dettando disposizioni specifiche nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione (comma 6). Sono richiamate inoltre le disposizioni del concordato che disciplinano le operazioni di voto ed è affermata la regola della maggioranza nella singola classe introdotta nell'articolo 112 con riferimento al concordato in continuità aziendale al fine di agevolare il raggiungimento dell'accordo (comma 7). L'articolo prosegue dettando disposizioni sul giudizio di omologazione - possibile, come già detto, solo in caso di approvazione da parte di tutte le classi - e disciplinando l'ipotesi dell'opposizione del creditore dissenziente con la quale viene eccepito il difetto di convenienza (comma 8). L'ultimo comma contiene un ulteriore richiamo a tutte le disposizioni del concordato preventivo applicabili al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione al fine di completarne la disciplina.

L'articolo 64-ter, inserito anch'esso nel Capo I-bis dall'articolo 9, detta disposizioni sulla conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo disciplinando sia l'ipotesi in cui l'omologazione è impedita dalla mancata approvazione da parte di tutte le classi, sia l'ipotesi in cui il debitore spontaneamente decide di modificare la domanda formulando una proposta di concordato (commi 1 e 2). E' altresì prevista la possibilità per il debitore di contestare l'esito del voto riportato nella relazione del commissario giudiziale e di chiedere al tribunale la verifica sull'unanimità raggiunta e quindi l'omologazione del piano alle condizioni originarie, senza vincoli di distribuzione. Il comma 3 si occupa dei tempi di ristrutturazione per evitare che il passaggio da un procedimento all'altro porti ad un loro eccessivo allungamento e quindi



dispone la riduzione alla metà dei termini per l'approvazione del concordato. Il comma 4 detta le disposizioni necessarie per assicurare la pubblicità della domanda di conversione ed i suoi effetti secondo la disciplina del concordato preventivo e l'ultimo comma disciplina il passaggio inverso, consentendo al debitore di abbandonare la procedura di concordato preventivo per proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione fino all'inizio delle operazioni di voto disposte al momento dell'apertura della procedura di concordato.

L'articolo 17 modifica il comma 7 dell'articolo 70 del Codice, dettato in tema di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sopprimendo la parola "economica", in coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull'apertura del concordato preventivo, oltre che agli articoli 57, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, e 80, in materia di omologazione del concordato minore.

L'articolo 18 modifica, al comma 1, l'articolo 78 del Codice, dettando disposizioni volte ad agevolare le comunicazioni e lo scambio di istanze e provvedimenti rispetto ai creditori residenti in altri Stati membri, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (già attuato, per le altre procedure, dalla disciplina generale dettata dall'articolo 10 del Codice e con la modifica dell'articolo 114, di cui si dirà di seguito). Il comma 2 modifica l'articolo 80, comma 1, del Codice, dettato in tema di omologazione del concordato minore, sopprimendo la parola "economica", in coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull'apertura del concordato preventivo, oltre che agli articoli 57, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, e 70, in materia di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'articolo 19 interviene ancora sulla disciplina del concordato preventivo al fine di armonizzarla alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva come segue:

- con il comma 1 modifica la rubrica della Sezione I del Capo III del Titolo IV, sostituendo la attuale "Presupposti e inizio della procedura" con: "Finalità e contenuti del concordato preventivo";

- con il comma 2 sostituisce l'articolo 84, modificandone rubrica e contenuto. La norma modificata contiene al suo interno, innanzitutto, la descrizione della funzione del concordato preventivo, riproponendo anche il raccordo con la disciplina della liquidazione coatta amministrativa attualmente contenuto nell'articolo 85 (comma 1) e descrive, nei successivi tre commi: le diverse forme di concordato utilizzabili partendo dal concordato in continuità aziendale (comma 2); le condizioni di soddisfazione dei creditori nel concordato in continuità, con eliminazione del criterio della prevalenza contenuto nell'attuale disciplina (comma 3); le condizioni del concordato con liquidazione del patrimonio (comma 4). Il comma 5 riprende la disposizione vigente sulla possibilità di



pagamento non integrale dei creditori privilegiati e sul declassamento al chirografo della parte incapiente ed il comma 6 recepisce, ancora per il concordato in continuità aziendale, la regola della priorità relativa sulla parte di valore del patrimonio generata dalla prosecuzione dell'attività con la quale è stato attuato l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della direttiva. Più precisamente, la regola di distribuzione contenuta nel comma 6 dell'articolo 84 detta due principi distinti da osservare nella ripartizione dell'attivo concordatario e che dipendono dalla natura delle risorse distribuite. Essa prevede, in particolare, che il valore di liquidazione dell'impresa sia distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore) mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell'impresa, il c.d. plusvalore da continuità, può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa (secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore). Nel recepire la regola della priorità relativa (c.d. RPR) non ci si è avvalsi della deroga consentita dal paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva. Il comma 7 dell'articolo 84 detta disposizioni a tutela dei lavoratori in attuazione dell'articolo 13 della direttiva e della più generale "clausola di non regresso", di matrice comunitaria, secondo la quale ogni intervento normativo che incide sui diritti dei lavoratori non può determinare una riduzione delle garanzie e dei diritti già garantiti dal singolo ordinamento nazionale. La norma in questione, dunque, impone di applicare ai lavoratori la regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione che sul valore di continuità e fa salvi i diritti pensionistici garantiti dall'articolo 2116 del codice civile, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva. Gli ultimi due commi dettano disposizioni applicabili al concordato con liquidazione del patrimonio secondo i principi di efficienza, celerità delle operazioni di liquidazione ed i principi di pubblicità e trasparenza sia nel caso in cui alla liquidazione si debba dare esecuzione dopo l'omologazione (comma 8) sia nel caso in cui il piano contenga l'offerta di acquisto di un soggetto individuato dal debitore (comma 9); - con il comma 3 viene sostituito l'articolo 85 che svolge una funzione diversa dall'attuale (relativo ai presupposti di accesso al concordato) in quanto detta i seguenti principi generali sulla formazione delle classi: sancisce il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse (comma 1, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della direttiva nel momento in cui stabilisce che il trattamento differenziato è consentito solo tra creditori inseriti in classi diverse); ribadisce l'obbligatorietà delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali, prevista nel comma 5 dell'attuale articolo 85 (comma 2); istituisce, per il concordato in continuità aziendale, l'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori privilegiati quando il loro pagamento è



previsto oltre i termini previsti dall'articolo 109, comma 5, ipotesi in cui essi sono considerati sempre parti interessate, anche per la parte privilegiata (comma 3).

La qualificazione dei creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti quali parti interessate dal piano, con conseguente diritto di voto, rappresenta una regola innovativa per il nostro ordinamento, nel quale il creditore privilegiato non vota se non per la parte incapiente degradata al chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria dall'attuale articolo 86. Si tratta di previsione introdotta in quanto strettamente funzionale alla piena attuazione delle regole della ristrutturazione trasversale previste nell'articolo 11 della direttiva ed in particolare della definizione di "parti interessate" di cui all'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, e di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Sul punto va tuttavia sottolineato che il considerare sempre i creditori privilegiati quali parti interessate aventi diritto di voto imporrebbe, nel concordato in continuità, in cui la formazione delle classi è obbligatoria, la predisposizione di classi distinte per ciascun grado di privilegio. Ciò significa che, considerato l'ingente numero delle cause legittime di prelazione esistenti nell'ordinamento nazionale, le proposte di concordato in continuità diverrebbero ancor più complesse da predisporre (per il debitore, o per i creditori ed i soci in caso di proposte concorrenti) e da verificare (per il commissario giudiziale e per il tribunale), rendendo la procedura più lunga e farraginoso. La disposizione in esame dunque propone una soluzione di compromesso che da un lato fa salvo il sistema attuale e, dall'altro, persegue gli obiettivi di agevolazione della ristrutturazione che ispirano e permeano di sé la direttiva.

L'ultimo comma dell'articolo 85 riproduce il disposto dell'attuale comma 6 dello stesso articolo con l'ulteriore previsione che fa salve le disposizioni dell'articolo 84 sulla regola di distribuzione della priorità relativa;

- con il comma 4 si modifica l'articolo 86, che disciplina la moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, per dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori privilegiati in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono che sia, nel contempo, in sintonia con le regole di distribuzione dettate nell'articolo 84 ai fini della ristrutturazione trasversale. Anche la modifica in esame contiene una previsione a tutela dei crediti di lavoro che limita a sei mesi la possibilità di dilazionarne il pagamento;

- con il comma 5 viene sostituito l'articolo 87, dedicato al contenuto del piano di concordato, con una formulazione che recepisce le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, riprendendo anche le previsioni del diritto nazionale contenute nell'attuale articolo 87, e sottolineando l'esigenza che i costi della ristrutturazione tengano conto della necessità che sia assicurato il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;



- con il comma 6 viene modificato l'articolo 88 sul "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" per circoscriverne la portata in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità e per recepire al suo interno, come fatto per l'articolo 63 sugli accordi di ristrutturazione, la disposizione dell'attuale articolo 48, comma 5, sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (comma 2-bis);

- il comma 7 interviene sull'articolo 90, commi 4 e 5, per raccordare i riferimenti all'articolo 87 modificato e, ancora sul comma 5, per sostituire il riferimento ivi esistente al procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi, abrogati con la sostituzione del Titolo II, con la composizione negoziata disciplinata dall'articolo 13. La previsione della riduzione al 20% della percentuale di soddisfo della proposta del debitore rispetto alle offerte concorrenti è ora infatti collegata, con la modifica in esame, all'utile avvio della composizione negoziata di cui agli articoli 12 e seguenti.

L'articolo 20, comma 1, apporta modifiche all'articolo 92 del Codice, recante disposizioni sul commissario giudiziale. La modifica inserisce, in primo luogo, nell'articolo 92 il richiamo anche alle regole dell'articolo 135 sulla sostituzione del curatore, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva, e, in secondo luogo, affida al commissario nominato a seguito di istanza di concessione del termine ai sensi dell'articolo 44, anche il ruolo di affiancamento a debitore e creditori per la fase delle trattative prodromiche alla predisposizione del piano, richiesto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva.

L'articolo 21 interviene sulla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del Codice inserendo al suo interno, con il comma 1, l'articolo 94-bis. Tale disposizione dà attuazione all'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della direttiva per limitare, nel concordato in continuità aziendale, la facoltà dei creditori di incidere sui rapporti negoziali esistenti con il debitore per il solo fatto dell'accesso alla procedura di ristrutturazione o, per i contratti essenziali ed in caso di concessione di misure protettive, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori.

Con il comma 2 si modifica l'articolo 100, comma 1, terzo periodo del Codice per attuare la clausola di non regresso nella tutela dei diritti dei lavoratori subordinati e per garantire ulteriormente il riconoscimento del livello di tutela analogo richiesto dall'articolo 6, paragrafo 5, comma 2, di cui si è detto rispetto alle modifiche apportate agli articoli 54 e 55 sulle misure protettive. La disposizione consente il pagamento delle retribuzioni pregresse maturate e non corrisposte anche dopo l'accesso alla procedura di concordato, come già previsto dall'articolo 182-*quinquies*, quinto comma, della legge fallimentare, modificato dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021. L'attuale formulazione del Codice, che consente



il pagamento solo dell'ultima mensilità dovuta, va modificata in quanto porterebbe con sé un trattamento deteriore rispetto a quello vigente.

Con l'**articolo 22**, comma 1 si inserisce nell'articolo 104, comma 2, del codice, anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della direttiva e vengono integrate le modalità di comunicazione con i creditori tenendo conto anche di quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva, come già esposto nel descrivere le modifiche apportate all'articolo 78. Il comma 2 apporta correzioni all'articolo 106, al fine di adeguare la norma alle modifiche dell'articolo 47 (comma 2) e di correggere un errore materiale contenuto al comma 3. Le disposizioni dell'articolo 47, commi 1 e 2 riguardano il testo già modificato dsl decreto legislativo n. 147 del 2020.

L'**articolo 23**, che riguarda la Sezione V del Capo II, nel Titolo IV della Parte Prima, sostituisce l'articolo 109 del Codice. Tale norma contiene, ai primi quattro commi, le regole generali sul diritto di voto e sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta e del piano di concordato riproducendo le attuali disposizioni dei primi commi dell'attuale articolo 109. Il comma 5 introduce disposizioni per il concordato in continuità aziendale, con le quali si stabilisce che quest'ultimo è approvato se tutte le classi votano a favore, si definiscono le regole di approvazione in ciascuna classe e, sempre in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di parti interessate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva, è definito il criterio per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto. La previsione in esame esclude dal voto solo i creditori muniti di privilegio per i quali il piano prevede il pagamento integrale, in denaro, nei limiti ovviamente della capienza della garanzia, entro centottanta giorni dall'omologazione. Se non concorrono queste condizioni i creditori, anche se pagati integralmente vanno inseriti in classi separate (come dispone l'articolo 112 di cui si dirà di seguito) e voteranno per l'intero credito. In caso di pagamento parziale per incapacità con pagamento della parte coperta dalla garanzia a condizioni diverse da quelle indicate nella norma, essi saranno inseriti in classi distinte (privilegiata e chirografaria) ed eserciteranno il diritto di voto in entrambe. Il comma in questione stabilisce i criteri di raggiungimento della maggioranza in ciascuna classe prevedendo che la classe è consenziente se vota favorevolmente la maggioranza dei crediti nella stessa rappresentati; in mancanza, ritiene consenziente anche la classe nella quale hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe. Tali maggioranze, che intendono incentivare la ristrutturazione evitando che l'inerzia di una parte dei creditori appartenenti alla stessa classe impedisca l'approvazione della proposta e del piano, sono stabilite – similmente a quanto previsto



dalla normativa francese e olandese di recepimento della direttiva – nell’ambito della facoltà attribuita agli Stati membri dall’articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (che indica, quali criteri quello della maggioranza dei crediti e, eventualmente, quello per teste) e esplicitata nel considerando 47³. Nel rispetto dell’unico limite espresso posto dal secondo comma del citato articolo 9, paragrafo 6, della direttiva, che è quello di non fissare maggioranze superiori al 75%, la disposizione in esame si pone in linea con lo scopo della normativa comunitaria ed è espressione dell’ampia discrezionalità lasciata, sul punto, agli ordinamenti nazionali.

Infine, i commi 6 e 7 riproducono, quali norme generali, gli attuali commi 5 e 6, conformi all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva.

L’articolo 24 modifica la Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione Vi del Codice.

Il comma 1, che sostituisce l’articolo 112, detta la disciplina del giudizio di omologazione precisando il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale - a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno - (comma 1) e le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva (comma 2) e del giudizio di convenienza previsto dalla lettera c) del paragrafo 1 dell’articolo 11 appena citato (comma 3). Il comma 4 dell’articolo 112 attua l’articolo 14 della direttiva, che pone limiti al potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nell’ambito del giudizio di omologazione e il comma 5 riproduce, per i concordati diversi da quello in continuità aziendale, l’attuale comma 1 dell’articolo 112 sull’opposizione del creditore dissenziente. Infine, il comma 6 si occupa delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, come l’attuale comma 2 dell’articolo 112.

Il comma 2 modifica l’articolo 113, nell’ottica dell’efficienza delle procedure di cui al Titolo IV della direttiva, stabilendo il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso per la conclusione del giudizio di omologazione.

Il comma 3 interviene sull’articolo 114, comma 2, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2021, per estendere al liquidatore giudiziale tutte le disposizioni dettate per il curatore ed il commissario giudiziale, in attuazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), ed in particolare l’articolo 135 sulla revoca e sostituzione dello stesso professionista.

Con il comma 4 si modifica l’articolo 116 nel quale è inserito il comma 4-bis, che limita il diritto di recesso dei soci nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di

³ Negli ultimi due periodi del considerando 47 si legge che “*Gli Stati membri dovrebbero poter definire norme relative alle parti interessate con diritto di voto che non esercitano in modo corretto tale diritto o non sono rappresentate come norme che consentano alle parti interessate di essere prese in considerazione per stabilire una soglia di partecipazione o per calcolare la maggioranza. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare una soglia di partecipazione per il voto*”.



trasformazione, fusione e scissione previste dallo stesso articolo 116. La disposizione è attuativa dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva.

L'articolo 25 introduce nel Capo III, del Titolo IV della Parte Prima la Sezione VI-*bis* che detta disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società introducendo gli articoli da 120-*bis* a 120-*quinqüies*, che recepiscono i principi dettati dall'articolo 12 della direttiva e che intendono favorire l'utilizzo delle procedure di ristrutturazione da parte della società quale forma più diffusa di impresa interessata dalla ristrutturazione.

Con l'articolo 120-*bis* si disciplina l'accesso ai quadri di ristrutturazione chiarendo che l'avvio della ristrutturazione, e la determinazione del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, previsti dall'articolo 2086, secondo comma, del codice civile. E' dunque soppressa la possibilità di deroghe statutarie alla competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile è, di conseguenza, necessaria per la sola decisione di accedere al quadro, mentre la determinazione del contenuto del piano, che non di rado segue a distanza di tempo dalla prima, risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società. Il comma 2 chiarisce che, stante l'espressa deroga operata dalla direttiva (UE) 2019/1023 alla direttiva (UE) 2017/1132, la normativa di recepimento della prima può prevedere che, anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione vada a modificare la struttura finanziaria della società, e dunque prevedere la cancellazione di azioni e quote, l'emissione di azioni, quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del diritto d'opzione, operazioni di fusione, scissione e trasformazione. I commi 3 e 4 introducono disposizioni che impediscono ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare la ristrutturazione o anche solo una delle sue fasi. Per questa ragione si è previsto che i soci, pur mantenendo un diritto di informativa sull'avvio e sull'andamento della ristrutturazione, non possano revocare gli amministratori senza giusta causa, come accade per i sindaci di società per azioni e che non è considerata giusta causa la presentazione della domanda di accesso al quadro di ristrutturazione preventiva in presenza delle condizioni di legge. Il comma 5, nell'ottica di agevolazione della ristrutturazione, disciplina la possibilità per i soci di proporre proposte concorrenti e il comma 6 consente di estendere le disposizioni dei commi precedenti anche agli imprenditori collettivi organizzati in forma diversa dalle società

L'articolo 120-*ter* prevede la possibilità del classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengono incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le grandi imprese e per le società a capitale diffuso. In presenza di diritti diversi riconosciuti ai soci dallo statuto originario o come modificato a seguito della ristrutturazione, il classamento



richiede la formazione di una pluralità di classi corrispondenti. La formazione delle classi imposta dal comma 2 consente ai soci di esprimere il diritto di voto sulla proposta, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale e indipendentemente dai diritti di voto loro riconosciuti dallo statuto. I soci votano secondo le regole previste per l'espressione del voto da parte dei creditori, con l'unica differenza che, con riguardo ai soci e in relazione al loro possibile e razionale disinteresse, opera un meccanismo di silenzio-assenso (comma 3). Sempre il comma 3 equipara ai soci i titolari di strumenti finanziari che non attribuiscono un diritto di credito incondizionato al rimborso dell'apporto, in quanto titolari di una pretesa residuale.

L'articolo 120-quater detta i principi in caso di omologazione del concordato se il piano prevede attribuzioni ai soci. Le previsioni generali in materia di ristrutturazione trasversale vanno infatti integrate per disciplinare il modo in cui le regole sulla distribuzione del plusvalore da ristrutturazione debbano applicarsi rispetto ai soci, per i quali non è agevole individuare cosa costituisca trattamento più o meno favorevole rispetto a classi di creditori, non essendo i soci titolari di un diritto di credito. Occorre dunque "misurare" il trattamento riservato ai soci, tenendo conto che l'obiettivo della normativa è quello di permettere che il tribunale possa omologare il quadro, nonostante il dissenso di una o più classi, se il valore di liquidazione del patrimonio è distribuito tra i creditori secondo la regola di priorità assoluta e il plusvalore da continuità è assegnato, ai creditori ed eventualmente ai soci, in una misura tale che il trattamento riservato a ciascuna delle classi dissenzienti sia almeno pari a quello delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori. Tale criterio risulta tuttavia inapplicabile in caso di dissenso dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci; per tale ragione, nell'ultimo periodo del primo comma si prevede che, in questo solo caso, al fine di verificare il rispetto delle suddette regole, il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello riservato ai soci. Il comma 2 sottrae alle regole in materia di distribuzione del valore, e alle conseguenti limitazioni, il mantenimento di una partecipazione dei soci che sia conseguente a nuovi conferimenti e, solo nel caso di imprese minori, anche di nuovi apporti dei soci in forma diversa da quella del conferimento o del versamento a fondo perduto, come previsto dal Considerando 59 della direttiva. Il comma 3 attribuisce ai soci il diritto alla tutela del "diritto di proprietà", sotto forma di diritto al mantenimento dell'eventuale valore di liquidazione della partecipazione. Il comma 4 dà attuazione all'articolo 2, par. 1, n. 9) della direttiva, che consente l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva a tutti gli "imprenditori", per tali tuttavia intendendosi tutte le persone fisiche che esercitano "un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale". La norma sulla distribuzione del valore ai soci trova dunque applicazione, seppur parziale e nei limiti della compatibilità, anche al valore riservato al debitore nella ristrutturazione di attività svolta da imprese non societarie.



Con l'articolo 120-quinquies si disciplina la fase di esecuzione del concordato.

Al fine di evitare atteggiamenti ostruzionistici dei soci, come previsto dall'articolo 12 della direttiva, si esclude la necessità di loro deliberazioni al fine dell'attuazione del quadro omologato, attribuendo i relativi poteri al tribunale, per le modificazioni statutarie che essendo previste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, e per tutte le altre, in via generale, agli amministratori. Si prevede altresì un particolare strumento in caso di inerzia di questi ultimi. Il comma 2 disciplina i controlli assegnati dalla legge al notaio e la procedura che lo stesso segue se ritiene non adempiute le condizioni previste dalla legge per la singola operazione chiarendo che, avverso il suo rifiuto, gli amministratori debbano ricorrere allo stesso tribunale che ha omologato. Il comma 3 si occupa dei casi in cui i contratti stipulati dalla società con terzi contengano clausole che prevedono conseguenze sfavorevoli in caso di mutamento degli assetti proprietari e intende evitare che tali contratti, dei quali pure la normativa generale prevede la continuità (mediante disattivazione delle clausole "ipso facto"), in concreto ostacolino il successo della ristrutturazione. Essa sancisce il principio secondo il quale tali clausole non possono essere attivate per il mero fatto del cambiamento di controllo, e l'inefficacia di eventuali patti contrari, ferma restando la rilevanza che quest'ultimo può avere in concreto sulla base dei principi generali.

L'articolo 26 apporta modifiche all'articolo 135, comma 1, del Codice, per recepire la disposizione dettata dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva che consente anche ai creditori di chiedere la sostituzione del professionista. Non è possibile prevedere il meccanismo di opposizione alla nomina menzionato dal medesimo articolo 26 in quanto l'ordinamento nazionale non prevede procedure di preventiva consultazione dei creditori né di informativa prima che l'autorità preposta designi il singolo professionista. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 135 discende dalla modifica del comma 1 che riconosce ad ogni creditore, la facoltà di richiedere la sostituzione del curatore.

L'articolo 27 modifica l'articolo 166, comma 3, lettere e) e g) del Codice al fine di escludere gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis dall'azione revocatoria e di sostituire la precedente dizione "procedure di regolazione della crisi" con quella di "quadri di ristrutturazione".

Con gli articoli 28 e 29 si apportano modifiche, rispettivamente, agli articoli 213 e 216 del Codice in attuazione del principio di efficienza delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 25, lettera b) della direttiva, modifiche tramite le quali si affida al curatore il ruolo cardine nella programmazione ed esecuzione delle operazioni di liquidazione.



L'attuale formulazione delle norme del Codice della crisi, non ancora in vigore, delinea infatti un sistema nel quale l'inizio delle operazioni di vendita è affidato non solo alla redazione e approvazione del programma di liquidazione ma anche all'emissione di un'ordinanza di vendita da parte del giudice delegato anche nel caso di c.d. vendita competitiva, cioè di vendita effettuata non seguendo le norme del codice di rito. Tale previsione, che modifica il sistema attualmente vigente, è potenzialmente foriera di lungaggini che non si giustificano con esigenze di controllo e verifica dell'operato del curatore posto che la vigilanza sulle operazioni di vendita è esercitata, in via preliminare, con l'approvazione del programma di liquidazione e l'autorizzazione data dal giudice rispetto ai singoli atti conformi di cui all'articolo 213 e, successivamente, con il controllo previsto dall'articolo 216, comma 9. E' dunque opportuno che il Codice mantenga il sistema esistente, senza dubbio più rapido ed efficiente, nel quale la modalità di vendita principale, quella competitiva, è affidata alla gestione del curatore secondo le modalità indicate nel programma di liquidazione, mantenendo ferma la possibilità di procedere secondo le forme del codice di procedura civile. Le ulteriori modifiche apportate all'articolo 213 sono volte a disciplinare aspetti specifici delle operazioni di vendita, o di rinuncia alla liquidazione di determinati beni, a ridurre i tempi attualmente previsti dal Codice ed a precisare quale sia l'inadempimento rilevante del curatore ai fini della sua eventuale revoca. Le modifiche all'articolo 216 sono speculari all'impostazione dell'articolo 213 e tendono a chiarire le modalità di vendita e di informativa al giudice delegato per una più completa vigilanza. Infine, il comma 12 dell'articolo 216 è finalizzato a garantire che i soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi presentino requisiti di onorabilità e professionalità, in tal modo declinando ulteriormente i principi di trasparenza ed efficienza delle procedure, anche liquidatorie. La previsione costituisce attuazione dell'articolo 27 della direttiva, per quanto attiene alla vigilanza sui professionisti.



L'articolo 30 modifica, con il comma 1, l'articolo 255 del Codice al fine di eliminare la possibilità per il curatore di esercitare separatamente le azioni di responsabilità elencate nella stessa norma, in attuazione del principio di efficienza delle procedure di gestione dell'insolvenza di cui all'articolo 25 lettera b) della direttiva. L'esercizio di azioni separate infatti crea inefficienze nella gestione della procedura (essendo noto che la principale causa della durata eccessiva delle procedure di insolvenza è ravvisabile nelle lungaggini dei giudizi instaurati dal curatore o nei quali lo stesso è subentrato) e si pone contro il principio di economia processuale, incentivando il proliferare di giudizi e di procedimenti (nei quali gli accertamenti da compiere sono spesso sovrapponibili e non è agevole distinguere le conseguenze dannose di una fattispecie rispetto all'altra) e provocando l'aumento dei costi della procedura, a danno dei creditori.

L'articolo 31 modifica l'articolo 268 del Codice, che disciplina la liquidazione controllata delle imprese minori, con una disposizione di semplificazione e coordinamento che elimina l'iniziativa del pubblico ministero per le imprese di piccole dimensioni e che innalza a cinquantamila la soglia debitoria oltre la quale la liquidazione controllata può essere aperta. La modifica in esame rappresenta un intervento di semplificazione e coordinamento che si muove nell'ottica di privilegiare la soluzione stragiudiziale della crisi delle imprese di minori dimensioni, sul presupposto del minore impatto che l'insolvenza di tali imprese produce sul mercato di riferimento e sul sistema economico in generale. Gli effetti distorsivi sulla concorrenza prodotti dalle imprese in sovraindebitamento sono infatti minori rispetto a quelli delle attività produttive più grandi che, se restano sul mercato in stato di insolvenza, potenzialmente pregiudicano un numero maggiore di soggetti economici che con essi interagiscono oppure operano in concorrenza.

L'articolo 32 modifica, al comma 1, l'articolo 278, comma 1, del Codice al fine di attuare l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva disponendo che l'esdebitazione fa venir meno anche le cause di ineleggibilità collegate all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il comma 2 interviene sull'articolo 279, contenente norme in tema di condizioni temporali di accesso alla esdebitazione, abrogandone il comma 2 che riguarda la composizione assistita della crisi.

Con l'**articolo 33** si modificano le disposizioni dell'articolo 285, che disciplina i quadri di ristrutturazione dei gruppi di imprese, per adeguarle alla disciplina del concordato introdotta con il recepimento della ristrutturazione trasversale. In particolare, nel



comma 2, la nozione di miglior soddisfacimento è integrata con la valutazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, tenute ferme le regole generali dettate dagli articoli 47 e 112. Le modifiche ai commi 3, 4 e 5 sono funzionali a distinguere il giudizio di convenienza disciplinato dalla attuale norma, che resta salvo per il concordato liquidatorio o con assuntore, da quello che, unitamente alla ristrutturazione trasversale, va compiuto in caso di concordato in continuità aziendale.

L'articolo 34 modifica, con il comma 1, la rubrica del capo III del Titolo VI della Parte Prima del Codice e, con il comma 2, l'articolo 289, comma 1, al solo fine di sostituire la dizione "procedure di regolazione della crisi" con quella di "quadri di ristrutturazione" alla precedente sulle procedure di regolazione della crisi.

L'articolo 35 interviene sul capo II del Titolo VII della Parte Prima, contenente la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. In particolare:

- con il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 301 al fine di uniformare i criteri di nomina del commissario liquidatore con quelli previsti per i professionisti nominati in sede giudiziaria. Trattasi di intervento attuativo dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva che riguarda tutti i professionisti nominati nell'ambito di procedure di ristrutturazione dall'autorità giudiziaria o amministrativa (v. articolo 2, paragrafo 2, n. 12);

- con il comma 2 modifica l'articolo 302, comma 3, al fine di richiamare anche per il commissario liquidatore la norma sulla revoca del curatore, la cui applicabilità è stata estesa anche al commissario giudiziale con l'articolo 18 del presente schema di decreto legislativo;

- il comma 3 modifica l'articolo 306, comma 2, primo periodo, in quanto norma contenente il riferimento agli indicatori della crisi, venuti meno con la sostituzione del Titolo II e dunque anche dell'articolo 13 che li prevedeva.

L'articolo 36 apporta all'articolo 316 del Codice le modifiche rese necessarie dalla sostituzione del Titolo II e dunque elimina il riferimento ai creditori pubblici qualificati di cui all'articolo 15 sostituisce e menziona i segnali di allarme disciplinati nell'articolo 3 del Codice al posto dei "fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II".

L'articolo 37 interviene sugli articoli 341 e 342 per modificare i riferimenti in essi contenuti agli articoli 48, comma 5, 87, modificati con il presente schema di decreto legislativo.



L'articolo 38 interviene sul Capo IV del Titolo IX della Parte Prima per abrogare la fattispecie di reato del falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, in ragione del venir meno di tali organismi, e, di conseguenza, per modificare la rubrica dello stesso Capo IV.

L'articolo 39 modifica la Parte Prima, Titolo X, Capo I del Codice.

Il comma 1 modifica la rubrica del Capo I per eliminare i riferimenti ivi esistenti agli strumenti di allerta ed alla composizione assistita della crisi collegati al Titolo II revisionato.

Il comma 2 dispone l'abrogazione degli articoli 351 e 352 del Codice, contenenti disposizioni relative agli OCRI e il comma 3 modifica l'articolo 353, comma 1, per sopprimere il riferimento alla composizione assistita.

Il comma 4 abroga l'articolo 354 sulla revisione dei parametri del modificato articolo 15 sugli indicatori della crisi.

L'articolo 40 interviene sulla Parte Prima, Titolo X, Capo II del Codice ed in particolare:

- con il comma 1, sull'articolo 356 eliminando il riferimento agli OCRI;
- con il comma 2, inserisce nell'articolo 358, comma 3, che disciplina i requisiti per la nomina a professionista che gestisce una procedura concorsuale, lo specifico criterio richiesto dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) della direttiva nel caso di procedura che presenta caratteri transfrontalieri ed elimina un refuso contenuto nella norma del Codice.

L'articolo 41 apporta agli articoli 359 e 361 del Codice le necessarie correzioni ai riferimenti interni, in conseguenza delle modifiche all'articolo 40.

L'articolo 42 modifica l'articolo 368, comma 4, del Codice al fine di sostituire la precedente dizione "procedure di regolazione della crisi", contenuta alla lettera a), con quella di "quadri di ristrutturazione" e di modificare la lettera d), in coerenza con le modifiche apportate agli articoli 84 e 85 del Codice.

L'articolo 43 sopprime il riferimento alla composizione assistita della crisi inserito dall'articolo 381, comma 2, del Codice nell'articolo 2545-*sexiesdecies*, primo comma, del codice civile.

Con **l'articolo 44** si modifica l'articolo 389 del Codice sopprimendo il comma 1-*bis*, ed il riferimento ad esso contenuto nel comma 1, per eliminare la previsione che rinvia



l'entrata in vigore del Titolo II a data successiva rispetto a quella del 16.5.2022 stabilita per l'entrata in vigore di ogni altra disposizione del Codice non ancora vigente.

Il Capo II contiene, agli **articoli da 45 a 50**, altre disposizioni di coordinamento e le abrogazioni che si rendono necessarie a seguito della trasposizione, nel novellato titolo II del Codice della crisi, delle norme del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 relative alla composizione negoziata e alla piattaforma, nonché delle norme contenute negli articoli *30-ter*, *30-quater*, *30-quinquies* e *30-sexies* del decreto-legge 6 novembre 2021.

L'articolo 45 contiene l'abrogazione delle norme del decreto-legge n. 118 del 2021 confluite nel Titolo II.

L'articolo 46 abroga gli articoli *30-ter*, *30-quater*, *30-quinquies* e *30-sexies* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inseriti nel Titolo II del Codice.

Con **l'articolo 47** vengono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 (recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al Codice della crisi) rese necessarie dalla sostituzione, nel presente schema di decreto legislativo, di disposizioni già oggetto di modifica da parte del correttivo.

L'articolo 48 modifica il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi:

- richiamando, nell'articolo 8 del decreto legislativo, le norme del Codice che garantiscono la specializzazione, l'efficienza e la trasparenza nelle nomine dei commissari straordinari e degli altri professionisti da questi ultimi nominati;
- modificando l'articolo 15, comma 3, per richiamare tutte le norme sul curatore, compreso l'articolo 135 sulla sua sostituzione;
- integrando l'articolo 19 alla luce delle disposizioni del Codice che sostituiscono quelle della legge fallimentare già richiamate e, con la modifica del comma 4, rendendo la disposizione sul conto della gestione sovrapponibile a quella della liquidazione giudiziale in un'ottica di maggiore efficienza della procedura e di piena informazione dei creditori;
- intervenendo sull'articolo 43, sulla revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori, introducendo le disposizioni sulla sostituzione del commissario e sui professionisti da questi designati richieste, anche per la procedura di amministrazione straordinaria, dall'articolo 26 della direttiva;



- estendendo la disciplina dell'esdebitazione agli eventuali soci illimitatamente responsabili coinvolti nella procedura di amministrazione straordinaria della società, con l'introduzione dell'articolo 76-bis, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva.

L'articolo 49 contiene la disciplina dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, allineandola a quella dell'entrata in vigore del Codice della crisi, al fine di far entrare in vigore un testo già armonizzato rispetto alle previsioni della direttiva (UE) n. 2019/1023, in tal modo evitando problematiche di diritto intertemporale per gli operatori, che, in caso di previa entrata in vigore del Codice della crisi nel testo attuale, si troverebbero ad applicare, in rapida successione temporale, istituti, quali quello del concordato in continuità aziendale, già profondamente modificati nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare e nuovamente modificati dal presente schema di decreto legislativo.

L'articolo 50 contiene, infine, le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva per le quali non sono previste né indicate specifiche disposizioni attuative, si osserva quanto segue:

- l'articolo 7 richiede che nel periodo di sospensione delle azioni esecutive individuali sia sospeso anche l'obbligo del debitore di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe condurre alla liquidazione (quindi istanza di liquidazione giudiziale o liquidazione controllata o altra procedura di insolvenza). Non esiste, nell'ordinamento, una previsione esplicita che impone al debitore la presentazione di una delle istanze menzionate dalla norma europea, se non ai fini della sua eventuale responsabilità per avere aggravato il dissesto con una condotta omissiva o non adeguata. Non è dunque necessario introdurre una deroga rispetto ad un obbligo non previsto dall'ordinamento. Si osserva, comunque, che la previsione di cui all'articolo 54, comma 2, secondo periodo (che impedisce la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza delle misure protettive), conduce al medesimo effetto in quanto se anche il debitore depositasse tale ricorso, il tribunale non adotterebbe alcun provvedimento che possa impedire le trattative e, quindi, la ristrutturazione;
- rispetto all'articolo 17, sulla tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei in caso di successiva insolvenza del debitore, l'ordinamento risulta armonizzato posto che il solo pregiudizio alle ragioni dei creditori non costituisce una causa di nullità, annullabilità o inopponibilità dei contratti di finanziamento (anche per la revocatoria, fallimentare e ordinaria concorrono sempre altri elementi per la revocabilità dell'atto – v. artt. 166 Codice e art. 2901 del codice civile). Lo stesso



pregiudizio non è inoltre, di per sé, fonte di responsabilità, civile o penale (essendo sempre richiesto, quantomeno, l'elemento soggettivo e comunque sussistendo, per la responsabilità penale, l'esimente prevista dall'articolo 324 del Codice) né pare configurabile, in capo al finanziatore, una responsabilità di tipo amministrativo/contabile;

- anche rispetto all'articolo 18, che tutela le altre operazioni connesse alla ristrutturazione sempre in caso di successiva insolvenza del debitore, non è necessario introdurre disposizioni attuative. La protezione accordata a tali operazioni è infatti accordata dall'articolo 166, comma 3, lettera e) (che esonera da revocatoria degli atti compiuti nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione) e dall'articolo 324 (che, nel disciplinare le esenzioni dai reati di bancarotta di cui si è già detto, menziona anche i pagamenti e le operazioni posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione, oltre che dei piani attestati di risanamento e del concordato minore);
- in relazione all'articolo 20, paragrafo 2, si osserva che il Codice non contiene disposizioni che dopo l'esdebitazione precludono o limitano l'accesso a misure di sostegno imprenditoriale, conseguentemente non è necessario introdurre una disposizione quale quella indicata dalla direttiva;
- l'articolo 29 non richiede norme primarie attuative posto che l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati previsti dalla norma è già operativa, essendo prevista e disciplinata dal decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2012, n. 102, recante *“Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24”*. Ogni ulteriore aspetto di tipo organizzativo rispetto al modulo previsto dal paragrafo 7 dello stesso articolo 29, per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, è attualmente gestito dai competenti uffici del Ministero della giustizia (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).



Direttiva (UE) 2019/1023	Norme di recepimento	Note
<p>Art 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di: a) quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore; b) procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; e c) misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è: a) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE; b) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; d) una controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; e) un depositario centrale di titoli ai sensi dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;</p>	<p>Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici. 2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di: a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice; b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293. 3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche. [...]</p>	



f) un altro ente finanziario o un'entità elencati all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE;

g) un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale; e

h) una persona fisica diversa da un imprenditore.

3. Gli Stati membri **possono** escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti debitori che sono entità finanziarie diverse da quelle di cui al paragrafo 2, che prestano servizi finanziari cui si applicano regimi speciali in virtù delle quali le autorità nazionali di vigilanza o di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento paragonabili a quelli previsti nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale relativamente alle entità finanziarie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni speciali alla Commissione tali disposizioni speciali.

Art. 65 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. [...]

Art. 74 – Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. [...]

Opzione non esercitata

Art. 278. Oggetto e ambito di applicazione



4. Gli Stati membri **possono** estendere l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori.

Gli Stati membri **possono** limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), alle persone giuridiche.

5. Gli Stati membri **possono** prevedere che i seguenti crediti siano esclusi o non siano interessati dai quadri di ristrutturazione preventiva di cui al paragrafo 1, lettera a):

- a) crediti esistenti e futuri di lavoratori o ex lavoratori;
- b) crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; oppure
- c) crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale del debitore.

6. Gli Stati membri **provvedono** affinché i quadri di ristrutturazione preventiva non incidano sui diritti pensionistici maturati dei lavoratori.

[...]
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.
[...]

Opzione non esercitata

- a) Opzione non esercitata
- b) Opzione non esercitata
- c) Opzione non esercitata

Art. 84- Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano
[...]

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.
[...]



Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «ristrutturazione»: misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi;
- 2) «parti interessate»: i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione;
- 3) «detentore di strumenti di capitale»: una persona che detiene una partecipazione al capitale di un debitore o di un'impresa del debitore, compreso un azionista, nella misura in cui tale persona non sia un creditore;
- 4) «sospensione delle azioni esecutive individuali»: la sospensione temporanea, concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa o applicata per previsione per legge, del diritto di un creditore di far valere un credito nei confronti del debitore, e, se previsto dal diritto nazionale, nei confronti di un terzo garante, nel contesto di una procedura giudiziaria, amministrativa o di altro tipo, o del diritto di confisca o di realizzazione

Art. 2- Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:
[...]

m-bis) «quadri di ristrutturazione preventiva»: le misure e le procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale; tra i quadri di ristrutturazione non è compresa la composizione negoziata;
[...]



stragiudiziale dell'attivo o dell'impresa del debitore;

- 5) «contratto ineseguito»: un contratto tra il debitore e uno o più creditori ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere nel momento in cui è concessa o applicata la sospensione delle azioni esecutive individuali;
- 6) «verifica del migliore soddisfacimento dei creditori»: la verifica che stabilisce che nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse omologato;
- 7) «nuovo finanziamento»: qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore al fine di attuare il piano di ristrutturazione e inclusa in tale piano di ristrutturazione;
- 8) «finanziamento temporaneo»: qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, che preveda, come minimo, un'assistenza finanziaria nel corso della sospensione delle azioni esecutive individuali e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché l'impresa del debitore continui a operare, o mantenga o aumenti il suo valore;
- 9) «imprenditore»: la persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- 10) «esdebitazione integrale»: l'impossibilità di far valere nei confronti di un imprenditore i



debiti che possono essere liberati, oppure la cancellazione dei debiti insoluti che possono essere liberati in quanto tali, nel quadro di una procedura che può prevedere la realizzazione dell'attivo o un piano di rimborso o entrambe le opzioni;

11) «piano di rimborso»: programma di pagamento di determinati importi in determinate date da parte dell'imprenditore insolvente a favore dei creditori, o il trasferimento periodico ai creditori di determinate parti del reddito disponibile dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione;

12) «professionista nel campo della ristrutturazione»: la persona o l'organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa per svolgere in particolare uno o più dei seguenti compiti:

- a) assistere il debitore o i creditori nel redigere o negoziare il piano di ristrutturazione;
- b) vigilare sull'attività del debitore durante le trattative sul piano di ristrutturazione e riferire all'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c) assumere il controllo parziale delle attività o degli affari del debitore durante le trattative.

2. Ai fini della presente direttiva, i seguenti concetti sono da intendersi come definiti ai sensi del diritto nazionale:

- a) insolvenza;
- b) probabilità di insolvenza;
- c) micro, piccole e medie imprese («PMI»).

Art. 2- Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;



	<p>b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; [...]</p> <p>d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; [...]</p>	
	<p>Art. 12 Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa</p> <p>1. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui</p>	<p>Art. 3</p> <p>Allerta precoce e accesso alle informazioni</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori abbiano accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio. Ai fini di cui al primo comma, gli Stati membri possono avvalersi di tecnologie</p>



informatiche aggiornate per le notifiche e per le comunicazioni online.

2. Gli strumenti di allerta precoce **possono** includere quanto segue:
a) meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;

ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38.

Art. 13 - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito *internet* istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo



stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
[...]

Art. 25- octies - Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Art. 25-novies - Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona



del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

- 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
- 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del



	<p>decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;</p> <p>b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.</p> <p>3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1 se ne ricorrono i presupposti.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:</p> <p>a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;</p> <p>b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;</p> <p>c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.</p> <p>Art. 25-decies - Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari</p> <p>1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.</p> <p>Art. 12, comma 2 (v. sopra) e 13 e</p>
<p>b) servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;</p>	



Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.
2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e



delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. Durante le trattative le parti si comportano secondo buona fede e correttezza.

5. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

6. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

7. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione



	<p>negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.</p>
	<p>c) incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure e alle misure di ristrutturazione e di esdebitazione. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sull'accesso agli strumenti di</p>

Art. 5-bis Accesso alle informazioni

1. Nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione



allerta precoce siano pubblicamente disponibili online, specialmente per le PMI, siano facilmente accessibili e di agevole consultazione.

5. Gli Stati membri **possono** fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.

della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti e disciplinati dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.
[...]

Art. 16 - Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti [...]

8. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza



	<p>e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.</p>
<p>TITOLO II QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA</p>	
<p>CAPO 1 Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva</p>	
<p>Art. 4 Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurare la loro sostenibilità economica, fatte salve altre soluzioni volte a evitare l'insolvenza, così da tutelare i posti di lavoro e preservare l'attività imprenditoriale.</p>	<p>Art. 56 - Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento</p> <p>1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.</p> <p>Art. 57 - Accordi di ristrutturazione dei debiti</p> <p>1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore</p>



minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.

Art. 64-bis – piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

Art. 74 Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.
[...]

Art. 84 - Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano

1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in





2. Gli Stati membri **possono prevedere** che i debitori che sono stati condannati per gravi violazioni degli obblighi di contabilità o di tenuta dei libri ai sensi del diritto nazionale possano accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva solo dopo che tali debitori abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare i problemi che hanno portato alla condanna, al fine di fornire ai creditori le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione durante le trattative sulla ristrutturazione.

3. Gli Stati membri **possono** mantenere o introdurre una verifica di sostenibilità economica a norma del diritto nazionale, purché tale verifica abbia la finalità di escludere il debitore che non ha prospettive di sostenibilità economica, e possa essere effettuata senza pregiudicare gli attivi del debitore.

caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

Opzione non esercitata

Art. 13 - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto

[...]
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione

<p>4. Gli Stati membri possono limitare, nell'arco di un determinato periodo, il numero di possibilità di accesso del debitore a un quadro di ristrutturazione preventiva previsto a norma della presente direttiva.</p>	<p>del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.</p> <p>Art. 47 – Apertura del concordato preventivo [...]</p> <p>6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze.</p>	<p>Art. 77 - Inammissibilità della domanda di concordato minore</p> <p>1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.</p> <p>Art. 57 (ADR) e 84 (CP)</p> <p>Art. 7 - Trattazione unitaria delle domande di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza Titolo III, Capo VI, Sezione II</p> <p>Artt. da 40 a 55 su procedimento unitario</p>	<p>L'attuazione della direttiva è avvenuta prevalentemente tramite la modifica della disciplina del concordato preventivo tranne che per la previsione sulla nomina caso per caso del commissario giudiziale, prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva, inserita nell'articolo 40, comma 4 del Codice in relazione agli ADR e per l'esclusione dei lavoratori dalle misure protettive, anche questa</p>
<p>5. Il quadro di ristrutturazione preventiva previsto dalla presente direttiva può consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, alcune delle quali possono realizzarsi in sede extragiudiziale, fatti salvi altri eventuali quadri di ristrutturazione previsti dal diritto nazionale. Gli Stati membri provvedono affinché i quadri di ristrutturazione conferiscano in modo coerente ai debitori e alle</p>			



parti interessate i diritti e le garanzie di cui al presente titolo.

6. Gli Stati membri **possono** prevedere disposizioni che limitino la partecipazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa a un quadro di ristrutturazione preventiva ai casi in cui è necessaria e proporzionata, garantendo nel contempo la salvaguardia dei diritti delle parti interessate e dei pertinenti portatori di interessi.

7. Il quadro di ristrutturazione preventiva a norma della presente direttiva è **disponibile su richiesta del debitore.**

Art. 47 – Apertura del concordato preventivo

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.
[...]

Art. 37 – Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza

inserita nei soli ADR. La concessione tra il concordato preventivo e gli accordi, che nasce dall'esistenza del procedimento unitario e dalla possibilità di presentare una domanda ai sensi dell'articolo 44 dalla quale può scaturire anche una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, consente di ritenere soddisfatto il criterio indicato dal paragrafo 5, secondo periodo, in quanto il diritto del debitore di accedere ad una procedura meno costosa è garantito dalla comunicazione procedimentale appena descritta.

La lettera b) dell'articolo 47 limita le verifiche che il tribunale è chiamato a compiere nel concordato in continuità aziendale, in coerenza con le sue caratteristiche e con la disciplina degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva



	<p>1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. [...]</p> <p>Art. 40 - Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale</p> <p>1. Il procedimento per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.</p> <p>2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.</p> <p>3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero. [...]</p> <p>5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente. [...]</p> <p>Opzione non esercitata</p>
<p>8. Gli Stati membri possono altresì prevedere che il quadro di ristrutturazione preventiva previsto a norma della presente direttiva sia disponibile su richiesta dei creditori e dei rappresentanti dei lavoratori, previo accordo del debitore. Gli Stati membri possono limitare</p>	



<p>tale requisito per ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui il debitore è una PMI.</p>	
<p>CAPO 2 Agevolazione delle trattative sul piano di ristrutturazione preventiva</p>	
<p>Art. 5 Debitore non spossessato 1. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa.</p>	<p>Art. 56. Piano attestato di risanamento (non c'è spossessamento) Art. 57 – Accordi di ristrutturazione dei debiti (non c'è spossessamento) Art. 46 – Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo (spossessamento attenuato)</p>
<p>2. Ove occorra, la nomina da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel campo della ristrutturazione è decisa caso per caso, eccetto in determinate situazioni in cui gli Stati membri possono richiedere sempre la nomina obbligatoria di tale professionista.</p>	<p>Art. 40 - Domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale [...] 4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale. [...]</p>
<p>3. Gli Stati membri provvedono alla nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione per assistere il debitore e i</p>	<p>Art. 92 – Commissario giudiziale [...]</p>



<p>creditori nel negoziare e redigere il piano almeno nei seguenti casi:</p> <p>a) quando, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, una sospensione generale delle azioni esecutive individuali è concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa e detta autorità decide che tale professionista è necessario per tutelare gli interessi delle parti;</p> <p>b) quando il piano di ristrutturazione deve essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione trasversale dei debiti conformemente all'articolo 11; oppure</p> <p>c) quando la nomina è richiesta dal debitore o dalla maggioranza dei creditori, purché, in quest'ultimo caso, i creditori si facciano carico del costo del professionista.</p>	<p>3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.</p>	
<p>Art. 6</p> <p>Sospensione delle azioni esecutive individuali</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva.</p> <p>Gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non consegua l'obiettivo di cui al primo comma.</p> <p>2. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri provvedono affinché la sospensione delle</p>	<p>Art. 54 – Misure protettive e cautelari</p> <p>[...]</p> <p>2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.</p>	



azioni esecutive individuali possa riguardare tutti i tipi di crediti, compresi quelli garantiti e privilegiati.

3. Gli Stati membri **possono** prevedere che una sospensione delle azioni esecutive individuali possa essere generale, ossia riguardare tutti i creditori, o limitata, ossia riguardare uno o più singoli creditori o categorie di creditori. In caso di sospensione limitata, essa si applica solamente ai creditori che sono stati informati, conformemente al diritto nazionale, delle trattative di cui al paragrafo 1 sul piano di ristrutturazione o della sospensione.

Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che **determinate azioni di uno o più creditori** possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza.

3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, presentando la domanda di cui agli articoli 12 e 18.

[...]





<p>4. Gli Stati membri possono escludere determinati crediti o categorie di crediti dall'ambito di applicazione della sospensione delle azioni esecutive individuali, in circostanze ben definite, qualora tale esclusione sia debitamente giustificata e qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un'azione esecutiva non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa; oppureb) la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti. <p>5. Il paragrafo 2 non si applica ai diritti dei lavoratori. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 ai diritti dei lavoratori se, e nella misura in cui, essi assicurano che il pagamento di tali diritti sia garantito nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva con un livello di tutela analogo.</p> <p>6. La durata iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali è limitata a un massimo di quattro mesi.</p>	<p>Opzione non esercitata</p> <p>Art. 54 – Misure cautelari e protettive [...]</p> <p>7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.</p> <p>Art. 55 - Procedimento [...]</p> <p>3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi</p>	<p>I lavoratori sono stati esclusi dalle misure protettive per gli ADR.</p> <p>Per il CP l'esclusione minerebbe i principi generali in tema di concorso. I lavoratori nel CP hanno comunque il livello di tutela analogo richiesto dalla direttiva, garantito:</p> <ul style="list-style-type: none">- dall'elevato grado di privilegio garantito dall'articolo 2751-bis n. 1, c.c.;- dall'intervento del fondo di garanzia per il TFR e le ultime tre mensilità;- dalla previsione di pagamento entro 30 giorni per escluderli dal diritto di voto (Art. 109, comma 5, quinto periodo) e dalla possibilità di dilazionare i loro crediti al massimo entro sei mesi (Art. 86);- dalla possibilità del pagamento delle retribuzioni pregresse (art. 100, comma 1).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>7. In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri possono autorizzare l'autorità giudiziaria o amministrativa a prorogare la durata di una sospensione delle azioni esecutive individuali o a concedere una nuova sospensione delle medesime su richiesta del debitore, di un creditore o, se del caso, di un professionista nel campo della ristrutturazione. La proroga o il rinnovo della sospensione delle azioni esecutive individuali sono concessi solo in circostanze ben definite da cui risulti che la proroga o il rinnovo sono debitamente giustificati, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione, b) la continuazione della sospensione delle azioni esecutive individuali non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate, oppure c) nei confronti del debitore non siano ancora state aperte procedure di insolvenza che possano concludersi con la liquidazione delle attività del debitore a norma del diritto nazionale. 	<p>prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza. [...]</p> <p>Art. 55 – Procedimento [...]</p> <p>4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate. [...]</p> <p>Art. 8 - Durata massima delle misure protettive</p> <p>1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione del quadro di ristrutturazione o alla apertura della procedura</p>
<p>8. La durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi. Qualora gli Stati membri decidano di attuare la presente direttiva per mezzo di una o più procedure o misure che non</p>	<p>prodotto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e di apertura delle procedure di insolvenza. [...]</p> <p>Art. 55 – Procedimento [...]</p> <p>4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate. [...]</p> <p>Art. 8 - Durata massima delle misure protettive</p> <p>1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione del quadro di ristrutturazione o alla apertura della procedura</p>



soddisfano le condizioni per la notifica in virtù dell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848, la durata complessiva della sospensione nell'ambito di tali procedure è limitata a un massimo di quattro mesi se il centro degli interessi principali del debitore è stato trasferito a un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla presentazione di una richiesta di apertura della procedura di ristrutturazione preventiva.

9. Gli Stati membri **provvedono** affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali nei casi seguenti:

- a) la sospensione non soddisfa più l'obiettivo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, ad esempio se risulta evidente che una parte di creditori che ai sensi del diritto nazionale può impedire l'adozione del piano di ristrutturazione non appoggia la continuazione delle trattative;
- b) su richiesta del debitore o del professionista nel campo della ristrutturazione;
- c) ove previsto dal diritto nazionale, se uno o più creditori oppure una o più classi di creditori sono o sarebbero ingiustamente pregiudicati dalla sospensione delle azioni esecutive individuali; oppure
- d) laddove previsto dal diritto nazionale, se la sospensione comporta l'insolvenza di un creditore. Gli Stati membri **possono** limitare, ai sensi del primo comma, la facoltà di revoca della sospensione delle azioni esecutive individuali a situazioni in cui i creditori non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltati prima dell'entrata in vigore della sospensione o

di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

Art. 55 – Procedimento

[...]

5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

[...]



<p>della concessione di una sua proroga da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa.</p> <p>Gli Stati membri possono prevedere un periodo minimo, che non deve eccedere il periodo di cui al paragrafo 6, durante il quale non è possibile revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali.</p>	<p>Opzione non esercitata</p>	
<p>Art. 7</p> <p>Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali</p> <p>1. Qualora un obbligo di un debitore, previsto dal diritto nazionale, di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore sorga durante una sospensione delle azioni esecutive individuali, esso è sospeso per la durata della sospensione.</p> <p>2. La sospensione delle azioni esecutive individuali conformemente all'articolo 6 sospende, per la durata della sospensione, l'apertura, su richiesta di uno o più creditori, di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore.</p>	<p>Art. 54 – Misure protettive e cautelari [...]</p> <p>2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore</p>	<p>Non c'è norma su obbligo espresso (neanche nella norma penale della bancarotta semplice dell'art. 323)</p>



<p>può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza. [...]</p>	<p>può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza. [...]</p>
<p>Opzione non esercitata</p>	<p>Opzione non esercitata</p>
<p>3. Gli Stati membri possono derogare ai paragrafi 1 e 2 in situazioni in cui il debitore sia incapace di pagare i suoi debiti in scadenza. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa decidere di mantenere il beneficio della sospensione delle azioni esecutive individuali se, tenendo conto delle circostanze del caso, l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore non fosse nell'interesse generale dei creditori.</p>	<p>3. Gli Stati membri possono derogare ai paragrafi 1 e 2 in situazioni in cui il debitore sia incapace di pagare i suoi debiti in scadenza. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa decidere di mantenere il beneficio della sospensione delle azioni esecutive individuali se, tenendo conto delle circostanze del caso, l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore non fosse nell'interesse generale dei creditori.</p>
<p>4. Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore. I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle</p>	<p>Art. 94-bis – Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale [...] 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del</p>



forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore. Il primo comma non impedisce agli Stati membri di conferire a tali creditori adeguate garanzie per evitare che subiscano un ingiusto pregiudizio in conseguenza di tale comma. Gli Stati membri possono prevedere che il presente paragrafo si applichi a contratti pendenti non essenziali.

5. Gli Stati membri **assicurano** che ai creditori non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente: a) di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; b) di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali; c) dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; oppure d) della concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali in quanto tale.

6. Gli Stati membri **possono** prevedere che una sospensione delle azioni esecutive individuali non si applichi ad accordi di netting, compresi accordi di netting per close-out, su mercati finanziari, mercati dell'energia e mercati dei prodotti di base anche nei casi in cui non si applica l'articolo 31, paragrafo 1, se tali accordi sono opponibili a norma delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza. Tuttavia, la sospensione si applica, da parte del

mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

Art. 94-bis – Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale

1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari [...]

Opzione non esercitata



<p>creditore all'esecuzione, di un credito da esso vantato nei confronti di un debitore in conseguenza dell'applicazione di un accordo di netting.</p> <p>Il primo comma non si applica ai contratti di fornitura di beni, servizi o energia necessari all'operatività dell'impresa del debitore, salvo che tali contratti costituiscano una posizione negoziata su una borsa valori o su un altro mercato, tale da poter essere sostituita in ogni momento al valore corrente di mercato.</p> <p>7. Gli Stati membri provvedono affinché la scadenza del termine di sospensione di un'azione esecutiva individuale senza l'adozione di un piano di ristrutturazione non comporti di per sé l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore, a meno che sussistano altre condizioni per tale apertura a norma del diritto nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 49 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale</p> <p>1. Il tribunale, definite le domande di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'<u>articolo 121</u>, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati. [...]</p>	<p style="text-align: center;">CAPO 3 Piano di ristrutturazione Art. 8</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Contenuto del piano di ristrutturazione

1. Gli Stati membri dispongono che il piano di ristrutturazione presentato per adozione conformemente all'articolo 9, o per l'omologazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa conformemente all'articolo 10, contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità del debitore;
- b) le attività e le passività del debitore al momento della presentazione del piano di ristrutturazione, compreso il valore delle attività, e una descrizione della situazione economica del debitore e della posizione dei lavoratori, nonché una descrizione delle cause e dell'entità delle difficoltà del debitore;
- c) le parti interessate, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale, e i relativi crediti o interessi coperti dal piano di ristrutturazione;
- d) se del caso, le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione e i valori rispettivi dei crediti e degli interessi di ciascuna classe;
- e) **se del caso**, le parti, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale, che non sono interessate dal piano di ristrutturazione, unitamente a una descrizione dei motivi per cui si propone che non siano interessate;
- f) **se del caso**, l'identità del professionista nel campo della ristrutturazione;
- g) i termini del piano di ristrutturazione tra cui, in particolare:
- i) qualsiasi misura di ristrutturazione proposta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1;
- ii) la durata proposta di qualsiasi misura di ristrutturazione proposta, se del caso;

Art. 87 Contenuto del piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

- a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
- c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica



iii) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in conformità del diritto dell'Unione e nazionale;

iv) se applicabile, le conseguenze generali per l'occupazione, come licenziamenti, misure di disoccupazione parziale, o simili;

v) se previsto dal diritto nazionale, la stima dei flussi finanziari del debitore; e

vi) qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di ristrutturazione e i motivi per cui il nuovo finanziamento è necessario per l'attuazione del piano;

h) una dichiarazione circa i motivi per cui il piano di ristrutturazione ha prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore e di garantire la sostenibilità economica dell'impresa, comprese le necessarie condizioni preliminari per il successo del piano. Gli Stati membri **possono** esigere che tale dichiarazione dei motivi sia redatta o convalidata da un esperto esterno o da un professionista nel campo della ristrutturazione, ove questi sia stato nominato.

individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di



	<p>lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;</p> <p>p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.</p> <p>2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.</p> <p>3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.</p>	<p>2. Gli Stati membri rendono disponibile online una lista di controllo particolareggiata per i piani di ristrutturazione, adeguata alle esigenze delle PMI. La lista di controllo include indicazioni pratiche su come deve essere redatto il piano di ristrutturazione a norma del diritto nazionale. La lista di controllo è messa a disposizione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro. Gli Stati membri valutano la possibilità di render disponibile la lista almeno in un'altra lingua, in particolare una utilizzata nel mondo degli affari a livello internazionale.</p>
	<p>Art. 5-bis – Accesso alle informazioni e lista di controllo</p> <p>[...]</p> <p>2. Nei siti internet di cui al comma 1 è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p>Art. 9</p>



<p>Adozione del piano di ristrutturazione</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, a prescindere da chi richiede una procedura di ristrutturazione preventiva conformemente all'articolo 4, i debitori abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione per adozione da parte delle parti interessate. Gli Stati membri possono altresì disporre, precisandone le condizioni, che i creditori e i professionisti nel campo della ristrutturazione abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull'adozione di un piano di ristrutturazione. Le parti non interessate da un piano di ristrutturazione non hanno diritto di voto sull'adozione del piano.</p>	<p>Art. 37 - Iniziativa per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale</p> <p>Opzione non esercitata per i professionisti. Per i creditori: Art. 90 – Proposte concorrenti</p>	<p>L'iniziativa è solo del debitore, le proposte concorrenti sono depositate dai creditori dopo l'instaurazione del procedimento da parte del debitore.</p>
<p>Art. 109 – Maggioranza per l'approvazione del concordato</p> <p>[...]</p> <p>5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e</p>		



<p>3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono escludere dal diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i detentori di strumenti di capitale; b) i creditori i cui crediti hanno rango inferiore ai crediti vantati dai creditori non garantiti nel normale grado di priorità di liquidazione; oppure c) qualsiasi parte correlata con il debitore o con la sua impresa che presenti un conflitto di interessi a norma del diritto nazionale. 	<p>secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Opzione non esercitata (v. Artt. 120-bis e 120-ter) b) i creditori postergati non votano non essendo considerati parti interessati c) Art. 109 – Maggioranza per l'approvazione del concordato [...] <p>6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.</p> <p>7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>4. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi, basata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale. Come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che i diritti dei lavoratori siano trattati in una specifica classe distinta.</p>	<p>proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.</p> <p>Art. 2 – Definizioni</p> <p>1. Ai fini del presente codice si intende per: [...]</p> <p>r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; [...]</p> <p>Art. 85 Suddivisione dei creditori in classi</p> <p>[...]</p> <p>3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate. [...]</p> <p>5. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p> <p>Art. 74 – Proposta di concordato minore</p> <p>[...]</p> <p>3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Gli Stati membri **adottano misure** appropriate per assicurare che la formazione delle classi sia effettuata con particolare attenzione alla protezione dei creditori vulnerabili, come i piccoli fornitori.

5. I diritti di voto e la formazione delle classi **sono esaminati** da un'autorità giudiziaria o amministrativa quando è presentata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione.

soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Art. 85 Suddivisione dei creditori in classi

[...]

3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e **le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.**

[...]

Art. 112 – Giudizio di omologazione

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;**
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;



Gli Stati membri **possono** esigere che un'autorità giudiziaria o amministrativa esamini e convalidi i diritti di voto e la formazione delle classi in una fase anteriore a quella di cui al primo comma.

6. Il piano di ristrutturazione è adottato dalle parti interessate purché **in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi.**

Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate.

Le maggioranze richieste per l'adozione del piano di ristrutturazione sono stabilite dagli Stati membri. Tali maggioranze **non sono superiori al 75 %** dell'importo dei crediti o

g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.
[...]

Opzione non esercitata

Art. 109 – Giudizio di omologazione

[...]

5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.



<p>degli interessi di ciascuna classe o, se del caso, del numero di parti interessate di ciascuna classe.</p> <p>7. In deroga ai paragrafi da 2 a 6, gli Stati membri possono prevedere che la votazione formale per l'adozione del piano di ristrutturazione possa essere sostituita da un accordo con la maggioranza richiesta.</p>	<p>Opzione non esercitata rispetto al secondo periodo che parla di "numero di parti interessate" (nella singola classe non c'è il voto per teste ma per "maggioranza dei crediti ammessi al voto")</p> <p>Opzione non esercitata</p>	
<p>Art. 10</p> <p>Omologazione del piano di ristrutturazione</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i seguenti piani di ristrutturazione vincolino le parti solo se sono omologati dall'autorità giudiziaria o amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) piani di ristrutturazione che incidono sui crediti o sugli interessi delle parti interessate dissenzienti; b) piani di ristrutturazione che prevedono nuovi finanziamenti; c) piani di ristrutturazione che comportano la perdita di più del 25 % della forza lavoro, se tale perdita è ammessa dal diritto nazionale. <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa siano specificate chiaramente e prevedano almeno che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il piano di ristrutturazione sia stato adottato in conformità dell'articolo 9; 	<p>Art. 48 - Omologazione e Art. 112 - Giudizio di omologazione (il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione sono sempre omologati)</p> <p>Articoli 48, 109 e 112</p> <p>a) Articoli 37, 85, 74, 90, 109, 112</p>	



<p>b) i creditori con una sufficiente comunanza di interessi nella stessa classe ricevano pari trattamento, proporzionalmente al credito rispettivo;</p> <p>c) la notificazione del piano di ristrutturazione sia stata consegnata, conformemente al diritto nazionale, a tutte le parti interessate;</p>	<p>b) Art. 112, comma 1, lettera e);</p> <p>c) Art. 112, comma 1, lettera a) e Art. 104 – Convocazione dei creditori [...]</p> <p>2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>d) Art. 112 – Giudizio di omologazione [...]</p> <p>3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato</p>
<p>d) nel caso vi siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori;</p>	



<p>e) se del caso, qualsiasi nuovo finanziamento sia necessario per attuare il piano di ristrutturazione e non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori.</p> <p>Il rispetto del primo comma, lettera d), è esaminato da un'autorità giudiziaria o amministrativa solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo.</p> <p>3. Gli Stati membri assicurano che l'autorità giudiziaria o amministrativa abbia la facoltà di rifiutare di omologare il piano di ristrutturazione che risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa.</p>	<p>quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore che non ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, non può proporre l'opposizione di cui al primo periodo se non dimostra che la mancata contestazione è dipesa da causa a lui non imputabile. [...]</p> <p>e) Art. 112, comma 1, lettera f)</p> <p>Art. 112, comma 3 (v. sopra)</p> <p>Art. 112 - Giudizio di omologazione</p> <p>1. Il tribunale omologa il concordato verificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>4. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa è tenuta a omologare il piano di ristrutturazione per renderlo vincolante, la decisione sia adottata in modo efficace ai fini del trattamento della materia in tempi rapidi.</p>	<p>del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;</p> <p>g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.</p> <p>[...]</p> <p>Art. 113 - Chiusura della procedura</p> <p>[...]</p> <p>2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.</p>
<p>Art 11</p> <p>Ristrutturazione trasversale dei debiti</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzianti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:</p> <p>a) è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3;</p> <p>b) è stato approvato:</p> <p>i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza,</p> <p>ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto</p>	<p>Articoli 64-bis e 64-ter (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e artt. 109, comma 5, e 112, comma 1 (Concordato preventivo in continuità aziendale)</p> <p>Art. 112, commi 1 e 3 e Art. 104. Comma 2</p> <p>Art. 112. – Giudizio di omologazione</p> <p>[...]</p> <p>2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzianti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p>



<p>nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale.</p> <p>c) assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; e</p> <p>d) nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più dell'importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta.</p> <p>In deroga al primo comma, gli Stati membri possono limitare il requisito di ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui quest'ultimo è una PMI.</p> <p>Gli Stati membri possono aumentare il numero minimo di classi di parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio necessario per l'approvazione del piano ai sensi della lettera b), punto ii), del presente paragrafo;</p>	<p>Lettere a) e b) regola priorità relativa attenuata (RPR)</p> <p>a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;</p> <p>a) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;</p> <p>b) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;</p> <p>c) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.</p> <p>Opzione non esercitata</p> <p>Opzione non esercitata</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate.</p>	<p>Opzione non esercitata</p>	<p>Regola priorità assoluta (APR)</p>
<p>Art. 12 Detentori di strumenti di capitale</p> <p>1. Se escludono i detentori di strumenti di capitale dall'applicazione degli articoli da 9 a 11, gli Stati membri provvedono con altri mezzi affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano di ristrutturazione.</p>	<p>Art. 120-ter - Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari</p> <p>1. Il quadro di ristrutturazione preventiva può prevedere la formazione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi.</p> <p>2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.</p> <p>3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale</p>	<p>Regola priorità assoluta (APR)</p>



<p>2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'attuazione di un piano di ristrutturazione.</p>	<p>posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto.</p> <p>Art. 116 - Trasformazione, fusione e scissione [...]</p> <p>4-bis. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano.</p> <p>Artt. 120-bis - Accesso</p> <p>1. L'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.</p> <p>2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.</p> <p>3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a un</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>quadro di ristrutturazione preventiva e a riferire periodicamente del suo andamento.</p> <p>4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.</p> <p>5. I soci che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.</p> <p>6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai quadri di ristrutturazione presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.</p> <p>Opzione non esercitata</p>
	<p>3. Gli Stati membri possono adattare la definizione di cosa debba intendersi per impedire o ostacolare irragionevolmente a norma del presente articolo per tenere conto, tra l'altro, del fatto che il debitore è una PMI o una grande impresa, delle misure di ristrutturazione proposte riguardanti i diritti dei detentori di strumenti di capitale, del tipo di detentore di strumenti di capitale, del fatto che il debitore è una persona fisica o giuridica, e che i soci di un'impresa hanno una responsabilità limitata o illimitata.</p> <p style="text-align: right;">Art. 13</p>



<p>Lavoratori</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro di ristrutturazione preventiva non interessi i diritti individuali e collettivi dei lavoratori, ai sensi del diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, quali i seguenti:</p> <p>a) il diritto alla negoziazione collettiva e all'azione industriale; e</p> <p>b) il diritto all'informazione e alla consultazione conformemente alle direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE, in particolare:</p> <p>i) l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica, sulla cui base possono comunicare al debitore le preoccupazioni sulla situazione dell'impresa e sulla necessità di prendere in considerazione meccanismi di ristrutturazione;</p> <p>ii) l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori su tutte le procedure di ristrutturazione preventiva che potrebbero incidere sull'occupazione, ad esempio in relazione alla capacità dei lavoratori di recuperare la propria retribuzione e qualsiasi pagamento futuro, compresi i diritti pensionistici dei lavoratori;</p> <p>iii) l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sui piani di ristrutturazione prima che siano presentati per adozione a norma dell'articolo 9, o per omologazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa a norma dell'articolo 10;</p> <p>c) i diritti garantiti dalle direttive 98/59/CE, 2001/23/CE e 2008/94/CE.</p>	<p>Art. 4 – Doveri delle parti [...]</p> <p>3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della predisposizione del piano nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>2. Qualora il piano di ristrutturazione comprenda misure suscettibili di comportare cambiamenti nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali con i lavoratori, tali misure sono approvate da tali lavoratori se in questi casi il diritto nazionale o i contratti collettivi prevedono tale approvazione.</p>		
<p>Art. 14 Valutazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa</p> <p>1. L'autorità giudiziaria o amministrativa adotta una decisione sulla valutazione dell'impresa del debitore solo qualora il piano di ristrutturazione sia contestato da una parte interessata dissenziente per:</p> <p>a) una presunta violazione della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6; oppure</p> <p>b) una presunta violazione delle condizioni per una ristrutturazione trasversale dei debiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii).</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'adozione di una decisione sulla valutazione conformemente al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa possa nominare o sentire esperti adeguatamente qualificati.</p> <p>3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché una parte interessata</p>	<p>Art. 112 – Giudizio di omologazione [...]</p> <p>4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.</p> <p>Art. 48 – Omologazione [...]</p> <p>3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato. [...]</p> <p>Art. 112, comma 3 [...]</p>	



<p>dissenziente possa presentare una contestazione presso l'autorità giudiziaria o amministrativa chiamata a omologare il piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono prevedere che la contestazione possa essere presentata nell'ambito dell'impugnazione della decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione.</p>	<p>3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. Il creditore che non ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, non può proporre l'opposizione di cui al primo periodo se non dimostra che la mancata contestazione è dipesa da causa a lui non imputabile. [...]</p>	
<p>Art. 15 Effetti del piano di ristrutturazione</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione, omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, sia vincolante per tutte le parti interessate denominate o descritte conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori che non sono coinvolti nell'adozione del piano di ristrutturazione ai sensi del diritto nazionale non siano interessati dal piano.</p>	<p>Art. 117 – Effetti del concordato per i creditori Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso</p> <p>Art. 109 - Maggioranza per l'approvazione del concordato [...] 5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i</p>	



	<p>creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiante, sono inseriti in una classe distinta. [...]</p>	
	<p>Art. 51 - Impugnazioni</p> <p>1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.</p> <p>2. Il ricorso deve contenere:</p>	<p>Art. 16 Impugnazioni</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi impugnazione prevista a norma del diritto nazionale nei confronti di una decisione adottata da un'autorità giudiziaria per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria di grado superiore. Gli Stati membri provvedono affinché l'impugnazione di una decisione adottata da un'autorità amministrativa per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria.</p>



2. Le impugnazioni **sono decise in modo efficiente** ai fini di un trattamento in tempi rapidi.

- a) l'indicazione della corte di appello competente;
 - b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
 - c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
 - d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
 4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
 5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
 8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La



costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.

13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.

15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in



<p>3. L'impugnazione della decisione recante omologazione del piano di ristrutturazione non ha effetto sospensivo sull'esecuzione del piano. In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di sospendere l'esecuzione del piano di ristrutturazione o di parti di esso qualora ciò sia necessario e appropriato per tutelare gli interessi di una parte.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accolta l'impugnazione di cui al paragrafo 3, l'autorità giudiziaria possa:</p> <p>a) annullare il piano di ristrutturazione; oppure</p> <p>b) omologare il piano di ristrutturazione con, se previsto dal diritto nazionale, o senza modifiche.</p>	<p>caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p> <p>Art. 52 – Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano e degli accordi</p> <p>1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.</p> <p>Art. 53 – Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione</p> <p>[...]</p> <p>5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Gli Stati membri possono prevedere che, se un piano è omologato a norma del primo comma, lettera b), sia concesso un risarcimento a qualsiasi parte che abbia subito perdite monetarie e la cui impugnazione sia stata accolta.</p>	<p>tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.</p> <p>5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.</p> <p>Opzione non esercitata</p>	
<p>TUTELA DEI NUOVI FINANZIAMENTI, DEI FINANZIAMENTI TEMPORANEI E DELLE ALTRE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RISTRUTTURAZIONE</p>		
<p>Tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei</p>		
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei siano adeguatamente tutelati.</p>		<p>La norma non richiede disposizioni attuative posto che il solo pregiudizio alle ragioni dei creditori non rappresenta, nell'ordinamento nazionale:</p>



<p>Come minimo, in caso di successiva insolvenza del debitore:</p> <p>a) i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei non possono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili; e</p> <p>b) i concessori di detti finanziamenti non possono essere ritenuti civilmente, amministrativamente o penalmente responsabili, in base al rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale.</p> <p>2. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 si applichi unicamente ai nuovi finanziamenti se il piano di ristrutturazione è stato omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa, e ai finanziamenti temporanei sottoposti a un controllo ex ante.</p> <p>3. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del paragrafo 1 i finanziamenti temporanei concessi dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza.</p> <p>4. Gli Stati membri possono prevedere che i concessori di nuovi finanziamenti o di finanziamenti temporanei abbiano il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell'ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale.</p>		<p>- causa di nullità, annullabilità o inopponibilità dei contratti di finanziamento (anche per la revocatoria, fallimentare e ordinaria, concorrono sempre altri elementi per la revocabilità dell'atto - v. artt. 166 Codice e art. 2901 del codice civile);</p> <p>- fonte di responsabilità penale (v. articolo 324);</p> <p>- fonte di responsabilità civile (essendo sempre richiesto, quantomeno, l'elemento soggettivo) né sembra configurabile, in capo al finanziatore, una responsabilità di tipo amministrativo/contabile.</p>
<p>Art. 18 Tutela delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione</p>		



1. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri **provvedono** affinché, nel caso di successiva insolvenza di un debitore, le operazioni che sono ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative sul piano di ristrutturazione non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale.

2. Gli Stati membri **possono** prevedere che il paragrafo 1 si applichi unicamente ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o dette operazioni sono state soggette a un controllo ex ante.

3. Gli Stati membri **possono** escludere dall'applicazione del paragrafo 1 le operazioni effettuate dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza.

4. Le operazioni di cui al paragrafo 1 **comprendono**, come minimo:

- a) il pagamento di onorari e costi necessari per la negoziazione, l'adozione o l'omologazione del piano di ristrutturazione;
- b) il pagamento di onorari e costi necessari per consulenze professionali strettamente connesse alla ristrutturazione;
- c) il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per il lavoro già prestato, fatta salva l'ulteriore protezione prevista dal diritto dell'Unione o nazionale;
- d) qualsiasi pagamento o spesa effettuati nell'ambito dell'attività ordinaria diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c).

La norma non richiede disposizioni attuative essendo presente, nell'articolo 166, comma 3, lettera e), l'esenzione da revocatoria degli atti compiuti nell'ambito della procedura di concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato e degli ADR. L'articolo 324 esenta dai reati di bancarotta le medesime operazioni.

Art. 166 - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie
[...]

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
[...]

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione



<p>5. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di successiva insolvenza del debitore, le operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione ed effettuate conformemente al piano di ristrutturazione omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano ulteriori ragioni stabilite dal diritto nazionale.</p>	<p>opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; [...]</p>	
Obblighi dei dirigenti		
Art. 19		
<p>Obblighi dei dirigenti qualora sussista una probabilità di insolvenza</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, i dirigenti tengano debitamente conto come minimo dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interessi dei creditori, e dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi; b) la necessità di prendere misure per evitare l'insolvenza; e c) la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa. 	<p>Art. 2086 cc – Gestione dell'impresa [...] L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.</p> <p>Art. 4 – Doveri delle parti 1. Nell'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva, nel corso dei relativi procedimenti</p>	



	<p>e durante le trattative, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16 e 21.</p> <p>2. Il debitore ha il dovere di:</p> <p>a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto al quadro di ristrutturazione preventiva prescelto;</p> <p>b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;</p> <p>c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. [...]</p>	
ESDEBITAZIONI E INTERDIZIONI		
Art. 20 Accesso all'esdebitazione		
	<p>Art. 278 - Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p>	<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva. Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti di un imprenditore insolvente.</p>



<p>3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.</p> <p>5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p> <p>6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fidejussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.</p> <p>7. Restano esclusi dall'esdebitazione:</p> <p>a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;</p> <p>b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessori addebiti estinti.</p>	<p>Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</p> <p>Articolo 76-bis (Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili)</p> <p>1. Ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice della crisi e dell'insolvenza.».</p>
<p>2. Gli Stati membri in cui l'esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore provvedono affinché l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi</p>	<p>Esdebitazione integrale anche in caso di amministrazione straordinaria</p> <p>Le condizioni di accesso all'esdebitazione del Codice non prevedono il pagamento parziale del debito (Artt. 278, 279 e 280)</p>



<p>sequestrabili o disponibili dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione e tenga conto dell'equo interesse dei creditori.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché gli imprenditori che sono stati liberati dai rispettivi debiti possano beneficiare dei vigenti quadri nazionali che offrono agli imprenditori sostegno imprenditoriale, e abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate su tali quadri.</p>		<p>Il Codice non contiene disposizioni che dopo l'esdebitazione precludono o limitano l'accesso a misure di sostegno imprenditoriale.</p>
<p>Art. 21 Termini per l'esdebitazione</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il periodo trascorso il quale l'imprenditore insolvente può essere liberato integralmente dai propri debiti non sia superiore a tre anni a decorrere al più tardi:</p> <p>a) nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della decisione adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa per l'omologazione del piano o dalla data d'inizio dell'attuazione del piano; oppure</p> <p>b) nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data della decisione adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa per l'apertura della procedura o dalla determinazione della massa fallimentare dell'imprenditore.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente che abbia adempiuto gli obblighi che gli incombono, ove esistano a norma del diritto nazionale, sia liberato dai debiti alla scadenza dei termini per l'esdebitazione senza necessità di rivolgersi</p>	<p>Art. 279 - Condizioni temporali di accesso</p> <p>1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.</p> <p>Art. 281 – Procedimento</p> <p>1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e</p>	



all'autorità giudiziaria o amministrativa o aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui al paragrafo 1. Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che consentano all'autorità giudiziaria o amministrativa di verificare se l'imprenditore abbia rispettato gli obblighi per ottenere l'esdebitazione.

3. Gli Stati membri **possono** disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione.

280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
[...]

Art. 281 – Procedimento

[...]
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

Art. 142 – Beni del debitore

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Art. 22



<p>Periodo di interdizione</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'imprenditore insolvente ottenga l'esdebitazione conformemente alla presente direttiva, qualsiasi interdizione dall'accesso a un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo esercizio per il solo motivo dell'insolvenza dell'imprenditore cessi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione, l'interdizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessi di avere effetto senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1.</p>	<p>Art. 278 - Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	
<p>Art. 23 Deroghe</p> <p>1. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova.</p>	<p>Art. 282 - Condizioni per l'accesso all'esdebitazione</p> <p>1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:</p> <p>a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere</p>	



2. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri **possono** mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, revocano il beneficio dell'esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio:

- a) quando l'imprenditore insolvente ha violato sostanzialmente gli obblighi previsti in un piano di rimborso o qualsiasi altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, compreso l'obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori;
- b) quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale;
- c) in caso di domande abusive di esdebitazione;
- d) nel caso di un'ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio dell'esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione;
- e) quando non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione; oppure
- f) quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.

3. In deroga all'articolo 21, gli Stati membri **possono** prevedere termini più lunghi per l'esdebitazione qualora:

ricosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

- b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento
- d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Opzione non esercitata



a) siano approvati o disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa provvedimenti cautelativi a tutela dell'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore o dei beni essenziali per la prosecuzione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale dell'imprenditore; oppure

b) non sia realizzata l'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore.

4. Gli Stati membri **possono** escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:

- a) debiti garantiti;
- b) debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;
- c) debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;
- d) debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- e) debiti contratti in seguito a una domanda d'esdebitazione o all'apertura della procedura che porta all'esdebitazione; e
- f) debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta all'esdebitazione.

5. In deroga all'articolo 22, gli Stati membri **possono** prevedere periodi di interdizione più lunghi o indeterminati qualora l'imprenditore insolvente svolga una professione:

Art. 278 - Oggetto e ambito di applicazione

[...]

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:

- a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessori addebiti estinti.

Opzione non esercitata



<p>a) cui si applicano norme etiche specifiche o norme specifiche in materia di reputazione o competenza, e l'imprenditore abbia violato tali norme; oppure</p> <p>b) riguardante la gestione della proprietà altrui.</p> <p>Il primo comma non si applica qualora l'imprenditore insolvente chieda di accedere a una delle professioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma.</p> <p>6. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative alle interdizioni disposte da un'autorità giudiziaria o amministrativa diverse da quelle di cui all'articolo 22.</p>		
<p>Art. 24</p> <p>Riunione delle procedure relative ai debiti professionali e personali</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'esdebitazione integrale, se l'imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura.</p> <p>2. Qualora i debiti professionali e quelli personali possano essere distinti, gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'esdebitazione integrale, essi siano trattati o in procedure distinte ma coordinate, o nella stessa procedura.</p>	<p>Art. 256 – Società con soci a responsabilità illimitata</p> <p>1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</p> <p>Opzione non esercitata</p>	<p>L'effetto universale della liquidazione giudiziale produce nei soci a responsabilità illimitata l'inclusione nella procedura anche dei debiti personali. Di conseguenza anche la procedura di esdebitazione copre tutte le passività gestite nella medesima procedura.</p>



<p>MISURE PER AUMENTARE L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE</p>		
<p>Autorità giudiziarie e amministrative Fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché: a) i membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità; e</p>	<p>Lettera a): Art. 35-ter decreto-legge n. 152 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2021 - Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale. 1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale. 2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1</p>	



<p>b) il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure.</p>	<p>costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.</p> <p>3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.</p> <p>4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.</p> <p>5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi</p> <p>Lettera b): 1. per i quadri di ristrutturazione: - Art. 7 e Articoli 40 e seguenti su procedimento unitario - Articolo 113 – Chiusura della procedura [...] 1-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.</p> <p>2. per la liquidazione giudiziale:</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- Art. 5 - Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie

[...]

2. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei quadri di ristrutturazione preventiva o nelle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

- Art. 209 – Previsione di insufficiente realizzo

1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

[...]

- Art. 213 – Programma di liquidazione (modificato)





	<p>- Art. 216 – Modalità della liquidazione (modificato)</p> <p>- Art. 234 – Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura</p> <p>1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. [...]</p> <p>- Art. 255 – Azioni di responsabilità (modificato)</p> <p>Per l'esdebitazione:</p> <p>- Art- 281 – Procedimento</p> <p>1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.</p> <p>2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.</p>	
		<p>Art. 26 Professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione</p>

<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione («professionisti») ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;</p> <p>b) le condizioni di ammissibilità, nonché la procedura di nomina, revoca e dimissioni dei professionisti, siano chiare, trasparenti ed eque;</p>	<p>a) Art. 356 – Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza</p> <p>b) Art. 358 – Requisiti per la nomina agli incarichi sulle procedure [...]</p> <p>3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:</p> <p>a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p> <p>b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;</p> <p>c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;</p> <p>d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.</p> <p>e) <u>in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al</u></p>
<p>c) ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri, si tenga debito conto delle esperienze e competenze del</p>	



professionista, nonché delle specificità del caso; e

d) al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori abbiano la facoltà di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, o di chiedere la sostituzione del professionista.

2. La Commissione agevola la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri al fine di migliorare la qualità della formazione in tutta l'Unione, anche tramite lo scambio di

regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.

V. Articoli 301, comma 1, del Codice e 8, comma 1, lettera b), d.lgs. 270/1999 (modificati entrambi per inserire nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria il riferimento agli articoli 356 e 358)

d) Art. 135 – Sostituzione del curatore

1. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.

Richiamo all'articolo 135 inserito nelle norme sul Commissario giudiziale (Art. 92, comma 2, Codice) sul Liquidatore giudiziale (Art. 114), sulla procedura di amministrazione straordinaria (Art. 15, comma 3, d.lgs. 270/1999) e sulla liquidazione coatta amministrativa (Art. 302, comma 3, Codice)



esperienze e strumenti di sviluppo delle capacità.		
<p>Art. 27 Vigilanza e remunerazione dei professionisti</p> <p>1. Gli Stati membri predispongono appropriati meccanismi di vigilanza e regolamentazione per garantire che il lavoro dei professionisti sia oggetto di una vigilanza efficace, in modo da assicurare che i loro servizi siano prestati in modo efficace e competente e siano forniti, in relazione alle parti coinvolte, in maniera imparziale e indipendente. Tali meccanismi comprendono anche misure per l'assunzione di responsabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi.</p>	<p>Art. 130 - Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore</p> <p>1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.</p> <p>2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni. [...]</p> <p>Art. 358 - Requisiti per la nomina agli incarichi sulle procedure [...]</p> <p>3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:</p> <p>a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p>	



<p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o sugli organi che esercitano la vigilanza sui professionisti siano disponibili pubblicamente.</p>	<p>b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; [...]</p> <p>Art. 125 - Nomina del curatore [...]</p> <p>4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.</p> <p>Art. 356 - Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza</p> <p>1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.</p> <p>Opzione non esercitata</p>



<p>3. Gli Stati membri possono incoraggiare l'elaborazione e la sottoscrizione di codici di condotta da parte dei professionisti.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione dei professionisti sia regolamentata da norme che siano coerenti con l'obiettivo di un espletamento efficiente delle procedure. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite procedure adeguate per risolvere eventuali controversie in materia di remunerazione.</p>	<p>Art. 25-ter (composizione negoziata) [...]</p> <p>6. Il compenso è aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2.</p> <p>7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10% sul compenso determinato ai sensi del comma 6. [...]</p> <p>Art. 81 – Esecuzione concordato minore [...]</p> <p>2. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso. [...]</p> <p>4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso. [...]</p> <p>Art. 137 – Compenso del curatore 1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. [...]</p>	<p>L'articolo 137 è richiamato dall'articolo 92 e dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 279/1999 per il Commissario giudiziale.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DM 25 gennaio 2012, n. 30

Art. 1

1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:

- a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
- b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.

2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Decreto legislativo 270/1999

Art. 47 – Compensi dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza

Amministrazione straordinaria e Liquidazione coatta amministrativa



1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonché dei seguenti ulteriori criteri:

- a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;
- b) articolazione del compenso del commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri



predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;

c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.

Decreto Ministro sviluppo economico 3 novembre 2016

Art. 4 – Criteri di determinazione

1. L'ammontare del compenso è determinato tenuto conto dell'opera prestata, dell'importanza, complessità ed entità della procedura, dell'impegno prestato dal commissario giudiziale nel caso di affidamento della gestione a norma degli articoli 8, comma 1, lettera f) e 19, comma 1 del decreto legislativo n. 270/1999 e degli eventuali costi a carico della procedura ai fini dell'espletamento delle attività necessarie per la redazione della Relazione prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 270/1999.

[...]

Decreto Ministro sviluppo economico 3 novembre 2016

recante *“Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti al commissari liquidatori e al membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa al sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell'autorità' al sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.”*



		<p>Art. 28 Uso di mezzi di comunicazione elettronici</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, le parti coinvolte nella procedura, i professionisti e le autorità giudiziarie o amministrative possano eseguire attraverso mezzi di comunicazione elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, almeno le azioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) insinuazione al passivo; b) presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso; c) notifiche ai creditori; d) presentazione di contestazioni e impugnazioni.
	<p>Articolo 10 - Comunicazioni telematiche</p> <p>1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.</p> <p>2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene; b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice. <p>3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai</p>	



soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.

Art. 78 Procedimento

[...]

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata



adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

[...]

4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

Art. 104 Convocazione dei creditori

[...]

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 201 – Domanda di ammissione al passivo

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella



	<p>procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecata a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p> <p>2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. [...]</p> <p>Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121, Art. 16-bis - Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali</p>	
<p>MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE</p> <p>Art. 29 Raccolta dei dati</p>		
<p>1. Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione suddivisi per</p>	<p>Decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2012, n. 102, recante "Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione</p>	<p>Le attività di coordinamento tra il Ministero della giustizia con la Commissione UE per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati indicati nella norma sono in corso.</p>



<p>ciascun tipo di procedura, comprensivi almeno sui seguenti elementi:</p> <p>a) il numero di procedure richieste o aperte, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, e il numero di procedure che sono pendenti o concluse;</p> <p>b) la durata media delle procedure, dalla presentazione della domanda oppure dall'apertura, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, fino alla loro conclusione;</p> <p>c) il numero di procedure diverse da quelle richieste ai sensi della lettera d), suddivise per tipo di esito;</p> <p>d) il numero di domande di procedura di ristrutturazione dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura.</p> <p>2. Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti il numero di debitori che sono stati sottoposti a procedure di ristrutturazione o di insolvenza e che, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o l'apertura di tali procedure, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, hanno ottenuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II.</p> <p>3. Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti:</p> <p>a) il costo medio di ciascun tipo di procedura;</p> <p>b) i tassi medi di recupero per i creditori garantiti e per quelli non garantiti e, se del caso, per altri tipi di creditori, indicati separatamente;</p>	<p>dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24"</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



c) il numero di imprenditori che, dopo essere stati sottoposti a una procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), avviano una nuova impresa;

d) il numero dei posti di lavoro persi legati alle procedure di ristrutturazione e di insolvenza.

4. Gli Stati membri suddividono i dati di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1, e, se del caso e secondo disponibilità, i dati di cui al paragrafo 3, per:

- a) dimensioni dei debitori che non sono persone fisiche;
- b) tipo di persona, fisica o giuridica, del debitore sottoposto a procedura di ristrutturazione o insolvenza; e
- c) destinatari delle procedure che portano all'esdebitazione, ovvero se queste riguardano solo gli imprenditori o tutte le persone fisiche.

5. Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 con un metodo di campionamento che garantisca la rappresentatività dei campioni in termini di dimensioni e varietà.

6. Gli Stati membri raccolgono e aggregano i dati di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e, se del caso, al paragrafo 3, per anni di calendario completi che finiscono il 31 dicembre di ogni anno, iniziando dal primo anno di calendario completo successivo alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. I dati sono comunicati alla Commissione annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno di calendario successivo a quello per cui i dati sono raccolti, mediante il modulo per la comunicazione dei dati.



<p>7. La Commissione stabilisce il modulo per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.</p> <p>8. La Commissione pubblica sul proprio sito web, in modo accessibile e agevolmente consultabile, i dati comunicati conformemente al paragrafo 6.</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



RELAZIONE TECNICA

Con il decreto legislativo in esame si intendono emanare norme attuative per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, (c.d. *Direttiva Insolvency*), intervenendo nell'attuale contesto socio-economico con l'obiettivo di contrastare gli effetti che la crisi ha prodotto sulle imprese e risolleverare il panorama aziendale dal sovra-indebitamento inserendo, nella disciplina in tema di insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, quelle misure che nel quadro normativo europeo sono state individuate come efficaci nella risoluzione delle situazioni negative del ciclo economico con corrispondenti effetti in termini produttivi ed occupazionali.

La materia della crisi d'impresa e d'insolvenza si colloca nel recente processo italiano di riforma ed è stata oggetto del susseguirsi di interventi in tema di procedure concorsuali, che a partire dalla legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155, ha visto l'emanazione del Codice della crisi e dell'impresa (CCI) di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le cui linee direttrici hanno subito ritocchi realizzati con il decreto legislativo n. 147 del 2020 (c.d. decreto correttivo) fino ai recenti interventi attuati con il decreto legge n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, che ha, tra il resto, disposto il rinvio al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore della disciplina della disciplina dell'allerta, mentre per numerose altre norme è stata prevista la postergazione dell'entrata in vigore e, infine, con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 (artt. 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies).

In tale panorama va collocata l'altrettanto recente delega legislativa contenuta nella legge n. 53 del 2021 che, con il necessario recepimento della citata Direttiva n. 2019/1023/UE, rappresenta l'occasione per intervenire sulla riforma del diritto della crisi *in itinere*, integrando o modificando le attuali disposizioni in materia al fine di rimodulare la disciplina, dando, pertanto, piena attuazione alle pertinenti previsioni unionali.

Va segnalato che nella *Direttiva Insolvency* è nodale la collocazione degli strumenti di allerta precoce quali misure volte ad aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, mediante l'incentivazione della richiesta da parte del debitore, in una fase molto anticipata, dell'accesso ai quadri e alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili. Fondamentale è infatti la tempistica dell'avvio dei quadri di ristrutturazione, che devono appunto avvenire in modo estremamente "tempestivo", ritenendo che la crisi di impresa, se non sollecitamente affrontata, è idonea alla progressiva distruzione dei valori coinvolti nella relativa attività, in pregiudizio di tutti gli interessi in gioco; e che, per converso, un intervento quanto più tempestivo di trattazione della crisi valga, invece, rispettivamente a massimizzare e proteggere quei valori ed interessi.



Nello specifico, il presente provvedimento, si compone di **50 articoli**, articolati in due Capi:
Capo I “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” composto degli articoli da 1 a 44 e **Capo II “Disposizioni di coordinamento e abrogazione”** composto dagli articoli da 45 a 50, qui di seguito riportati, illustrando a seconda degli interventi e delle modifiche introdotte, gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

ART. 1

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Obiettivo della presente disposizione è apportare le necessarie modifiche al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di definizioni, armonizzandole con le linee di intervento realizzate con il provvedimento in esame.

In particolare vengono sostituite: alla lettera a) la definizione di “**crisi**” stabilendo che con essa si intende lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; alla lettera h) la definizione di “**gruppo di imprese**” rappresentato dall’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

Di grande importanza l’inserimento della lettera *m-bis*) che inserisce lo strumento di reazione allo stato di crisi previsto dalla Direttiva 1023/2019 dei “**quadri di ristrutturazione preventiva**” definendoli quali misure e procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, precisando inoltre, che tra i quadri di ristrutturazione non è compresa la composizione negoziata. Infatti, come indicato nelle premesse della Direttiva *de qua* la tendenza è quella di favorire metodi di risanamento o, almeno di salvataggio, di parte delle unità sane dell’impresa in difficoltà finanziaria, attraverso una preventiva ristrutturazione idonea a favorire l’accesso dei debitori a uno o più strumenti di allerta precoce, chiari e trasparenti in grado di individuare quelle situazioni che possono comportare la



probabilità di insolvenza e segnalare al debitore l'urgenza di procedere, evitando il deterioramento dei crediti ed attenuando l'impatto negativo sul settore finanziario.

Di conseguenza è necessario modificare le lettere n), o) e q) dell'articolo esaminato, sostituendo il riferimento alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste con quello ai "quadri di ristrutturazione preventiva".

Vengono poi soppresse le lettere g) e u) eliminando la definizione di grandi imprese e quella di OCRI. *La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva ed è volta, nel doveroso adeguamento all'impianto della direttiva, ad individuare gli strumenti più idonei ad incentivare il debitore a richiedere, in una fase precoce, l'accesso ai quadri, alle procedure ed alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili; la norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

ART. 2

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il presente articolo interviene sugli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendone il contenuto.

In particolare, con il *comma 1*, si sostituisce l'articolo 3, inserendo gli opportuni richiami ai nuovi strumenti inseriti dal provvedimento in esame in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa. Viene, infatti, stabilito che l'imprenditore individuale deve adottare le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, mentre l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nel dettaglio, si prevede che le misure e gli assetti di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14/2019 devono essere diretti a: 1) consentire la rilevazione precoce di possibili squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, in relazione alle peculiarità dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; 2) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme; 3) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

Rilevante il contenuto del comma 4 del citato articolo 3 che definisce, quali segnali di allarme, l'esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno trenta giorni, pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, l'esistenza di debiti verso fornitori, scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, l'esistenza di esposizioni nei confronti



delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino, complessivamente, almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni e l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dal comma 1 dell'articolo 25-*novies*.

Si segnala, infine, quanto inserito nel comma 2 che sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 concernente i doveri delle parti, dove si prevede, in particolare - in seno all'introducenda procedura di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva - che nel corso delle trattative e delle procedure indicate il debitore e i creditori debbano comportarsi secondo buona fede e correttezza. Il citato articolo 4 prosegue con l'elencazione dettagliata dei doveri sia del debitore che del creditore.

Merita, poi, di essere segnalato il contenuto del comma 3 del riformulato articolo 4, che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro, con più di quindici dipendenti, di informare, prima dell'adozione delle misure previste nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva e con comunicazione scritta trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali indicati dall'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. Si prevede che tali soggetti, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere un incontro all'imprenditore che deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, che tale consultazione si svolga con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa.

L'intervento realizzato sull'articolo 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ne prevede la sostituzione intensificando l'applicazione dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie richiesti dalle linee direttrici dell'Unione europea, con riferimento specifico alle nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati e alla vigilanza sull'osservanza dei suddetti principi da parte del presidente del tribunale, che ne assicura l'attuazione con protocolli condivisi con i giudici della sezione, ai quali è assegnata la trattazione dei quadri di ristrutturazione preventiva o delle procedure di insolvenza.

Si segnalano, da ultimo, alcune disposizioni di natura gestionale degli affari in materia, contenute nel comma 2 del nuovo articolo 5. In particolare, si evidenzia la previsione con cui si stabilisce la trattazione prioritaria delle controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei quadri di ristrutturazione preventiva o nelle procedure di insolvenza, o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice. Si evidenzia, inoltre, che il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata



dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

Il presente articolo ha carattere procedurale ed ordinamentale ed è teso all'inserimento degli opportuni richiami agli elementi di riforma introdotti dal provvedimento in esame dando efficacia agli strumenti individuati per una rilevazione tempestiva della crisi d'impresa. Le modifiche apportate all'impianto degli articoli del decreto legislativo 14 del 2019 garantiscono una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate nell'ottica del provvedimento in esame.

In considerazione di quanto evidenziato, si rappresenta che dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame apporta delle modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II del CCI, sostituendo la rubrica e ridenominandola "Accesso alle informazioni ed economicità delle procedure" e inserendo nella medesima l'art. 5-bis al decreto legislativo, nel quale è previsto che il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico pubblichino nei loro siti internet tutte le informazioni utili per consentire l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva ovvero alle procedure di insolvenza (comma 1), nonché una lista di controllo particolareggiata con risposta a quesiti e faq, che possa coadiuvare le piccole e medie imprese alla redazione dei medesimi piani. Il contenuto della lista di controllo è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (comma 2). Infine, il comma 3 contiene l'enunciazione del nuovo articolo 6 del Codice, che si occupa della materia dei crediti prededucibili, elencando i medesimi sulla base delle indicazioni già presenti nel vigente articolo, ma eliminando i riferimenti inerenti le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ed all'OCRI, sostituiti con quelli relativi agli accordi di ristrutturazione ed al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. E', infine, confermata la prededucibilità dei crediti indicati anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. Si ribadisce che *la disposizione apporta un reale beneficio all'impresa, consentendole di accedere più facilmente alle procedure stragiudiziali per intervenire precocemente sulle situazioni di emergenza e, dunque, per prevenire che lo stato di pericolo si trasformi in crisi per sfociare in insolvenza e, dunque, realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di economicità di spese procedurali e processuali. L'articolo in esame è, ad ogni modo, di carattere precettivo-ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*



ART. 4

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo 14/2019 (*comma 1*). Il nuovo articolo risponde come quello attuale al criterio dell'unitarietà delle procedure di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e di regolazione dell'insolvenza, disponendo la trattazione in un solo procedimento e che ogni domanda sopravvenuta sia riunita a quelle già pendenti secondo l'iter e le regole enunciate negli articoli 40 e 41 del Codice. Viene, altresì, fissato il principio che nel caso di presentazione di più domande, è esaminata con priorità quella che è orientata a risolvere la situazione di crisi dell'impresa ricorrendo a soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata, qualora non sia inammissibile, o il piano dalla stessa previsto, sia inadeguato al conseguimento degli obiettivi prefissati. La stessa deve indicare, in maniera espressa, le ragioni di convenienza per i creditori della soluzione prospettata e, nel caso di concordato in continuità aziendale, i motivi di assenza di pregiudizio per i medesimi. Nel caso in cui la domanda in questione non è accolta o sia inammissibile, improcedibile o revocata, il tribunale procede su istanza degli interessati all'apertura della liquidazione giudiziale.

Il comma 2 della presente norma sostituisce, invece, l'art. 8 del Codice, in relazione alla durata delle misure protettive - da adottarsi fino all'adozione dell'omologazione del piano di ristrutturazione o fino all'apertura della procedura di insolvenza - che non può superare il periodo anche non continuativo di dodici mesi, comprese eventuali proroghe o rinnovi.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e procedurale e non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 5

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La norma interviene per apportare una sostituzione lessicale all'art. 11 del CCI e, precisamente, sostituire la dizione "procedure di regolazione della crisi" con quella di "quadri di ristrutturazione" che è idonea a meglio illustrare la struttura del sistema e le nuove regole procedurali. *Pertanto, l'articolo non presenta alcun rilievo sotto il profilo finanziario.*

ART. 6

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



Con il presente articolo vengono apportate modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sostituendolo con il seguente: “*Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi*”. Si prevede, infatti, di far confluire le disposizioni contenute nel decreto legge n. 118 del 2021 con cui sono state introdotte misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale attraverso lo strumento stragiudiziale di composizione negoziata della crisi.

In tal modo si perseguono gli obiettivi di armonizzazione la disciplina interna con il diritto dell’insolvenza in ambito europeo al fine di ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali che possono ostacolare gli investimenti e l’accesso ai finanziamenti, considerato che l’Unione Europea continua a ribadire che la normativa sull’insolvenza non può più essere considerata un affare interno degli Stati membri e che, in particolare, le legislazioni degli Stati membri devono orientarsi verso un impianto strutturale univoco.

Si segnala, quindi, che con l’intervento in esame il Titolo II del decreto legislativo del 2019 n. 14 si compone dei tre Capi come di seguito illustrati.

Capo I: “Composizione negoziata della crisi” (articoli da 12 a 25 quinquies)

Art. 12

(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa)

Il presente articolo definisce l’ambito e i soggetti che sono interessati dall’istituto innovativo introdotto dal decreto in esame, che stabilisce che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni rappresentate, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Alla composizione negoziata non si applica l’articolo 38 del codice della crisi, in materia di iniziativa del pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e come tale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto)



La norma prevede quali debbano essere i requisiti ed i meccanismi di accesso alla composizione negoziata. L'imprenditore può volontariamente accedere a una piattaforma unica nazionale da ciascun sito delle camere di commercio, industria e artigianato presso i cui registri delle imprese è iscritto. Tale piattaforma fornisce all'interessato le informazioni utili per verificare le condizioni per accedere alla composizione negoziata, offrendo la possibilità di un test pratico per valutare, in via preventiva rispetto al deposito dell'istanza, le potenzialità e l'efficacia del piano di risanamento della propria impresa.

Al riguardo, si segnala che il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, le indicazioni per la redazione del predetto piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento in questione, sono stati definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato il 28 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è costituito un elenco di esperti tra gli iscritti a diversi albi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro) e per ciascuna categoria sono richiesti requisiti temporali di iscrizione agli albi e l'acquisizione di competenze professionali nel campo della ristrutturazione aziendale. Possono, altresì, essere inseriti nell'elenco sopra indicato coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Si segnala che la specifica formazione il cui possesso è condizione per l'inserimento nell'elenco degli esperti, è stata definita dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui sopra.

Per quanto riguarda il contenuto della domanda di iscrizione all'elenco citato, il professionista dovrà presentare la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti con il *curriculum vitae* e il consenso al trattamento dei dati.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è designato il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Si segnala che al responsabile spettano le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che la domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata.

L'esperto è nominato da una commissione costituita presso le predette camere di commercio ed è composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti: due magistrati designati dal presidente della



sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la rispettiva camera di commercio; due membri designati dalla stessa camera di commercio e due membri designati dal Prefetto competente per il territorio interessato. *Si evidenzia che la commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza dopo aver verificato il regolare deposito dell'istanza e che ai componenti della stessa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

Sono poi dettate le tempistiche e la modalità di rimessione dell'istanza *de qua* alla commissione e della decisione di quest'ultima sulla richiesta. Si segnala la disposizione per la quale in caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, e che decorso inutilmente tale periodo l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può riproporla.

Sono pubblicati gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono, altresì, pubblicati sul sito internet di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento o di Bolzano.

Per quanto attiene ai profili finanziari relativi alla istituzione e al funzionamento della piattaforma telematica nazionale prevista dalla presente disposizione si rimanda alla specifica autorizzazione di spesa contenuta nei commi 10 e 11 dell'articolo 3 del decreto legge n. 118 del 2021.

Art. 14

(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche di dati)

Con la presente disposizione vengono previsti i collegamenti tra la piattaforma telematica nazionale per l'operatività della composizione negoziata e le banche dati del sistema bancario e dei creditori pubblici qualificati al fine di agevolare l'esperto nella conduzione della composizione lasciando ferma la disciplina generale sul trattamento dei dati e sulle conseguenti eventuali responsabilità. Si segnala che le modalità di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia.



Si evidenzia che l'accesso ai dati attraverso la piattaforma sopraindicata debba avvenire nel rispetto della disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma, nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Al riguardo, si sottolinea che tali collegamenti potranno essere assicurati nell'ambito della specifica autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 che ha destinato per la realizzazione della stessa piattaforma, una spesa di euro 700.000 per l'anno 2022, e a decorrere dall'anno 2023 una spesa di euro 200.000 per la gestione evolutiva del sistema informatico. Si segnala, pertanto, che dall'attuazione del collegamento alle banche di dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e dell'agente di riscossione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale implementazione risulta già ricompresa nell'ambito delle attività finanziate mediante l'apposita autorizzazione di spesa, inserita all'articolo 3 sopra richiamato.

Art. 15

(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)

Con il presente articolo si consente a ciascun creditore di accedere alla piattaforma telematica nazionale e ai documenti ivi inseriti dal debitore per il buon esito delle trattative. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e in coerenza con la natura riservata della composizione negoziata, con la quale si incentiva l'imprenditore a valutare precocemente la propria situazione economico-finanziaria e le possibilità di ristrutturazione dell'impresa, l'accesso dei creditori alla documentazione inserita nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o nel corso delle trattative è subordinato al consenso di quest'ultimo. In senso del tutto analogo, anche i creditori devono prestare espresso consenso affinché l'imprenditore possa prendere visione dei documenti e dei dati che essi inseriscono nella piattaforma. *Si rappresenta che lo scambio di documentazione e dati tra imprenditore e creditori, contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, è gestito in maniera digitale attraverso i sistemi informatici elaborati all'interno del software gestionale realizzato per tale procedura. Si ribadisce, pertanto, che tutti gli adempimenti e le attività collegate alla procedura negoziata sono garantite con le risorse finanziarie indicate all'articolo 3 del D.L. 118/2021.*

Art. 16

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

Con la presente disposizione si stabiliscono le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico e i doveri sia dell'esperto che delle parti nell'ambito della trattativa negoziale, senza lesione per i



creditori e fornendo risposte ed ausilio in maniera tempestiva, leale e ispirata ai principi di buona fede e correttezza. Cardine dell'intera procedura è il rispetto dell'obbligo di riservatezza della situazione dell'imprenditore e delle iniziative assunte e programmate e delle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Nella specie, si evidenzia la disposizione che sancisce la terzietà dell'esperto rispetto a tutte le parti e che lo stesso debba agire in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, sottolineando che non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14 del 2019. Si segnala, inoltre, che l'esperto non è tenuto a deporre davanti ad alcuna autorità, giudiziaria o altra, su quanto assunto nell'esercizio delle sue funzioni. Infine, a tutela delle posizioni dei lavoratori dipendenti, vengono dettate specifiche norme a garanzia dei diritti d'informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali, qualora le determinazioni adottate per il risanamento dell'impresa abbiano riflessi sui rapporti di lavoro. Per quanto concerne la partecipazione dell'esperto alle trattative sindacali si rinvia a quanto previsto nel successivo articolo 25-ter.

La disposizione in esame è di natura precettiva e ordinamentale e detta le regole per l'instaurazione e la conduzione dei rapporti tra le parti coinvolte nella procedura stragiudiziale in esame. La stessa, pertanto, non rileva ai fini economico-finanziari non determinando alcun onere per la finanza pubblica.

Art. 17

(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

La norma disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi descrivendo le modalità tecniche di inoltro dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente da effettuarsi tramite modello standardizzato - il cui contenuto è definito con il decreto del Ministero della giustizia citato all'articolo 13, comma 2 - in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato per la situazione prospettata. Si rinvia a quanto detto all'articolo 13 menzionato riguardo al contenuto dell'istanza e alle linee di realizzazione della piattaforma, nonché per la gestione della medesima. *Si ribadisce che è compito dell'amministrazione della giustizia offrire le indicazioni teoriche e di concetto idonee alla predisposizione dei contenuti dell'istanza, al fine di meglio valutare la situazione patrimoniale dell'imprenditore nonché le linee di tutela della riservatezza dei dati inseriti nella piattaforma in esame.*

Ad ogni modo, l'articolo, al *comma 3*, elenca specificatamente i documenti necessari che l'imprenditore deve inserire nell'istanza ivi compreso il progetto di piano di risanamento, mentre al *comma 4* disciplina l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto ovvero la mancata accettazione del medesimo.

Nel *comma 5*, si stabilisce che l'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento prospettando le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata, anche alla luce delle



informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti.

Ai fini di ottimizzare le tempistiche è previsto l'inserimento di tale accettazione da parte dell'esperto nella stessa piattaforma o la comunicazione al soggetto che l'ha nominato della rinuncia all'incarico perché quest'ultimo possa procedere quanto prima alla nomina di altro esperto. Si rappresenta che l'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

È previsto per il principio di equa ripartizione e di adeguata trattazione delle cause che la nomina degli esperti avvenga secondo un meccanismo randomico di rotazione e che ciascun esperto non possa assumere più di due incarichi contemporaneamente.

Si segnala la norma contenuta nel *comma 6* per la quale entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione delle parti interessate alla procedura, possono deferire l'esperto riguardo alla sua indipendenza e riferire le osservazioni in maniera tempestiva al segretario generale di cui sopra il quale rimette la decisione finale alla commissione perché valuti la sostituzione del professionista nominato. Importante la previsione secondo la quale qualora l'esperto non ravvisi prospettive di prosecuzione per l'azienda, questi ne dà comunicazione all'imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura perché proceda all'archiviazione dello strumento negoziale intrapreso e perché si proceda ad attuare gli opportuni e necessari provvedimenti di liquidazione aziendale o di rami della stessa. Cruciale quanto previsto dal *comma 7* dell'articolo in esame che disciplina la durata dell'incarico dell'esperto stabilendo che quest'ultimo si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Tuttavia, l'incarico può essere proseguito se c'è l'accordo delle parti e nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria per la concessione di misure cautelari o di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda. Al termine dell'incarico, il professionista esperto redige la relazione conclusiva che inoltra sia all'imprenditore che al tribunale per l'eventuale cessazione degli effetti delle misure cautelari e protettive autorizzate (*comma 8*).

Di rilievo quanto disposto dal *comma 9* che stabilisce che in caso di archiviazione dell'istanza l'imprenditore non ne può presentare una nuova prima che decorra un anno dall'archiviazione, nel caso in cui l'archiviazione venga richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1, il termine indicato è ridotto a quattro mesi.

Da ultimo, va evidenziato quanto stabilito dal *comma 10* in relazione ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, prevedendo che agli stessi si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.



La disposizione in esame contiene una serie di specifiche tecniche, procedurali e metodologiche alle quali sia l'imprenditore che l'esperto e le altre parti interessate devono attenersi ai fini dell'esito favorevole e non della procedura di composizione negoziata e, stante la sua natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18 (Misure protettive); Art. 19 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

La norma di cui *all'articolo 18* è dettata a tutela del patrimonio dell'imprenditore che abbia intrapreso il percorso per risanare la sua azienda, affidandosi alla procedura di composizione negoziata *de qua*, perché i creditori non aggrediscano i suoi beni aziendali pregiudicando il progetto di ristrutturazione e prosecuzione dell'impresa. Ne consegue che, una volta presentata l'istanza di accesso alla procedura con contestuale richiesta di misure protettive - istanza pubblicata nel registro delle imprese - avvenuta la nomina dell'esperto, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dell'imprenditore né suoi beni e diritti strumentali all'attività d'impresa.

Va segnalata la disposizione in forza della quale con la medesima istanza l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori e che sono fatti salvi dalle citate misure i diritti di credito dei lavoratori secondo quanto è stabilito dalla direttiva UE 2019/1023 (*comma 3*).

È previsto, a tal proposito, che dal giorno di pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1 (*comma 4*).

Il *comma 5* dispone che i creditori non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o determinarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificare qualsiasi elemento in danno del debitore. *La disposizione, pur nel suo carattere ordinamentale, produce significativi effetti sotto il profilo giuridico. In particolare, devono essere segnalati gli obblighi di lealtà, riservatezza e collaborazione delle parti interessate, dall'imprenditore ai creditori che terzi partecipanti. Infatti, se da una parte l'imprenditore ha l'obbligo di rappresentare la propria situazione in maniera trasparente e senza arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, questi ultimi devono collaborare fattivamente per il buon esito delle trattative, soprattutto gli istituti bancari e gli intermediari finanziari che potrebbero trarre vantaggio da un non tempestivo progetto di risanamento compromesso da comportamenti inerti o da una scarsa partecipazione. Nel caso di comportamenti anomali o omissivi privi di idonea giustificazione è aperta la strada all'accertamento giudiziale, atteso che lo sfumare delle trattative e*



l'apertura di una procedura concorsuale saranno oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria e della promozione di azioni di responsabilità da parte del curatore. Sotto il profilo finanziario, pertanto, la norma è suscettibile di accelerare la definizione della situazione critica a vantaggio della prosecuzione dell'azienda o di ramo della stessa estromettendo del tutto il tribunale da un'eventuale procedura concorsuale e anzi, evitando, per quanto possibile, qualsiasi azione liquidatoria. Si realizza, pertanto, un effetto deflattivo del contenzioso e di risanamento dell'impresa che comporta un minor aggravio nei carichi di lavoro processuali e una definizione della situazione patrimoniale dell'imprenditore con maggiore soddisfazione per il medesimo e per i creditori e gli altri soggetti interessati al risanamento dell'azienda.

L'**articolo 19** detta le disposizioni di natura procedurale da seguire per la richiesta delle misure protettive e cautelari sopraindicate, prevedendo le tempistiche che l'imprenditore deve rispettare a pena di inefficacia delle stesse misure e la cancellazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata dal registro delle imprese, nonché dell'obbligo di presentazione di documenti - indicati dalla norma nello specifico tra cui si segnalano il progetto di piano di risanamento, redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare - che deve depositare per l'accesso alla predetta protezione. Il tribunale deve fissare l'udienza entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, altrimenti gli effetti delle misure protettive e/o cautelari concesse ai sensi del precedente articolo 18, comma 1, cessano i loro effetti. Le udienze sono tenute preferibilmente in videoconferenza e con nomina di ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c., qualora il giudice lo ritenga necessario.

Va segnalata la previsione per la quale il giudice che ha emesso i provvedimenti in questione, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto. Tale proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta delle misure protettive, la cui durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni.

Su istanza dell'imprenditore o di una delle parti o dell'esperto, il tribunale può sentire le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione, revocare le misure concesse o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, emettendo, a seguito di procedimento condotto ai sensi dell'art. 669-bis c.p.c., ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.

Si rappresenta la non applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile

Pertanto, si segnala la rapidità e celerità delle procedure, attraverso l'adozione del rito sommario con cui vengono adottate o revocate le misure protettive e cautelari e la considerazione che le stesse devono essere disposte solo a tutela di una situazione di pericolo suscettibile di effettivo risanamento, stante



l'interesse concreto ed attuale dell'imprenditore che necessita di essere contemperato con quello dei creditori interessati alla soddisfazione delle pretese vantate. Il ricorso alle videoconferenze, oltre a permettere l'immediatezza dei rimedi a tutela dell'imprenditore e del suo patrimonio, è strumento sperimentato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e oramai ordinariamente utilizzato nelle procedure giudiziarie civili. Il complesso delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dato buona prova di sé e - dopo l'affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori. Ma, soprattutto, gli istituti introdotti hanno consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Si rappresenta con particolare riferimento ai collegamenti da remoto che gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2022, alla Missione Giustizia- Programma giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per l'anno 2022 e di 8.661.419 per ciascuno degli anni 2023 e 2024; nonché Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti", pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2022-2024, nonché nel capitolo di bilancio 7203, "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale -Rete unitaria - della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", p.g. 8 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", pari ad euro 172.746.603 per l'anno 2022, ad euro 161.749.595 per l'anno 2023 e ad euro 108.297.194 per l'anno 2024 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi



adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20

(Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)

Con il presente articolo, è inserita, al *comma 1*, la disposizione che prevede che l'imprenditore possa dichiarare la sospensione degli obblighi disciplinati dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter del codice civile (relativi alla riduzione di capitale per perdite o di capitale sociale al di sotto del limite legale) e degli articoli 2484, primo comma, n. 4) e 2545-duodecies del codice civile (relativi alle cause di scioglimento per riduzione e perdita di capitale sociale) per il periodo intercorrente fra la pubblicazione della richiesta di cui all'articolo 17, comma 1, sino alla conclusione delle trattative o archiviazione dell'istanza di composizione della crisi.

Con il *comma 2*, infine, si prevede che nel caso in cui l'imprenditore abbia chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento, cessi a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste o ne dispone la revoca.

La finalità della presente disposizione è legata all'obiettivo di agevolare in maniera più concreta le imprese che in questo particolare momento storico si trovano a dover affrontare ingenti squilibri economico-finanziari, tali da prospettare una crisi aziendale talmente grave da mettere in pericolo la sopravvivenza della stessa impresa. La norma ha natura ordinamentale e pertanto, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 21

(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)

L'articolo in esame dispone che la gestione ordinaria e straordinaria resti in capo all'imprenditore durante il corso delle trattative, gestendo l'impresa anche quando sussiste un pericolo di insolvenza in modo da evitare di arrecare danni alla situazione economico - finanziaria dell'attività.

L'imprenditore è tenuto ad informare l'esperto per iscritto, quando compie atti di straordinaria amministrazione, nonché esegue pagamenti non coperti rispetto alle trattative di risanamento prospettate. Dall'altra parte l'esperto è tenuto a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo societario, se il compimento di alcuni atti possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative e prospettive di risanamento. Qualora l'imprenditore informi immediatamente l'esperto di aver compiuto lo stesso l'atto, nonostante la segnalazione, l'esperto può valutare nei successivi dieci giorni e, se in caso, iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, a meno che tale atto non pregiudichi i creditori in tal caso



l'iscrizione sarà obbligatoria. L'esperto, una volta iscritto il proprio dissenso, può, altresì, procedere ad una segnalazione secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 19, nel caso di concessione delle misure protettive e cautelari.

La norma è di tipo ordinamentale e procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22

(Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti)

Con il presente articolo si definiscono, al *comma 1*, le procedure autorizzatorie che il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può concedere all'imprenditore nel corso della procedura, mentre al *comma 2*, si interviene sulla disciplina della rinegoziazione dei contratti secondo buona fede ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Inoltre, si precisa che le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.

Per quanto attiene le autorizzazioni si segnala che il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, a contrarre finanziamenti prededucibili, sia l'imprenditore (*lettera a*), che la società (*lettera b*), ed anche una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 25 del presente decreto (*lettera c*). Inoltre, l'imprenditore può essere autorizzato, (*lettera d*) a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più dei suoi rami senza tuttavia che l'acquirente sia obbligato in solido al pagamento dei debiti dell'azienda acquistata insieme all'alienante – come stabilito dal comma 2 dell'articolo 2560 c.c.- soltanto se i debiti aziendali non risultano dai libri contabili obbligatori. Si evidenzia che con il richiamo esplicito all'articolo 2112 del codice civile, la norma introdotta assicura il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda a tutela dei diritti dei lavoratori disciplinata da tale disposizione del codice civile.

Al riguardo, si segnala che, in mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Inoltre, si prevede che il tribunale, se accoglie la domanda, assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Anche nell'ambito della rinegoziazione dei contratti viene inserito uno specifico riferimento a tutela dei diritti dei lavoratori, stabilendo che non si possa applicare l'introducenda disciplina alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

Da ultimo, con il *comma 3*, del presente articolo, si stabilisce il tribunale competente per le procedure indicate, individuandolo, in analogia a quanto già previsto in relazione al procedimento disciplinato



dall'articolo 27, in quello del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, precisando che si provvede in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, e che gli eventuali reclami potranno essere proposti al tribunale del cui collegio giudicante non dovrà far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento *de quo*.

La disposizione ha carattere procedurale ed ordinamentale ed è tesa a disciplinare i casi di intervento necessario del tribunale, peraltro nella quasi totalità delle ipotesi in composizione monocratica, modificando la vigente disciplina al fine di dare adeguata evidenza alle esigenze di salvaguardia della continuità aziendale, nonché garantire una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate nell'ottica del provvedimento in esame.

In considerazione di quanto evidenziato, si rappresenta che dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23
(Conclusioni delle trattative)

La disposizione in esame rappresenta il naturale perseguimento delle finalità menzionate all'articolo 12 comma 1, vale a dire l'esito dell'attività dell'esperto con le possibili soluzioni di risanamento dell'azienda prospettate all'imprenditore. Pertanto, si aprono possibili scenari all'imprenditore, secondo le possibilità di dilazionare nel tempo i suoi debiti e di continuare l'attività aziendale: questi, infatti, può concludere un contratto con uno o più creditori, circostanza che, nel caso di relazione finale con esito positivo redatta dall'esperto, produce l'accesso alle misure premiali di cui al comma 1 dell'articolo 25-*bis*; può scegliere, invece, di concludere una "convenzione in moratoria" secondo quanto disposto dall'articolo 62 del Dlvo. 14/2019 ovvero può concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324 del predetto decreto legislativo. Si rappresenta che con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza e che tale accordo, munito della sottoscrizione dei partecipanti e di quella dell'esperto, snellisce gli adempimenti di certificazione previsti attualmente e consente una definizione accelerata e stragiudiziale dell'*empasse* in cui versa l'imprenditore, con soddisfazione della sua posizione e di quella dei creditori senza le spese processuali di un'azione giudiziaria.

Inoltre, a sigillare la conclusione delle trattative l'imprenditore può richiedere l'omologazione - presso il competente tribunale - del piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57 (accordi di ristrutturazione), 60 (accordi agevolati) e 61 (accordi ad efficacia estesa). Al riguardo si segnala la



previsione per la quale la percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al sessanta per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

La procedura di omologazione è connessa ad adempimenti di natura istituzionale già ordinariamente espletati dal personale di magistratura e da quello amministrativo. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le incombenze potranno essere sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, in conclusione della procedura avviata con la richiesta dell'esperto, l'imprenditore può, in alternativa, scegliere di predisporre il piano attestato di risanamento, ovvero richiedere il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto, o, infine, richiedere l'accesso ad uno dei quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza disciplinate dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Nell'ottica, quindi, di agevolare e tutelare la posizione dell'imprenditore in crisi, gli interventi proposti consentono di offrire la possibilità di un risanamento aziendale ovvero di accedere alla liquidazione o cessione del patrimonio dell'impresa o ai quadri di ristrutturazione preventiva senza condurre alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore evitando le conseguenze negative che da tale dichiarazione possano derivare. Si segnala l'importanza dell'intervento strutturale in esame soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza del nostro panorama aziendale, al fine di preservare i diritti - sia del datore di lavoro che dei lavoratori - oltre il carattere provvisorio del sostegno economico assicurato durante l'emergenza sanitaria che ha portato alla emersione di numerose situazioni di criticità pregresse ancorchè latenti. *Si rappresenta che le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l'accesso agli istituti di allerta della crisi privilegiando la definizione in via negoziata e stragiudiziale che incide considerevolmente sui carichi di lavoro dei tribunali, diminuendo le procedure da risolvere in sede giudiziaria e limitando gli adempimenti delle cancellerie giudiziarie. La presente disposizione, pertanto, realizza effetti positivi in termini di risparmi di spesa, sebbene, allo stato, non quantificabili e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

*Art. 24
(Conservazione degli effetti)*

Con l'articolo in esame vengono disposte le norme in tema di conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale ai sensi del precedente articolo 22. Si stabilisce, infatti, al comma 1, che tali accordi conservano i propri effetti anche nel caso in cui, successivamente, intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-*bis* omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione



coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25- *sexies*.

Con il *comma 2*, si prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria, (stabilita dall'articolo 166, secondo comma, del decreto legislativo n.14/2019), gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, a condizione che siano coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Importanti le disposizioni inserite nel *comma 3* con le quali si stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono sempre soggetti alle azioni revocatorie disciplinate dagli artt. 165 e 166 del citato decreto legislativo, nel caso in cui l'esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.

Il *comma 4*, ribadisce la regola generale della responsabilità dell'imprenditore che permane in osservanza del dettato dell'articolo 2086 del codice civile per gli atti compiuti.

Con il *comma 5* si stabilisce, infine, che ai pagamenti e alle operazioni compiute successivamente alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto ed a quelli autorizzati dal tribunale non si applicano le disposizioni relative alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, come definita dal comma 3 dell'articolo 322 del sopracitato decreto legislativo 14/2019 e di bancarotta semplice come definita dall'articolo 323.

La disposizione ha natura procedurale e ordinamentale e come tale non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che le attività connesse possono essere garantite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25

(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)

Il presente articolo, con l'intento di favorire una gestione unitaria di composizione della crisi, prevede che più imprese che si trovino nelle condizioni di accedere alla composizione negoziata della crisi ed appartengano al medesimo gruppo ed abbiano tutte sede legale nel territorio dello Stato possano chiedere, con un'unica istanza, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente. A tal fine si definiscono le regole in tema di competenza territoriale per la presentazione dell'istanza (*comma 2*); di documentazione da inserire nella piattaforma telematica indicata nel precedente articolo 13 (*comma 3*); di misure protettive e cautelari (*comma 4*); di esercizio dell'attività da parte dell'esperto (*comma 5*); di partecipazione di imprese appartenenti al gruppo ancorché estranea e alla procedura di composizione negoziata (*comma 6*); di riunione procedurale in caso di presentazione di più istanze (*comma 7*); di gestione di finanziamenti in



qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza in questione in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo (*comma 8*); di stipulazione unitaria dei contratti previsti dall'articolo 23, comma 1 o di accedere separatamente o in via unitaria alle soluzioni indicate dal nominato articolo 23 (*comma 9*). *La disposizione è di natura organizzativa in quanto contempera le esigenze di più imprese la cui attività è interconnessa: la nomina di un solo esperto agevola la visione globale del flusso economico e permette di accedere ad una soluzione confacente agli interessi comuni, snellendo le attività amministrative e burocratiche e trattando il gruppo di imprese come unicum, con possibili vantaggi anche riguardo al compenso da corrispondere all'esperto. La norma, quindi, considerato quanto appena detto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività alla stessa connesse potranno essere sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*Art. 25- bis
(Misure premiali)*

L'articolo in esame disciplina una serie di misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura di composizione negoziata: si ricalca in tal modo la disciplina elaborata per le procedure alternative alla liquidazione giudiziale.

Al fine di incentivare l'utilizzo della procedura negoziale stragiudiziale, sono previsti alcuni benefici tra cui, innanzitutto, la riduzione degli interessi alla misura legale per i debiti tributari che maturano nel periodo che va dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019.

Sono previste ulteriori misure premiali sempre di tipo fiscale, volte a favorire un alleggerimento della situazione debitoria dell'imprenditore, quali:

- per quanto concerne le sanzioni tributarie per cui è prevista l'applicazione del pagamento in misura ridotta qualora questo avvenga entro un termine prestabilito, è concesso all'imprenditore il beneficio della riduzione alla misura minima (nel minimo edittale) della stessa sanzione, nel caso in cui tale termine scada dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, del presente provvedimento (*comma 2*);
- per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, le medesime sanzioni ed interessi sono ridotti della metà nelle sole ipotesi di conclusione delle trattative previste dall'articolo 23, commi 2 e 3 (*comma 3*);
- concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni e interessi non versati fino ad un massimo di 72 rate mensili, all'imprenditore che abbia presentato l'istanza, previa domanda sottoscritta anche dall'esperto che attesti la grave situazione di



difficoltà economica legata alla situazione congiunturale dell'economia nazionale. Si evidenzia che, l'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n.14 del 2019, o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza (*comma 4*);

- applicazione degli articoli 88, comma 4-ter e 101, comma 5 del D.P.R. 917/1986, dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) e c) e degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2 (*comma 5*);
- Le riduzioni delle sanzioni tributarie e degli interessi, previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, non trovano applicazione nel caso di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza (*comma 6*).

Le misure premiali in esame, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi le stesse favoriranno l'accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, sebbene allo stato non quantificabili. In aggiunta, si segnalano gli eventuali effetti positivi che la norma è suscettibile di produrre, atteso che la stessa consente la possibilità di accedere alla rateazione prima ancora dell'inizio dell'iscrizione a ruolo, attraverso l'approvazione anticipata del piano di risanamento: infatti, la dilazione nei pagamenti è in grado di garantire una maggiore sostenibilità del debito da parte dell'imprenditore e, quindi, favorire per l'Erario il recupero delle somme dovute dall'impresa.

*Art. 25- ter
(Compenso dell'esperto)*

L'articolo in esame prevede che l'ammontare del compenso dell'esperto nominato per la composizione negoziata è fissato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo una serie di scaglioni fissati in ordine crescente e rideterminato sulla base del numero dei creditori e delle parti che partecipano alle trattative (*comma 4*), ad esclusione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali (*comma 5*). Le suddette percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

Spetta comunque all'esperto un compenso di 100 euro per ogni ora di presenza risultante dal sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dallo stesso esperto, in occasione delle consultazioni con le



organizzazioni sindacali disciplinate all'articolo 16, comma 8 del menzionato decreto legislativo (*comma 5*).

Vengono, inoltre, stabiliti il limite minimo (non inferiore a 4000 euro) e massimo (non superiore a 400.000 euro) dell'importo complessivo del compenso da erogare all'esperto in relazione all'attività espletata nel corso della procedura di composizione negoziata (*comma 3*) e viene, inoltre, prevista in deroga a quanto sopra stabilito, l'erogazione di un compenso di 500 euro, nei casi in cui l'imprenditore non si presenta all'incontro con l'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziale dopo il primo incontro (*comma 8*).

Il compenso può essere aumentato in determinati casi: a) un aumento del 100% quando, successivamente alla relazione finale (di cui all'art. 17, comma 8), si concludono contratti, convenzioni e accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 (*comma 6*); b) un ulteriore incremento del 10% sull'importo determinato nel caso l'esperto sottoscriva l'accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) (*comma 7*). Si rappresenta, inoltre, che il compenso dell'esperto è liquidato dal segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed è a carico dell'imprenditore, quando non vi è accordo fra le parti e che tale compenso risulta prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (*commi 11 e 12*).

Viene previsto, infine, il rimborso delle spese necessarie per adempiere all'incarico, purchè regolarmente documentate, ad eccezione degli esborsi sostenuti per remunerare i soggetti che hanno collaborato con l'esperto (*comma 10*), nonché la possibilità di chiedere un acconto in misura non superiore a 1/3 del presunto compenso finale dopo almeno 60 gg dall'accettazione dell'incarico e tenuto conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata (*comma 13*).

Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa di questa nuova figura dell'esperto, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico dell'impresa secondo le modalità stabilite dal presente articolo, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

*Art. 25- quater
(Imprese sottosoglia)*

L'intervento attuato con il presente articolo, è diretto a disciplinare la possibilità per l'imprenditore commerciale e agricolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.lgs 14/2019, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (comma 1). L'istanza corredata di tutta la documentazione elencata all'articolo 17, comma 3, lettere a), c) d), e), f), g) e h) potrà essere presentata all'organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura



e artigianato competente territorialmente (sede legale dell'impresa). Il compito dell'esperto sarà quello di agevolare ogni forma di trattativa fra i soggetti coinvolti al fine di trovare una soluzione condivisa per il risanamento dell'azienda e il superamento della crisi in modo da soddisfare tutti gli interessi in gioco anche mediante trasferimento dell'azienda o ramo della stessa (*comma 2*).

Dopo aver visionato tutta la documentazione contabile necessaria messa a disposizione dall'imprenditore per una valutazione delle possibili alternative da adottare per superare la situazione di crisi ed individuata la soluzione più idonea, le parti potranno optare fra diverse possibilità come concludere un contratto privo di effetti per terzi, ma idoneo ad assicurare la continuità aziendale, concludere un accordo idoneo a produrre effetti sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto senza necessità dell'attestazione di cui all'articolo 25-*bis*, comma 5 del dlgs. 14/2019, proporre il concordato minore di cui all'articolo 74, chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268; proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come disciplinato dall'articolo 25-*sexies* del presente provvedimento, e in caso di impresa agricola proporre l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

L'esito di questa negoziazione viene comunicata dall'esperto al tribunale, affinché dichiarati cessati gli effetti delle misure protettive e cautelari concesse (*comma 5*). Se invece l'esito è negativo, non essendo possibile raggiungere un accordo fra le parti, allora l'imprenditore può accedere ad una delle procedure disciplinate dal presente codice (*comma 6*).

È prevista l'applicazione degli articoli 13, commi 3 e 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25-*bis*, 25-*ter*, e 25-*octies*, in quanto compatibili alla presente fattispecie (*comma 7*).

In questo caso la liquidazione del compenso dell'esperto è affidata al responsabile della composizione della crisi o al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che lo ha nominato.

*La norma in esame ha carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'onere relativo al compenso dell'esperto si rimanda alle valutazioni dell'articolo 25-*ter*, essendo lo stesso posto a carico dell'imprenditore e più in generale della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.*

*Art. 25- quinquies
(Limiti di accesso alla composizione negoziata)*

Con l'articolo in esame è stata esclusa la possibilità di accedere alla procedura di composizione negoziata all'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza dinanzi al tribunale in composizione collegiale (articolo 40 CCI) anche nelle ipotesi di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, di misure protettive, nonché di proposta di concordato



minore. Si segnala che la disposizione sopraindicata si applica anche in caso di rinuncia dell'imprenditore alle domande indicate, quando questa avviene nei quattro mesi precedenti la presentazione dell'istanza.

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale e precettivo che pone limiti all'accesso alla procedura negoziata e che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata (Art. 25 - sexies e Art. 25- septies)

Art. 25 -sexies

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

L'articolo in esame disciplina l'istituto del concordato semplificato, alternativo alle procedure concorsuali, nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda, a condizione che l'esperto nella relazione finale dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, non sono praticabili.

Tale istituto prevede la possibilità di presentazione da parte dell'imprenditore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, di una proposta di concordato per la cessione di beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39, con la possibilità di prevedere una suddivisione dei creditori in classi (*comma 1*). L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso comunicato al pubblico ministero e viene immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede (*comma 2*).

Il tribunale, valutata l'ammissibilità di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, nomina un ausiliario, ai sensi dell'articolo 68 del c.p.c. e ordina al debitore di comunicare a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato, la proposta di concordato unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione dell'esperto.

All'ausiliario si applicano le norme del D.L.gs. 159/2011 in materia di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico e di vigilanza previste per l'amministratore giudiziario (artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2) (*comma 3*). Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario, ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. In ossequio



del principio di tutela dei propri diritti ed interessi, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione con costituzione presso la cancelleria del tribunale entro 10 giorni dalla data dell'udienza (*comma 4*).

Il tribunale omologa la proposta di concordato quando ritiene che la stessa non possa arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare o che comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore e provvede, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, pubblicato e comunicato alle parti, che possono proporre reclamo entro trenta giorni alla corte d'appello e ricorribile in cassazione avverso la decisione della corte d'appello (*comma 5 e 6*).

Sono applicabili in quanto compatibili tutte le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale, si ritiene che gli stessi siano posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi d'impresa, secondo le modalità già stabilite dal decreto legislativo n. 14 del 2019, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

*Art. 25- septies
(Disciplina della liquidazione del patrimonio)*

Il presente articolo prevede, al *comma 1*, che per la liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta del concordato semplificato per cessione dei beni, prevista dall'articolo 25-*sexies* del Dlgs 14/2019 del presente decreto, venga nominato un liquidatore, con applicazione delle norme dell'articolo 114 sempre del D.lgs. 14 del 2019 in quanto compatibili. Al *comma 2* viene, inoltre, stabilito che il liquidatore giudiziale - nel caso di un'offerta presentata da un soggetto già individuato nel piano di liquidazione avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda, ramo d'azienda e specifici beni, anche prima dell'omologazione - può dare esecuzione all'offerta e alla vendita nei termini stabiliti dagli articoli da 2919 a 2929 del codice civile, qualora abbia accertato che sul mercato non potranno trovarsi soluzioni migliori per uscire dalla crisi aziendale che grava sulla stessa impresa. Mentre con il *comma 3* si evidenzia che, quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima dell'omologazione, sarà cura dell'ausiliario dare esecuzione all'offerta con le stesse modalità descritte al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e procedurale e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricalcando peraltro la normativa già esistente.



Capo III: Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (Art. 25 – octies; Art. 25 – novies; Art. 25 – decies e Art. 25 – undecies)

*Art. 25 - octies
(Segnalazione dell'organo di controllo)*

Con il presente articolo si prevede la possibilità per l'organo societario di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Tale segnalazione deve essere motivata e deve essere fissato un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l'organo amministrativo debba riferire quale iniziativa intenda intraprendere. Si sottolinea che tale segnalazione è valutata ai fini dell'esonero o attenuazione della responsabilità dell'organo di controllo secondo quanto previsto dall'articolo 2407 c.c.

Dall'attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza, stante la natura ordinamentale. Gli adempimenti correlati alla citata segnalazione possono rientrare fra le attività proprie dell'organo di controllo societario, che è tenuto oltre a far emergere le situazioni di crisi dell'impresa a livello economico e finanziario, ad aiutare l'imprenditore ad attivare ogni strumento utile a risanare l'impresa e a farla sopravvivere nell'attuale mercato concorrenziale colpito dalla grave crisi economica anche a seguito del protrarsi degli effetti negativi dovuti alla diffusione dell'epidemia Sars- Covid 19.

*Art. 25 - novies
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)*

L'articolo in esame introduce meccanismi di allerta precoce tramite i quali l'impresa che raggiunge una determinata esposizione debitoria nei confronti dei creditori pubblici qualificati – INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione – viene da questi ultimi avvisata dell'esistenza del debito e della possibilità di fare ricorso alla composizione negoziata per risolvere l'eventuale stato di crisi in cui potrebbe trovarsi. La segnalazione è inviata all'imprenditore e, se esistente, all'organo di controllo (con la precisazione che, in caso di organo collegiale, la segnalazione è inviata al presidente del collegio sindacale) e mira a stimolare la singola impresa affinché si attivi tempestivamente per verificare le cause dei propri inadempimenti e per porvi rimedio con gli strumenti disciplinati dal decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Il *primo comma* determina l'ammontare dei debiti superato il quale sorge l'obbligo di segnalazione prevedendo soglie distinte per i crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto



nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quelli dell'agenzia delle entrate, per IVA non riscossa e, infine, per quelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il *secondo comma* stabilisce il termine entro il quale le segnalazioni vanno fatte e il *terzo comma* prevede che la segnalazione deve far presente all'impresa debitrice la possibilità di fare ricorso alla composizione negoziata di cui al citato decreto-legge n. 118 del 2021 se ne ricorrono i presupposti.

Il *quarto comma* disciplina il periodo a partire dal quale vanno compute le esposizioni debitorie rilevanti ai fini della segnalazione, e dunque il periodo a partire dal quale scatta l'obbligo di segnalazione, individuandolo nel primo trimestre del 2022 per l'Agenzia delle entrate, nel 1° gennaio 2022 per l'INPS e per l'INAIL e nel 1° luglio 2022 per l'agente della riscossione. La diversa decorrenza stabilita per l'Agenzia delle entrate-Riscossione si giustifica in ragione dei tempi presumibilmente necessari per realizzare le misure organizzative idonee all'invio delle segnalazioni.

La disposizione ha natura procedurale e si limita a disciplinare le soglie di debito per il quale scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei suddetti creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione) nonché le tempistiche afferenti alla procedura di segnalazione e la decorrenza del meccanismo descritto. Pertanto, dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25-decies

(Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari)

Il presente articolo prevede che banche e intermediari finanziari, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenuti a comunicare anche agli organi di controllo societari, se esistenti, variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti già notiziate al cliente.

Si tratta di disposizioni ordinamentale volte a valorizzare le informazioni detenuti dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziarie al fine di agevolare le operazioni di controllo di competenza dei relativi organi di controllo che saranno in grado di intervenire con la massima tempestività in presenza di fattori di criticità non appena rilevati.

Art. 25-undecies

(Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici)



L'articolo in esame con il *primo comma*, inserisce nella piattaforma di cui all'articolo 13, uno strumento di diagnosi precoce che consente attraverso un *software* gratuito all'imprenditore, di qualsiasi dimensione, di verificare la sostenibilità del debito complessivamente accumulato.

Il *secondo comma* prevede, in presenza di indebitamenti non consistenti - vale a dire non superiori a complessivi trentamila euro - l'elaborazione automatica di un piano di rateizzazione. Tale piano è comunicato dall'imprenditore ai creditori e, ove nessuno manifesti il proprio dissenso nei successivi trenta giorni, diviene vincolante per tutti con conseguente esdebitazione della piccola impresa (che, adempiendo al piano, ristruttura il proprio debito).

Si segnala che sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali, anche qualora il piano si intenda approvato e venga eseguito nelle modalità e con la tempistica indicata.

Il *terzo comma* demanda ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la configurazione del programma informatico, l'individuazione delle informazioni e dei dati da inserire al suo interno per la verifica di sostenibilità del debito e per la predisposizione del piano automatico di ristrutturazione comprendente gli interessi applicabili ai crediti rateizzati, le specifiche tecniche necessarie per il suo funzionamento. *Si rappresenta che il programma informatico predisposto a titolo gratuito per gli imprenditori che non superano i trentamila euro realizza uno strumento pratico ed operativo per elaborare il piano di risanamento e consentire una definizione ancora più accelerata della crisi, consentendo di avere chiarezza della situazione debitoria ed approntare le soluzioni più opportune a garantire la celerità delle liquidazioni. Pertanto, rientrando tale applicativo nella gestione evolutiva del sistema informatico della menzionata piattaforma, si assicura che gli adempimenti collegati alle attività di predisposizione e perfezionamento del programma informatico saranno assolti attraverso le risorse finanziarie indicate al predetto articolo 3, commi 10 e 11 del D.L. 118/2021.*

ART. 7

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si apportano le modifiche ritenute opportune alla Parte Prima, Titolo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendo dopo l'articolo 25-undecies, con "Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza" le parole "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza".



La norma ha carattere ordinamentale e realizza un intervento armonizzativo rispetto agli allineamenti della materia operati con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 8

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilendo che può essere ammesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana l'imprenditore il cui centro degli interessi principali è all'estero anche se è stata aperta analogo procedura all'estero. Al riguardo si precisa che il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza.

La norma ha carattere ordinamentale e si pone l'intento di allineare la disposizione ai nuovi strumenti dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui si è già parlato nei precedenti articoli del presente provvedimento, e pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si apportano le opportune modifiche agli articoli 27, 28 e 30, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, inseriti nel Capo II del Titolo III della Parte Prima, sostituendo ove ricorrano le parole "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza" con le parole "Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza".

La disposizione ha carattere ordinamentale realizzando un processo di modifica sia letterale che di contenuto necessario per l'armonizzazione ai principi unionali compiuta con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 10

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e

ART. 11 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



Gli articoli in esame intervengono sul Capo IV del Titolo III, della Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, modificandone *in primis* le rubriche del medesimo Capo IV (articolo 10) e della Sezione I (articolo 11), e successivamente, nell'articolo 37, nonché negli articoli 38 e 39 del citato decreto 14/2019, come sostituiti dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 147 del 2020, sostituendo ovunque ricorrano le parole "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza" con le parole "Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza".

Le presenti disposizioni hanno natura ordinamentale e si pongono l'intento di intervenire nelle citate norme con gli opportuni richiami al nuovo strumento regolatorio della crisi d'impresa e d'insolvenza consistente nei quadri di ristrutturazione preventiva trattato nei precedenti articoli del presente provvedimento, e pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il presente articolo, al *comma 1*, prevede la modifica della rubrica della Sezione seconda del Capo IV del Titolo III, della Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendola con la seguente: "Procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale".

Con il *comma 2* si sostituisce l'articolo 40 del citato decreto legislativo 14/2019, prevedendo un procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale e realizzando la necessaria armonizzazione della disciplina di tali procedure con quella del concordato preventivo in continuità aziendale, come modificata a seguito del recepimento dei principi della Direttiva 1023/2019. Si segnalano le principali caratteristiche del procedimento unitario in esame che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale e che prevede, contestualmente al deposito, la pubblicazione degli accordi di ristrutturazione nel registro delle imprese nel caso di accesso ad un giudizio di omologazione degli stessi che acquistano efficacia dal giorno della loro pubblicazione. Si rappresenta la possibilità per il tribunale di procedere alla nomina del commissario giudiziale o confermare quello già nominato e per il debitore di poter stare in giudizio personalmente nei procedimenti di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

In tema di notificazione va evidenziato il contenuto dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 40 citato. In particolare, si prevede che quando la domanda è proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero



dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. Nel caso in cui predetta notifica non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 del decreto legislativo n. 14 del 2019, stabilendo che la notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Viceversa nel caso in cui l'impossibilità di notificare non sia imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Da ultimo, quando non si può procedere in alcuna delle predette modalità, la notifica si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso l'ultima residenza conosciuta, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso, precisando che per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, la notizia del deposito avviene anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Di rilievo le previsioni contenute nel comma 9 che stabilisce che in pendenza di un procedimento di accesso a un quadro di ristrutturazione anche la domanda di apertura della liquidazione giudiziale verrà inclusa nel medesimo procedimento fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, e che il tribunale anche d'ufficio, riunirà al procedimento pendente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta separatamente.

Analogo procedimento di riunione è previsto con il comma 10 in caso di pendenza dell'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da un soggetto diverso dal debitore, per il quale si stabilisce che la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva sia proposta nel medesimo procedimento, a pena di inammissibilità, entro la prima udienza e non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del primo procedimento.

Con il *comma 3*, si interviene sull'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevedendo nell'ipotesi di rinuncia alla domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, l'estinzione del procedimento, salvaguardando l'eventuale volontà di prosecuzione manifestata da parte degli intervenuti o dal pubblico ministero, che potrà in ogni caso rinunciare alla domanda.

Il *comma 4* provvede alla sostituzione dell'articolo 44 del decreto n. 14 del 2019, in tema di concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva, stabilendo che nel caso di attivazione del procedimento unitario da parte del debitore con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare (c.d. concordato con riserva o in bianco) vengono fissati con decreto del tribunale: i tempi per il deposito del piano di concordato o della domanda di



omologazione degli accordi di ristrutturazione e la relativa documentazione a corredo e gli ulteriori adempimenti necessari per la corretta conclusione dell'iter procedurale.

Si segnala quanto previsto nella lettera d) del comma 1 del citato articolo 44 con il quale il tribunale ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza dei termini fissati con lo stesso articolo 44.

Con il *comma 5* si modifica l'articolo 46 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con interventi di tipo lessicale e di precisazione interpretativa.

Il *comma 6* procede alla sostituzione dell'articolo 47 del predetto decreto legislativo 14 del 2019, stabilendo che il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica l'ammissibilità della proposta di concordato e la fattibilità del piano, valutando in maniera differenziata a seconda che si tratti di concordato liquidatorio, e di concordato in continuità aziendale.

In particolare, nel caso di concordato liquidatorio la valutazione è basata sulla verifica dell'ammissibilità della proposta e fattibilità del piano da intendersi quale non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre nel concordato in continuità aziendale, verte sulla ritualità della proposta e sull'idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali.

Una volta superata la fase sopra descritta si procede alla nomina del giudice delegato o del commissario giudiziale con decreto del tribunale, stabilendo le modalità di partecipazione al voto dei creditori anche con modalità informatiche messe a disposizione da soggetti terzi al fine di assicurare l'efficacia della procedura, fissando un termine perentorio per l'ulteriore deposito di una somma aggiuntiva rispetto a quella già versata ai sensi della previsione contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 44 da parte del debitore nella cancelleria del tribunale nelle due percentuali determinate dal tribunale, nella misura del 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero nella misura non inferiore al 20% di tali spese.

Si segnala la disposizione per la quale il tribunale dichiara inammissibile la proposta con decreto motivato (reclamabile dinanzi alla Corte di appello che provvede in camera di consiglio con decreto motivato) una volta accertata la mancanza delle condizioni sopraindicate, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, disponendo l'apertura della liquidazione giudiziale con sentenza quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

Con il *comma 7* si sostituisce l'articolo 48 che in relazione alla procedura di omologazione sempre seguendo il principio della unitarietà delle procedure disciplina sia quella del concordato preventivo che quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti, trattando le modalità di opposizione al contenuto delle



due diverse procedure di omologazione e confermando che, la mancata omologazione delle procedure in esame, determina l'apertura della liquidazione giudiziale.

In particolare, si segnala che, superate le eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti che devono essere proposte perentoriamente almeno dieci giorni prima dell'udienza, l'omologazione con sentenza del concordato in continuità aziendale viene disposta dal tribunale, una volta assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, del dl.vo 14 del 2019, anche delegando uno dei componenti del collegio.

Si segnala la possibilità per i creditori e ogni altro interessato di proporre opposizione all'omologazione richiesta con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

Con riferimento all'efficacia della sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione, si segnala che la stessa decorre dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile, mentre nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso di mancata omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il tribunale dichiara, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, con sentenza, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il *comma 8*, contiene l'opportuna modifica dell'articolo 49 del d.lvo 14/2019 con il riferimento inserito nel comma 1 al "quadro di ristrutturazione preventiva" in luogo della "procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza", mentre il *comma 9* opera il necessario corretto riferimento nell'articolo 50, ai commi 6,7 e 8 dell'articolo 40 come sostituito dal presente provvedimento.

Con il *comma 10* si interviene sull'articolo 51, sia inserendo il riferimento al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione nell'ambito della disciplina del reclamo avanti la corte di appello e nel ricorso in cassazione, sia sostituendo il comma 14 al fine di rendere applicabile, in quanto compatibile, l'articolo 52 del ciatto decreto n. 14 del 2019, nel caso in cui il ricorso sia promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.

Da ultimo con l'intervento contenuto nel *comma 11*, si inserisce, con l'introduzione del comma *5-bis*, la previsione secondo la quale la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del



concordato preventivo in continuità aziendale, riconoscendo al medesimo reclamante il risarcimento del danno.

La disposizione in esame è tesa a sviluppare le regole che sorreggono il procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, apportando le opportune integrazioni di natura ordianamentale e procedurale in materia rispetto alla vigente disciplina, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo vengono sostituiti gli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di applicazione di misure cautelari e protettive adottate dal tribunale su istanza di parte, nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

In particolare, si evidenzia, che, con il *comma 1* si interviene sull'articolo 54, quanto alle misure cautelari stabilendo che le stesse possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese e tenendo conto delle misure cautelare e protettive eventualmente già disposte. Altrettanto rilevante è la disposizione per la quale i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa del debitore che fatto richiesta delle misure in esame nella domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese. Rimangono sospese le prescrizioni, non si verificano le decadenze e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, dalla data sopraindicata. Inoltre, il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza.

Si prevede, inoltre, che le richieste di applicazione di misure protettive possano essere presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione compresi quelli ad efficacia estesa.

Con ulteriori disposizioni si stabilisce che le misure protettive conservano efficacia anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva



diversa da quella indicata nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 14 del 2019 purchè effettuata prima che scadano i termini fissati dal giudice nell'articolo sopraindicato. Si segnala l'esclusione dei diritti di credito dei lavoratori dal novero delle misure protettive che possono essere richieste dal debitore.

Il comma 2 interviene sull'articolo 55 del decreto legislativo n. 14 del 2019, riscrivendo le disposizioni che regolano il procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive indicate nel citato articolo 54, a cominciare dalla designazione del magistrato cui è affidata la trattazione, proseguendo con l'individuazione degli adempimenti previsti per il corretto svolgimento dello stesso e le relative tempistiche.

Si segnala la natura procedurale delle disposizioni esaminate, volte a definire in maniera più puntuale la disciplina e l'efficacia delle misure cautelari e protettive nell'ambito dei diversi istituti previsti per contrastare le crisi imprenditoriali nel rispetto dei principi e delle linee guida dettati dalla normativa unionale. Dall'attuazione delle disposizioni previste non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti correlati alla loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 14

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Nell'ottica perseguita dal provvedimento di anticipare l'emersione delle situazioni di crisi e trovare una celere soluzione alle stesse, la denominazione della rubrica della Sezione I del citato Titolo IV - Capo I del D.L.gs. 14/2019 è sostituita e rinominata "Piano attestato di risanamento". *Si rappresenta il carattere ordinamentale della disposizione in esame ed in quanto tale si rappresenta che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Parimenti, sono apportate modifiche ad alcuni articoli della Sezione II del medesimo Titolo IV - Capo I - con l'art. 15, che vengono di seguito illustrate.

ART. 15

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il primo intervento concerne la sostituzione della denominazione della rubrica della citata Sezione II,



che viene rinominata “Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi” con modifiche lessicali all’art. 57 del D.Lgs 14/2019 , dove al comma 4 è soppressa la parola “economica” in relazione alla fattibilità del piano attestato di risanamento ed all’art. 63 è modificata la rubrica, con l’aggiunta della dizione “tributari” riferita ai crediti tributari e contributivi. Al comma 2, settimo periodo dello stesso articolo, come modificato dall’articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sempre in relazione al risanamento dei crediti tributari e contributivi, è soppresso il riferimento agli effetti della sentenza, non reclamata, di omologazione degli accordi o del piano di ristrutturazione ed è ugualmente soppressa la parola “fiscale”. Viene, invece, espresso il riferimento all’introducendo *comma 2-bis* dell’art. 63, con il quale, per agevolare ed accelerare la composizione della crisi a favore dell’imprenditore, è disposto che il tribunale omologhi gli accordi di ristrutturazione anche senza l’adesione ai predetti da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Ciò quando: 1) L’adesione di tali creditori privilegiati sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui agli artt. 57, co. 1 e 60, co. 1 (per la conclusione degli accordi di ristrutturazione in misura ordinaria e in misura agevolata); 2) La proposta di soddisfacimento dell’amministrazione e/o dell’ente sia conveniente rispetto alla soluzione della liquidazione dell’impresa, alla luce anche di quanto descritto nella relazione dell’esperto. *La soluzione prospettata dalle norme in esame, non appare suscettibile di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi la stessa favorirà la conclusione degli accordi e la formalizzazione del piano assestato di risanamento producendo altresì effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, in quanto l’organo giudiziario per omologare quanto sopra, non sarà vincolato all’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali ed assistenziali, ma potrà procedere direttamente, valutando le conclusioni contenute nella relazione del professionista indipendente che ha condotto le trattative, se le stesse si rivelino favorevoli per le casse dell’Erario.*

Si rappresenta, a questo punto, la necessaria introduzione al decreto legislativo 14/2019 di un Capo ulteriore, vale a dire il **Capo I-bis**, al Titolo IV della Parte Prima, proprio per dettare le regole da seguire ai fini del conseguimento dell’omologazione del sopracitato Piano di ristrutturazione concordato tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori, attraverso le previsioni contenute nei nuovi articoli *64-bis* e *64-ter* del CCI.

ART. 16

(Inserimento del Capo I-bis del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione introduce l’art. *64-bis* del decreto legislativo 14/2019 ed integra quanto già disposto all’articolo precedente (art. 64 CCI) relativo all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, in quanto



con la norma in esame viene prevista la possibilità di soddisfacimento dei creditori secondo la divisione dei medesimi in classi, sulla base della loro posizione giuridica e di interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche derogando ad alcune disposizioni precettive del codice civile relative, ad esempio, alla responsabilità patrimoniale o al concorso di creditori e cause di prelazione etc. Ciò sempre se vi sia il preventivo accordo di tutti i creditori. Vengono, quindi, dettate le fasi del procedimento di omologazione, con scansione di termini e descrizione di modalità e con il deposito della relazione del professionista indipendente necessaria ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il decreto del tribunale che accoglie il ricorso dell'imprenditore contiene la nomina di un giudice delegato a vigilare sul procedimento e nomina oppure conferma la nomina del commissario giudiziale. L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa esercitandola nel prevalente interesse dei creditori ed informa il giudice o il commissario degli atti di straordinaria amministrazione, nonché di pagamenti che non siano coerenti con il piano di ristrutturazione che, qualora non ritenuti tali, sono segnalati all'organo di controllo. In caso di esecuzione degli atti suddetti senza attendere le decisioni dell'organo di controllo, l'autorità vigilante riferisce immediatamente al tribunale per le conseguenze dettate dall'art. 106 CCI, vale a dire quelle collegate alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore. Da segnalare la previsione contenuta nel comma 8 dell'articolo in esame, relativa alla circostanza che in caso di dissenso sul piano di ristrutturazione da parte di un creditore, il tribunale omologherà lo stesso la proposta presentata dall'imprenditore e dagli altri creditori, allorché risulti dalla valutazione della stessa che il creditore risulti soddisfatto in misura non minore rispetto alla previsione dell'eventuale liquidazione giudiziale. *Questa soluzione è in linea con l'intento deflattivo del contenzioso e coerente con la prospettiva di una definizione tempestiva ed efficace della crisi dell'impresa. La disposizione nel suo complesso ha un carattere ordinamentale e precettivo e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.*

Il nuovo art. 64-ter, al contrario, prevede che, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione da parte di tutte le classi dei creditori, entro 15 giorni dal deposito della relazione da parte del commissario giudiziale, il debitore se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione, può, altresì, formulare una proposta di concordato preventivo e chiedere i provvedimenti seguenti relativi all'ammissibilità allo stesso concordato ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 14/2019. La domanda di concordato preventivo, al di fuori del caso sopra previsto, può essere formulata in ogni momento, ma i termini per l'approvazione della proposta sono ridotti della metà. Viceversa, il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla presentando a sua volta, per l'omologazione, una proposta di piano di ristrutturazione finché non sono iniziate le operazioni di voto. Poiché si tratta di adempimenti già previsti dal CCI, che non esulano dall'ordinaria attività dell'esperto, *si ritiene che l'intervento del professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa non sia*



suscettibile, sia per quanto riguarda l'art. 64-bis che l'art. 64-ter, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di figura professionale scelta dal debitore e il cui costo è totalmente a carico dell'imprenditore, anche non commerciale. Per il resto i compiti del commissario giudiziale nonché quelli dell'autorità giudiziaria sono di natura istituzionale e non comportano alcun aggravio di oneri per la finanza pubblica.

ART. 17

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si interviene sull'articolo 70, comma 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, eliminando la parola «economica».

La disposizione ha natura ordinamentale in quanto è tesa ad un allineamento testuale rispetto agli intenti della riforma in atto e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 18

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame interviene sulla disciplina del concordato minore al fine di porre lo strumento in rapporto con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per allineare le disposizioni a quanto richiesto dalla direttiva unionale. Innanzitutto, il comma 1, modifica l'art. 78 comma 2, lett. c) ed il comma 4, CCI, prevedendo che i creditori possano far pervenire all'O.C.C. l'adesione alla proposta di concordato, oltre che a mezzo posta certificata anche attraverso altro recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Con il comma 2 del presente articolo si interviene sull'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, eliminando la parola «economica».

L'articolo introduce norme di carattere ordinamentale che sono dirette ad allineare la disciplina del concordato minore e del concordato preventivo in continuità aziendale, agevolando il compito dell'organismo di composizione della crisi e allineando la normativa nazionale a quella europea. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del CCI.



ART. 19

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione esaminata, innanzitutto, contiene la modifica della denominazione della rubrica della Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del CCI che viene rinominata “Finalità e contenuti del concordato preventivo” (*comma 1*) e sostituisce interamente l’*art. 84* del D.Lgs. 14/2019 (*comma 2*) evidenziando, per l’appunto, le finalità del concordato preventivo che è quella del soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l’attribuzione delle attività ad altri soggetti subentranti al debitore, o, comunque, in qualsiasi altra forma sia possibile. Ciò che preme è conservare la prosecuzione dell’azienda attraverso la gestione diretta dell’imprenditore o indiretta, quindi – secondo il piano di ristrutturazione predisposto – anche attraverso la cessione, l’usufrutto, il conferimento dell’azienda in una o più società etc., tutelando l’interesse dei creditori e conservando i posti di lavoro.

Nel concordato in continuità aziendale, che come appena detto è fortemente incentivato dalla nuova disciplina, si punta al recupero della capacità dell’impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato, e a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura anche non prevalente dal ricavato dei proventi che derivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale diretta o indiretta. Ciò al contrario di quanto avviene nel concordato con liquidazione del patrimonio nel quale si prevede l’apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento di presentazione della domanda, assicurando, in tal modo, il soddisfacimento dei creditori chirografari e privilegiati in misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei loro crediti. Tali risorse sono apportate dai soci a qualunque titolo senza obbligo di restituzione, delle quali il piano di ristrutturazione prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori e possono essere distribuite anche in deroga alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.

Quando, invece, il piano preveda la liquidazione del patrimonio o la cessione dell’azienda e non sia stato individuato l’offerente, viene nominato dall’autorità giudiziaria un liquidatore che può avvalersi di professionisti specializzati del settore interessato. Se l’offerente è individuato dal debitore e, in caso di affitto dell’azienda o di trasferimento in suo favore, il commissario giudiziale si assicura che questa sia la migliore delle soluzioni rispetto a quelle presenti sul mercato.

La disposizione in esame, incentivando la soluzione che permette la prosecuzione dell’attività aziendale, salvaguarda le posizioni sia dei creditori che del debitore sia di coloro che vantano crediti da lavoro dipendente, la cui tutela rimane prioritaria anche a livello contributivo ed assistenziale, rimanendo salvaguardati i loro diritti sebbene l’imprenditore sia incapiente e non in grado di versare le previste contribuzioni.



Sul piano economico-finanziario si segnala che tanto nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale che nel caso di concordato preventivo con liquidazione del patrimonio, i compiti affidati agli esperti che coadiuvano ed assistono la procedura sono definiti istituzionalmente e i loro compensi rimangono a carico della procedura stessa e vengono corrisposti dallo stesso debitore/imprenditore che procede direttamente o indirettamente nell'attività d'impresa (tramite anche i suoi cessionari a qualsiasi titolo previsti) o i suddetti compensi sono prededucibili dalla massa attiva dell'azienda (v. art. 6), pertanto, la disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il *comma 3* del presente articolo sostituisce invece l'*art. 85 del CCI*, che invece di declinare i presupposti per l'accesso al concordato del codice attuale, prevede, ora, i principi di suddivisione in classi dei creditori. E' sancito, *in primis*, il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse; si ribadisce l'obbligatorietà delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali; ed è istituita, per il concordato in continuità aziendale, l'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori privilegiati se il loro pagamento è previsto entro determinati termini, e gli stessi vengono considerati parti interessate dal piano, con conseguente diritto di voto, circostanza nuova per l'ordinamento italiano e allineata alle regole inerenti la ristrutturazione trasversale richiesta dal diritto unionale.

Il *comma 4* dell'articolo in esame contiene, inoltre, la sostituzione dell'*art. 86 del CCI* relativo all'ipotesi di moratoria dei crediti muniti di garanzia reale (privilegio, pegno e ipoteca), salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui sussiste una causa di prelazione. Anche la modifica in esame contiene una previsione a tutela dei crediti di lavoro fissando fino a sei mesi la possibilità di dilazionarne il pagamento. Il *comma 5* della presente norma riscrive il contenuto del piano di concordato, sostituendo il vigente *art. 87 del decreto legislativo 14/2019*. Nella domanda, il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale e deposita anche la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di previsione di continuità aziendale, l'attestazione che il piano è atto a superare l'insolvenza del debitore e a soddisfare i creditori in maniera più consona rispetto ad una eventuale ipotesi liquidatoria.

Al *comma 6*, sono apportate modifiche all'*art. 88 del CCI*, come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al fine di circoscrivere la portata della norma in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità aziendale e per introdurre il *comma 2-bis* in cui è previsto che il tribunale proceda all'omologazione del concordato anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Per tale motivo ci si riporta alle considerazioni effettuate riguardo al predetto art. 63.

Infine, il *comma 7* interviene per apportare modifiche ai commi 4 e 5 dell'*art. 90 del CCI*, per raccordare i riferimenti all'articolo 87 modificato e per sostituire i riferimenti al procedimento di allerta e di



composizione assistita della crisi, abrogati con la sostituzione del Titolo II, con la composizione negoziata disciplinata dall'articolo 13.

Le modifiche e integrazioni apportate nei commi appena descritti sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza all'opzione di continuità aziendale e favorendo, per quanto possibile, lo slittamento del pagamento dei crediti, soprattutto i privilegiati, per offrire all'imprenditore la possibilità di condurre a buon fine il piano di risanamento attestato dal professionista incaricato. Si ribadisce che le spese legate al compenso dell'esperto in questione, sono poste a carico della procedura e sono prededucibili dalla massa dell'attivo, pertanto la disposizione trattata non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 92 del CCI, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante norme sul commissario giudiziale, al quale si applicano le norme relative alla sostituzione del curatore, nonché dispone che il predetto commissario vigili sull'attività del debitore, anche fornendo assistenza a quest'ultimo nel condurre le trattative con i creditori e per la predisposizione del piano assistito nell'ambito del concordato preventivo in continuità aziendale. *Si tratta di profili precettivi che perfezionano e sostanziano i compiti precipui ed istituzionali del commissario giudiziale al quale continua ad applicarsi la normativa della liquidazione dei compensi del curatore come già avviene nel codice vigente. Pertanto, sotto il profilo finanziario, si evidenzia che la norma non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

ART. 21

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo interviene inserendo l'*art. 94-bis del CCI* per disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore riguardo ai contratti pendenti e in corso di esecuzione, mentre si stanno svolgendo le trattative del concordato in continuità aziendale. A tale proposito, viene sancito che i creditori non possono unilateralmente rifiutarne l'esecuzione o risolvere i suddetti contratti né anticipare la loro scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore perché è stata presentata domanda di accesso alla procedura di concordato in continuità aziendale né, in caso di concessione di misure protettive, possono optare per le soluzioni sopra indicate a seguito del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla domanda di accesso al concordato in continuità aziendale.



Infine, si è previsto un intervento *sull'art. 100 CCI*, con una precisazione lessicale in relazione al pagamento stipendiale dei lavoratori addetti all'attività aziendale di cui si prevede la continuazione, specificando che il pagamento delle retribuzioni pregresse maturate e non corrisposte anche dopo l'accesso alla procedura di concordato come già previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, deve avvenire sulla base delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti, *in toto* considerate.

Le modifiche e integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza all'opzione di continuità aziendale e favorendo lo slittamento del pagamento dei crediti per offrire all'imprenditore la possibilità di condurre a buon fine il piano di risanamento formulato nel corso della procedura di concordato per continuità aziendale. Le disposizioni, quindi, non presentano profili onerosi per la finanza pubblica.

ART. 22

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione, *al comma 1*, riprende il dettato dell'art. 78 per quanto concerne le modalità di comunicazione degli atti e documenti anche ai creditori che devono aderire al piano concordato e che si trovino in Stati esteri, prevedendo di integrare le stesse con mezzi telematici. Pertanto, *all'art. 104, comma 2*, è previsto che i creditori, oltre all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, possono indicare un recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il *comma 2* apporta correzioni *all'art. 106*, al fine di adeguare la disposizione alle modifiche apportate all'articolo 47 (comma 2) e correggere un errore materiale contenuto al *comma 3*.

L'articolo introduce norme di carattere ordinamentale che sono dirette ad allineare la disciplina del concordato minore e del concordato preventivo, allineando la normativa nazionale a quella europea. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del CCI.

ART. 23

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



L'intervento *de quo* comporta la sostituzione dell'articolo 109 del CCI. I primi quattro commi ricalcano sostanzialmente le regole generali sul diritto di voto e sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta e del piano di concordato riproducendo le disposizioni dell'attuale articolo 109. *Il comma 5*, invece, introduce disposizioni per il concordato in continuità aziendale, tramite le quali è definito il criterio per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del diritto di voto. Il concordato in continuità aziendale è approvato solamente col voto favorevole di tutte le classi di creditori, secondo un criterio di proporzione del voto legato all'entità dei crediti posseduti dai creditori votanti.

E' stabilita l'esclusione dal voto dei creditori muniti di diritto di prelazione se sono stati soddisfatti integralmente in denaro, nei limiti della capienza della garanzia, entro centottanta giorni dall'omologazione, termine ridotto a trenta giorni in caso di privilegi ex art. 2751-bis n. 1 c.c. (crediti relativi a retribuzioni di lavoratori subordinati, indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile).

Infine, i commi 6 e 7 dispongono le esclusioni dal diritto di voto per incompatibilità o conflitto di interessi, disponendo, infine, che il creditore che propone il concordato e le società da questi controllate possono esprimere il loro voto solo se inseriti in una determinata classe.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non riveste profili di interesse finanziario, in quanto definisce i criteri per la validità del voto dei creditori ai fini dell'approvazione del concordato preventivo e in continuità aziendale, senza determinare oneri per la finanza pubblica.

ART. 24

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione interviene su più articoli della Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del CCI. *Il comma 1* del presente articolo sostituisce l'art. 112 del CCI, disciplinando comunque il giudizio di omologazione del concordato preventivo e in continuità aziendale, evidenziando quali debbano essere le verifiche compiute dal tribunale e dettando le regole per l'omologazione nell'ipotesi di ristrutturazione trasversale dei debiti e il giudizio di convenienza secondo quanto delineato dal diritto unionale (art. 11 par. 1 lettere a), b) e c) della direttiva 2019/1023 UE). Vengono esplicitate le disposizioni in tema di opposizione del creditore dissenziente che non ritenga conveniente il concordato preventivo e per continuità aziendale e la stima del complesso aziendale del debitore è effettuata dal tribunale in caso di eccezione sulla convenienza o di eccezione di mancato rispetto delle regole di ristrutturazione trasversale



dei debiti. Ad ogni modo, secondo la regola generale, il tribunale omologa il concordato - sia preventivo che aziendale che con proposta di liquidazione del patrimonio - qualora, alla luce della proposta e del piano di assestamento, ricevuto il voto favorevole di tutte le classi dei creditori, ritenga che tale soluzione soddisfi i crediti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il *comma 2* del presente articolo aggiunge un comma *all'art. 113 del CCI*, che definisce la chiusura della procedura di concordato preventivo attraverso la sentenza di omologazione, la quale deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso alla medesima procedura.

Il *comma 3* integra quanto previsto *all'art. 114 del CCI* recante norme sul liquidatore giudiziale, al quale si applicano le norme relative al commissario giudiziale ed al curatore soprattutto in materia di revoca e di sostituzione del predetto professionista.

Infine, il *comma 4* del presente articolo interviene *sull'art. 116 del CCI*, sospendendo il diritto dei soci al recesso quando il piano di ristrutturazione preveda operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'azienda debitrice, fino all'attuazione del predetto piano.

Le modifiche e integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza alle soluzioni che consentono l'attuazione del piano attestato anche attraverso le ristrutturazioni trasversali dei debiti e comunque ricorrendo alla liquidazione consensuale del patrimonio del debitore. La direzione è di trovare il consenso della maggioranza dei creditori interessati e allontanare per quanto possibile il ricorso a strumenti che alimentino controversie giudiziarie e che determinino la definitiva liquidazione della società. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del decreto legislativo 14/2019.

La finalità di modificare e perfezionare l'emersione precoce della crisi viene, poi, realizzata attraverso l'introduzione della Sezione VI-bis nel Capo III, del Titolo IV, Parte Prima del Codice, che è denominata "Dei quadri di ristrutturazione preventiva delle società", introdotta *dall'art. 25* del presente provvedimento.

ART. 25

(Inserimento della sezione VI-bis del Capo III del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione *de qua* introduce nel testo del CCI gli *articoli da 120-bis a 120-quinquies* che dettano disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi del diritto unionale per favorire la prosecuzione dell'azienda.

Innanzitutto si prevede l'inserimento *dell'art. 120-bis* che disciplina la fase iniziale di avvio della ristrutturazione preventiva e la determinazione del contenuto del piano, con la richiesta tempestiva da



parte degli amministratori relativa all'adozione ed attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, decisione che deve risultare da atto notarile depositato ed iscritto nel registro delle imprese (*comma 1*).

Il *comma 2* dispone, alla luce delle norme di deroga dettate dalla direttiva 1023/2019 UE e in attuazione della stessa, che anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione può modificare la struttura finanziaria della società, e dunque prevedere la cancellazione di azioni e quote, l'emissione di azioni, quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del diritto d'opzione, operazioni di fusione, scissione e trasformazione.

Il *comma 3* detta i doveri degli amministratori di informare i soci della decisione di accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva nonché di riferire periodicamente sull'andamento della procedura.

Il *comma 4*, invece, prevede una disposizione che impedisce ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare la ristrutturazione o una delle sue fasi, in quanto dispone l'impossibilità di revocare gli amministratori senza giusta causa e che non è considerata giusta causa la presentazione della domanda di accesso al quadro di ristrutturazione preventiva in presenza delle condizioni di legge. Solamente ai soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale è consentito di presentare delle proposte concorrenti (*comma 5*) e le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche ai quadri di ristrutturazione presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società (*comma 6*).

Viene, poi, previsto l'inserimento dell'art. 120-ter, in cui è dettata la possibilità del classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengono incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La formazione delle classi consente ai soci di esprimere il diritto di voto sulla proposta, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale e indipendentemente dai diritti di voto loro riconosciuti dallo statuto. Infine, gli stessi soci possono opporsi all'omologazione del concordato per far valere il pregiudizio da loro subito rispetto all'alternativa della liquidazione.

L'*art. 120-quater*, contiene la regola generale che il tribunale omologhi il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi dissenzienti sia almeno uguale a quello delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori. Ciò eccezion fatta per l'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci: in questo caso, al fine di verificare il rispetto delle regole prestabilite, è stato previsto che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello riservato ai soci.

L'*art. 120-quinquies*, disciplina la fase di esecuzione del concordato. A tal fine si prevede che il provvedimento di omologazione del quadro di ristrutturazione preventiva determini quanto è stato deciso e deliberato nel piano, demandando le operazioni necessarie all'attuazione agli amministratori e autorizzando questi ultimi ad apportare le ulteriori modifiche statutarie, qualora previste. In caso di mancanza o inottemperanza, il tribunale procederà alla nomina di un amministratore giudiziario perché



ponga in essere gli adempimenti del piano, disponendo la revoca degli amministratori della società per giusta causa. Le modificazioni intervenute in seno all'azienda a ragione dell'attuazione del quadro di ristrutturazione preventiva non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società, mentre sono inefficaci eventuali patti contrari al piano.

Si tratta di una serie di disposizioni essenziali nell'ambito del sistema di ristrutturazione preventiva delle situazioni di crisi, in quanto detta l'iter seguito per la conclusione ed esecuzione di tutta la ristrutturazione dell'impresa, verificandone, altresì, la fattività. La norma è di natura ordinamentale e procedurale e non determina aggravio di oneri per la finanza pubblica. Infatti, ogni adempimento è demandato ai soci e agli amministratori, intervenendo il tribunale solo per ratificare il piano o, in precedenza, per nominare l'amministratore giudiziario per eventuali negligenze o inattività di quelli nominati, i costi del quale sono posti, come per le altre figure istituzionalmente designate dall'autorità giudiziaria nell'ambito delle procedure concorsuali, a carico della procedura di "risanamento" o liquidazione e prededotti dall'attivo della società.

ART. 26

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo *de quo* apporta modifiche all'articolo 135, comma 1, del CCI, per recepire la disposizione dettata dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 1023/2019 UE che consente anche ai creditori di chiedere la sostituzione del professionista. Il tribunale, dopo aver considerato l'assenza di conflitti di interesse in capo ai richiedenti, provvede alla nomina del nuovo curatore. Il vigente comma 2, pertanto, essendo riconsiderato nella nuova formulazione prevista nel comma 1, viene, pertanto, soppresso.

La norma è di natura ordinamentale ed è diretta a sancire un principio paritario tra la posizione del debitore e quella del o dei creditori riguardo alla terzietà non solo del giudice, ma altresì degli ausiliari della procedura. Per quanto previsto, la stessa non riveste profili di carattere finanziario.

ART. 27

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



Con il presente articolo si apportano le modifiche ritenute opportune alla Parte Prima, Titolo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3 dell'articolo 166, inserendo alla lettera e), dopo le parole «posti in essere in esecuzione del concordato preventivo» l'indicazione «, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato» e alla lettera g) sostituendo le parole “Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, con “Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza”.

La norma ha carattere ordinamentale e realizza un intervento armonizzativo rispetto agli allineamenti della materia operati con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 28

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 213 del decreto 14 del 2019 che disciplina il programma di liquidazione giudiziale, in linea con l'intento di migliorare l'insieme delle procedure regolatorie della crisi d'impresa, riduce a centocinquanta giorni il termine entro il quale il curatore deve predisporre un programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori (*comma 1*). Si prevede, inoltre, che al curatore sia assegnato il compito di notificare ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri, l'istanza e la relativa autorizzazione a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni da parte del comitato dei creditori, qualora tale attività di liquidazione risulti manifestamente non conveniente (*comma 2*).

Con altro intervento viene fissato ad otto mesi (in luogo di dodici) il termine entro il quale dall'apertura della procedura di liquidazione deve essere compiuto il primo esperimento di vendita dei beni, e devono essere iniziate le attività di recupero dei crediti (*comma 5*).

Si segnala la disposizione con cui si integra il *comma 6* del menzionato articolo 213, con la quale si consente al curatore, prima dell'approvazione del programma, di procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Si evidenzia, da ultimo, l'intervento che inserisce il comma 8-bis per il quale se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.

Le disposizioni previste hanno carattere ordinamentale e sono dirette a meglio definire i compiti del curatore realizzando miglioramenti nella gestione della fase liquidatoria a tutela di elementi soggettivi e oggettivi meritevoli di particolare attenzione, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Gli adempimenti correlati all'attuazione delle disposizioni in esame sono di natura



istituzionale e potranno essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 29

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con l'articolo in esame si prospettano interventi relativi alle modalità di liquidazione dei beni modificando l'articolo 216 del decreto legislativo 14 del 2019, in particolare il comma 2, precisando che alle vendite e agli altri atti liquidatori posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sarà possibile, da parte del curatore che può avvalersi di soggetti specializzati, procedere sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Si segnala l'inserimento della previsione per la quale il curatore relazione al giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione all'interno del rapporto riepilogativo delle attività svolte disciplinato dal comma 9 dell'articolo 130 del citato decreto n. 14 del 2019.

Sulla medesima linea di potenziamento del ruolo del curatore si pongono gli interventi sui *commi 3 e 5* del sopraindicato articolo 216. Con il primo si prevede che il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, mentre il secondo intervento assegna al curatore il compito di pubblicare, sul portale delle vendite pubbliche, l'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o l'ordinanza di vendita e ogni altro atto o documento ritenuto utile, consentendo il ricorso anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

Si segnala l'inserimento della disposizione (comma 11-*bis*) che prevede che i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi, siano fissati con regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, perseguendo obiettivi di trasparenza, efficienza e conseguente efficacia delle procedure in esame, anche liquidatorie. La disposizione ha particolare rilievo in quanto attuativa della vigilanza sui professionisti indicata dall'articolo 27 della Direttiva 1023/2019.

Le modifiche illustrate contenute nel presente articolo, che intervengono per migliorare nell'ambito della liquidazione giudiziale la cruciale attività di vendita dei beni, hanno natura ordinamentale e procedurale e pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli



adempimenti correlati sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 30

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo, modificando il comma 1 dell'articolo 255 del d.lvo 14/2019, si elimina la possibilità per il curatore di esercitare separatamente le azioni di responsabilità, in ossequio al principio di efficienza delle procedure di gestione dell'insolvenza di cui agli articoli 25 e seguenti della direttiva. *La norma, di cui si segnala l'effetto positivo, ancorchè non quantificabile in termini di contenimento dei costi della procedura, risponde a criteri di snellimento ed efficientamento per risolvere le criticità della durata eccessiva connessa anche a giudizi separati e alla duplicazione di accertamenti da compiere e, stante il carattere ordinamentale e procedurale, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

ART. 31

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente intervento si modifica l'articolo 268 del CCI, che disciplina la liquidazione controllata delle imprese minori, con una disposizione di semplificazione e coordinamento che elimina l'iniziativa del pubblico ministero per le imprese di piccole dimensioni e che innalza a cinquantamila la soglia debitoria oltre la quale la liquidazione controllata può essere aperta.

La norma ha carattere ordinamentale e di semplificazione, pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 32

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il primo intervento realizzato con la disposizione in esame si concentra sul comma 1 dell'articolo 278, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, precisando che con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale, mentre con il secondo intervento si dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 279 del citato decreto legislativo opportunamente eliminando il riferimento al procedimento della composizione assistita della crisi, istituto superato dall'impianto del presente provvedimento.



La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e realizza un intervento armonizzativo rispetto agli allineamenti in materia di risoluzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza individuati con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 33

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con la presente norma si modifica l'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, inserendo la disposizione per la quale le operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, possono essere inclusi nel piano o nei piani concordatari, purchè non solo siano necessari alla continuità aziendale (come attestato da un professionista), ma siano coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi per le singole imprese.

Viene, altresì, modificato il *comma 3*, primo periodo, antepoendo la previsione con la quale si stabilisce che la contestazione degli effetti pregiudizievoli relativi alle operazioni sopraindicate da parte dei creditori non è prevista se ricorre l'ipotesi per la quale risulta applicabile la sola disciplina del concordato in continuità, derivante dalla valutazione che la prospettiva della continuità aziendale è in grado di generare una soddisfazione in misura prevalente per i creditori rispetto all'ipotesi della liquidazione, sulla base del raffronto tra i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività o dalla liquidazione. In tale caso viene previsto, con l'inserimento del *comma 4-bis*, che il tribunale omologhi il concordato secondo la disciplina dettata dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.

Si interviene anche sul *comma 4*, stabilendo che l'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione, in caso di opposizione proposta ai sensi del sopraindicato *comma 3*, può essere disposta dal tribunale quando, sulla base della valutazione complessiva del piano e dei piani collegati e dei vantaggi compensativi per le singole imprese del gruppo, ritenga che la soddisfazione dei creditori si concretizzi in misura non inferiore a quella che si determinerebbe a seguito della liquidazione giudiziale della singola impresa.

Con le modifiche illustrate si interviene per disciplinare in modo più puntuale ed efficace il contenuto del piano o dei piani di gruppo al fine di stabilire le alternative procedurali per la definizione della crisi e dell'insolvenza di imprese di gruppo, valutando l'impatto in termini di soddisfazione dei creditori nelle diversi ipotesi di ricorso alla procedura di concordato in continuità o di liquidazione.

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e precettiva delle stesse. Gli adempimenti correlati alla loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ART. 34

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si modifica la rubrica del Capo III, e conseguentemente, anche all'articolo 289, comma 1, primo periodo del citato decreto 14/2019, si sostituiscono, ovunque ricorrano, le parole "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo" con le parole "Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo".

La presente disposizione ha natura ordinamentale e interviene nelle citate norme operando gli opportuni richiami al nuovo strumento regolatorio della crisi d'impresa e d'insolvenza, consistente nei quadri di ristrutturazione preventiva all'interno di imprese appartenenti ad un gruppo e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 35

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame interviene in tema di liquidazione coatta amministrativa apportando le opportune modifiche agli articoli 301, comma 1, 302, comma 3 e 306, comma 2 primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si tratta di interventi tesi ad integrare la disciplina dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa con l'inserimento dei riferimenti dell'applicazione degli articoli 356 e 358 al commissario liquidatore e con la sostituzione degli "indicatori della crisi" con i "segnali di allarme di cui all'articolo 3".

Si rappresenta il carattere ordinamentale e procedurale delle presenti disposizioni, e che, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 36

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con l'articolo in esame si modifica la lettera a) dell'articolo 316 del decreto legislativo 14/2019 eliminando il riferimento ai creditori pubblici qualificati di cui all'articolo 15 e sostituendo "i fondati indizi di crisi" con "i segnali di allarme", disciplinati nella nuova formulazione dell'articolo 3. Infine, si stabilisce la soppressione della lettera b) in quanto contenente disposizioni relative alle funzioni svolte dall'OCRI, organo soppresso con la revisione della materia realizzata con il presente provvedimento.



La norma ha carattere ordinamentale ed è diretta ad allineare i contenuti delle disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa con la ratio dell'intervento in esame e, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 37

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La presente disposizione coordina le modifiche intervenute relative alla previsione di omologazione degli accordi e del piano di ristrutturazione da parte del tribunale anche senza l'intervenuta adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, se la proposta formulata nei predetti si rileva, per i citati creditori privilegiati, conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria. Pertanto, il riferimento all'art. 48, comma 5 del CCI è sostituito con quello all'art. 63, comma 2-bis, per quanto riguarda l'art. 341, comma 3 del CCI, e viene sostituito l'ulteriore riferimento all'art. 342, comma 1, cambiando le parole "87, commi 2 e 3", con quelle "87, comma 3". *La norma ha natura ordinamentale e serve per coordinare le innovazioni introdotte dal presente provvedimento. Dalla stessa, pertanto, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.*

ART. 38

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Anche questo articolo prevede di coordinare le disposizioni del CCI con le modifiche intervenute col presente provvedimento, pertanto la rubrica della Parte Prima, Titolo IX, Capo IV del CCI è ridenominata "Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento", restando soppresso il riferimento ai reati commessi nelle procedure di composizione della crisi. Si prevede, altresì, l'abrogazione dell'art. 345 del CCI.

La modifica è lessicale e di carattere ordinamentale e non presenta aspetti di natura finanziaria.

ART. 39

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Le modifiche presentate con l'articolo *de quo* sono intervenute sempre con l'intento di coordinare le disposizioni del CCI con la disciplina richiesta dal diritto unionale e quindi riguardano, *in primis*, la sostituzione della denominazione della rubrica della Parte Prima, Titolo X, Capo I, rinominata "Disposizioni generali" (*comma 1*).



Con il presente articolo si interviene sulle le disposizioni relative all'OCRI abrogando gli *articoli 351 e 352 del CCI*, e modificando l'articolo 353, comma 1, sopprimendo il riferimento alla composizione assistita e, infine, *il comma 5* dispone l'abrogazione dell'art. 354 per quanto riguarda la revisione dei parametri degli indicatori della crisi.

Le modifiche e integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza alle soluzioni che consentono l'attuazione del piano attestato anche attraverso ristrutturazioni trasversali di debiti e, comunque, ricorrendo alla liquidazione consensuale del patrimonio del debitore. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del decreto legislativo 14/2019.

ART. 40

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame riguarda un duplice intervento: quello del *comma 1*, è relativo all'art. 356 del Codice, che con l'eliminazione del riferimento all'OCRI viene allineato al diritto europeo e coordinato al testo qui modificato; mentre il *comma 2*, introduce al *comma 3 dell'articolo 358 del CCI* la *lettera e)* che menziona ulteriori requisiti che il professionista nominato curatore, liquidatore o commissario giudiziale che gestisce una procedura concorsuale deve possedere soprattutto nel caso in cui la stessa abbracci un ambito transfrontaliero. Ci si riferisce, in particolare, alla capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro e all'attitudine dimostrata nel destreggiarsi in casistiche complesse. *Si tratta di norme di collegamento ed allineamento al diritto europeo, come già detto per le precedenti, nonché di ulteriori garanzie che vengono richieste al professionista che non incidono sui profili di natura finanziaria della norma, per la quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza per il testo di base dell'articolo 358 riguardo all'iscrizione e tenuta dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, cui si rinvia. Per il resto, la disposizione riveste natura precettiva e ordinamentale e non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.*

ART. 41 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14); ART. 42 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14); ART. 43 (Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e ART. 44 (Modifiche alla Parte Quarta del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



Le disposizioni qui considerate apportano le necessarie correzioni ai corrispettivi riferimenti in conseguenza delle modifiche previste dall'allineamento della disciplina delle procedure concorsuali alle innovazioni richieste dalla direttiva europea. In particolare si segnala che *l'art. 42* del presente provvedimento modifica *l'articolo 368, comma 4, del CCI* al fine di sostituire la precedente dizione "procedure di regolazione della crisi", contenuta alla lettera a), con quella di "quadri di ristrutturazione" e di modificare la lettera d), in coerenza con le modifiche apportate agli articoli 84 e 85 del CCI e, conseguentemente, il presente *art. 41* apporta agli articoli 359 e 361 del CCI le necessarie correzioni. Stesso intento è perseguito attraverso la soppressione prevista *all'art. 43* del riferimento alla composizione assistita presente *all'art. 381, comma 2, del Codice* e *all'art. 2545-sexies, comma 1, del codice civile*. Infine, le modifiche di cui *all'art. 44*, prevedono la soppressione del comma 1-bis dell'articolo 389 del CCI.

Le modifiche hanno carattere lessicale e natura ordinamentale e non presentano aspetti di natura finanziaria.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

ART. 45

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118)

Nell' articolo in esame sono presenti le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni che si rendono necessarie a seguito del trasferimento delle norme contenute nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 nel novellato Titolo II della Parte Prima del decreto legislativo 14/2019, inerenti la composizione negoziata e l'istituzione e gestione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto. Al riguardo si segnala l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, nonché le modifiche apportate all'articolo 10 di cui viene abrogato il comma 1 e modificato il comma 2, secondo periodo e il comma 3 e all'articolo 23 nel quale viene modificata la rubrica sopprimendo le parole " Limiti di accesso alla composizione negoziale" e il comma 2. *Si tratta di norme di collegamento e coordinamento che non incidono sui profili di natura finanziaria dell'intervento in esame, per il quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza sia agli articoli specifici del presente provvedimento sia riguardo al testo del decreto richiamato già convertito in legge, cui si rinvia.*

ART. 46



(Abrogazioni di disposizioni del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

Si prevede, inoltre, sempre in linea con le abrogazioni delle disposizioni del D.L. 118/2021 di cui si è detto sopra, l'inserimento delle norme contenute agli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 nel novellato Titolo II della Parte Prima del decreto legislativo 14/2019, relative al programma informatico per la sostenibilità e la rateizzazione dei debiti e lo scambio di dati tra la piattaforma telematica e le altre banche dati. *Si tratta di norme di collegamento e coordinamento che non incidono sui profili di natura finanziaria dell'intervento in esame, per il quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza agli articoli specifici del presente provvedimento sia riguardo al testo del decreto richiamato già convertito in legge, cui si rinvia.*

ART. 47

(Abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147)

Con l'articolo in esame vengono apportate modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, in particolare mediante la soppressione all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e); all'articolo 9, comma 3 lettera a); l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, commi 5, 6, 7, 10, 11 e 12; l'abrogazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 36.

Si tratta di norme di collegamento e coordinamento che non incidono sui profili di natura finanziaria dell'intervento in esame, per il quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza agli articoli specifici del presente provvedimento, cui si rinvia.

ART. 48

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

Il presente articolo interviene al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dunque in materia di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In particolare si inserisce all' articolo 8 comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, la previsione dell'osservanza degli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza per la nomina del commissario giudiziale o dei commissari giudiziali.

S'interviene, altresì, sugli articoli 15, comma 3, e 19, commi 3 e 4, allineando il contenuto dei predetti articoli ai nuovi riferimenti normativi.



Si segnalano, infine, le modifiche all'articolo 43 e l'inserimento del nuovo articolo 76-bis del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sempre al fine di coordinare il testo alle modifiche intervenute richieste a livello internazionale e rendere più efficienti le procedure con maggiore informativa e scambio di comunicazioni tra creditori e debitori, nonché garantire la maggiore partecipazione delle parti interessate per trovare la soluzione più confacente alle varie posizioni attraverso modalità stragiudiziali. *La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.*

ART. 49

(Entrata in vigore)

La disposizione in esame disciplina l'entrata in vigore del provvedimento stesso, che corrisponde a quella fissata dall'art. 389, comma 1 del CCI.

ART. 50

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie secondo le quali si prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13, del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a) del presente decreto.

In particolare, si prevede che anche per gli adempimenti connessi alla piena funzionalità della piattaforma telematica nazionale di cui al predetto articolo 13, relativi all'interoperabilità della piattaforma con altre banche dati di cui all'articolo 14, allo scambio di documentazione e dati di cui al capoverso articolo 15 e al programma informatico di cui al capoverso articolo 25- undecies, si potrà provvedere mediante l'impiego delle medesime risorse utilizzate per l'attuazione dell'articolo 6, capoverso 13.


Dall'attuazione delle altre disposizioni previste dal decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

17/03/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. n. 173/UCL

Roma, 17.03.2022

52696/10.3.1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

e, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo Economia


All'Ufficio Legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato

OGGETTO: Decreto Legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto si restituisce il testo bollinato e la relazione tecnica debitamente verificata.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0002860 A-
del 17/03/2022



Il Capo dell'Ufficio
Pres. Gerardo Mastrandrea



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma,

Prot. N.
Prot. Entrata N.42590
Allegati:1
Risposta a nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Schema di provvedimento n. 190. Schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce l'atto bollinato unitamente alla relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 GIUGNO 2019, RIGUARDANTE I QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA, L'ESDEBITAZIONE E LE INTERDIZIONI, E LE MISURE VOLTE AD AUMENTARE L'EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE, E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA (UE) 2017/1132 (DIRETTIVA SULLA RISTRUTTURAZIONE E SULL'INSOLVENZA).

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Le disposizioni dettate dalla direttiva intendono garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. La rimozione degli ostacoli esistenti rispetto al funzionamento del mercato ed alla fruizione delle libertà fondamentali da parte dei cittadini e delle realtà produttive è perseguita facendo salvi i diritti dei lavoratori e garantendo alle imprese e agli imprenditori che si trovano in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a misure nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva per la prosecuzione delle loro attività, laddove risanabili, e per essere esdebitati con procedimenti efficienti, tali cioè da garantire in un ragionevole lasso di tempo l'opportunità di rientrare nel ciclo produttivo.

Per raggiungere detti obiettivi, il legislatore europeo chiede la predisposizione di "quadri di ristrutturazione" - vale a dire misure e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell'impresa e la vendita dell'impresa in regime di

continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi – per consentire ai debitori un risanamento precoce che possa prevenire l'insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate. Le stesse misure dovrebbero, nel contempo *“impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso”* (così considerando 1).

Del tutto speculare è l'esigenza che le imprese non risanabili vengano liquidate senza ritardo al fine di evitare che la ristrutturazione sia inefficace e finisca per aggravare la situazione di difficoltà in cui si trova il debitore, con accumulo di ulteriori perdite ai danni dei creditori, delle altre parti interessate dal processo di risanamento e del sistema economico in generale.

Rispetto agli scopi perseguiti di cui si è detto, il legislatore euronitario evidenzia le principali differenze tra gli Stati membri che consistono: nel numero, a volte troppo limitato, di procedure messe a disposizione dei debitori in difficoltà economico-finanziaria; nell'inefficacia di molte procedure, che intervengono spesso in un momento in cui il risanamento non è più perseguibile e che non valorizzano le potenzialità del ricorso a strumenti stragiudiziali; nella diversità dei ruoli e poteri affidati all'autorità giudiziaria o amministrativa ed ai professionisti da queste nominate; nell'eccessivo divario nella concessione dell'esdebitazione tra i diversi ordinamenti (in termini di condizioni di accesso al beneficio e di tempi per la definizione del relativo procedimento); nella durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, che diviene *“un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose”* (così considerando 6).

L'armonizzazione perseguita dalla direttiva (UE) 2019/1023 tende dunque, in primo luogo, a ridurre i costi per gli investitori - che devono poter anticipatamente valutare il rischio che corrono in caso di difficoltà economico-finanziaria delle imprese in cui investono - in termini di oneri da affrontare per eventuali operazioni di ristrutturazione da portare avanti in relazione a imprese, e gruppi di imprese, che hanno sedi, creditori o componenti patrimoniali nel territorio di uno o più Stati membri. L'incertezza su tali costi rappresenta infatti uno dei principali disincentivi ai finanziamenti ma anche un ostacolo alla libertà di stabilimento ed al corretto ed efficiente funzionamento del mercato interno e riverbera i suoi effetti negativi soprattutto sulle piccole e medie imprese, che non hanno i mezzi e le risorse organizzative per valutare i rischi di un'attività transfrontaliera. Sul punto, peraltro, il considerando 11 puntualizza che *“Gli ostacoli all'esercizio di libertà fondamentali non si limitano alle situazioni puramente transfrontaliere. In un mercato interno sempre più interconnesso, in cui merci, servizi, capitali e lavoratori circolano liberamente, e con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono molto poche se si considerano tutti gli elementi rilevanti, quali la*

clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale. Anche le situazioni di insolvenza puramente nazionali possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno attraverso il cosiddetto effetto domino dell'insolvenza, per cui l'insolvenza di un debitore può provocare l'insolvenza di altri soggetti della catena di approvvigionamento".

Altro obiettivo è quello di ridurre le disparità esistenti nella concessione del credito e nei tassi di recupero, anch'esse collegate alle inefficienze sin qui esposte, per garantire un migliore funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali e ridurre i costi che i debitori devono sostenere per perseguire il proprio risanamento, aumentando la trasparenza e la certezza giuridica nel territorio.

Il termine di scadenza del recepimento della direttiva, indicato all'articolo 31, paragrafo 1, nel 17.7.2021, è stato prorogato di un anno, e dunque al 17.7.2022, in accoglimento della richiesta formulata dal Governo italiano ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo 31.

Per effetto dell'articolo 31, comma 1¹, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*", e della delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", il termine per il recepimento è il 17.3.2022. La legge n. 53 del 2021 non detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva, inserita nell'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo contengono, in applicazione degli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, le norme di recepimento della direttiva, le norme di semplificazione e riassetto normativo rese necessarie dall'intervento attuativo e, infine, le norme di coordinamento del Codice rispetto a tutte quelle disposizioni contenenti il riferimento a norme armonizzate oppure a denominazioni introdotte con il recepimento stesso.

Le modifiche apportate, dunque, tenuto conto che alcuni articoli contengono modifiche appartenenti a più di una tipologia tra quelle appena menzionate, possono essere così suddivise:

- a) interventi di recepimento: articoli 3, 4, 5, 5- bis, 40, 47, 48, 53, 54, 55, 64-bis, 64-ter, 78, 84, 85, 87, 92, 94-bis, 104, 109, 112, 113, 114, 116, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 135, 213, 216, 255, 278, 301, 302, 358 del Codice;

¹ L'articolo 31, comma 1, prevede: "1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea".

- b) interventi per la semplificazione e il riassetto della normativa vigente 2, 7, 8, da 12 a 25-*undecies* (titolo II con abrogazione delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 233 del 2021), 38, 40, 43, 44, 46, 48, 51, 54, 55, 63, 86, 88, 100, 213, comma 8-bis, 268, 285 del Codice e articoli 8, 15, 19, 43 e 76-*bis* del decreto legislativo n. 270 del 1999;
- c) modifiche di coordinamento: articoli 2, 11, 26, 27, 28, 30, 37, 39, 49, 51, 57, 70, 78, 90, 166, 279, 289, 303, 316, 345, 351, 352, 353, 354, 356, 368, 381 del Codice.

Occorre altresì precisare, in via generale, che le disposizioni dei Capi 2, 3, 4 e 5 del Titolo I della direttiva – contenenti principi in materia di “Agevolazione delle trattative sul quadro di ristrutturazione preventiva”, di “Piano di ristrutturazione”, di “Tutela dei finanziamenti...e delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione” e di “Obblighi dei dirigenti” – sono state attuate in prevalenza mediante la modifica dell’istituto del concordato preventivo in continuità aziendale salvo le previsioni dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6 paragrafo 5 della direttiva, attuate modificando la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR).

Ciò in quanto la ristrutturazione è definita dalla direttiva come l’insieme delle “*misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell’impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi*” (articolo 2, paragrafo 1, n. 1). Tale definizione, che coincide con quella dell’articolo 84, comma 2, del Codice, lascia fuori il concordato meramente liquidatorio imponendo di concentrarsi, rispetto alle disposizioni appena menzionate, su quello in continuità.

L’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 6 paragrafo 5 della direttiva nell’ambito degli ADR si giustifica invece con l’impossibilità di inserire tali norme nella disciplina del concordato, con la quale sono del tutto incompatibili. Va in particolare considerato, in via meramente esemplificativa, che la nomina caso per caso del commissario giudiziale non è compatibile con lo spossessamento attenuato che caratterizza il concordato (elemento che impone una costante vigilanza sulla gestione dell’impresa) mentre l’esclusione dei lavoratori dalle misure protettive contrasta con i principi generali del concorso in quanto il vincolo che tale procedura crea sul patrimonio del debitore consentirebbe unicamente di attribuire ai lavoratori solo un privilegio di tipo processuale posto che le risorse ottenute con l’esecuzione individuale andrebbero comunque ripartite, nel rispetto della *par condicio creditorum*, solo nel concorso con gli altri creditori.

Tale modalità di attuazione delle disposizioni della direttiva è consentita dall'articolo 4, comma 5 che permette il recepimento in una o più procedure purché, come specifica il secondo comma della stessa norma, i diritti e le garanzie previsti nel Titolo I vengano attribuiti ai debitori ed alle parti interessate in maniera coerente.

La possibilità di passare dalla domanda di concordato con riserva alla domanda di omologazione di ADR prevista dall'articolo 44 del Codice e la possibilità, in caso di insuccesso degli accordi, di ricorrere al concordato preventivo crea tra le due procedure il collegamento che implicitamente richiede l'articolo 4 e cioè la coerenza delle tutele complessivamente accordate che non priva le parti coinvolte nella procedura di alcun diritto o garanzia. Analoga forma di flessibilità, nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva, si ha anche con la possibilità di un passaggio tra il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e, oltre che gli accordi, il concordato in continuità aziendale che consente la ristrutturazione trasversale.

Il provvedimento è suddiviso in due capi e si compone di 50 articoli.

Il Capo I è intitolato "Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" e interviene appunto sul Codice della crisi, apportando le modifiche necessarie per renderlo conforme alla direttiva e le collegate modifiche di riassetto, semplificazione e coordinamento. Esso contiene gli articoli da 1 a 42.

L'articolo 1 dello schema interviene sulla Parte Prima, Titolo 1, Capo 1, del Codice della crisi di impresa modificandone l'articolo 2, comma 1, al fine di adeguare le definizioni alle disposizioni e agli istituti introdotti in recepimento della direttiva UE 2019/1023. Sono state, in particolare, apportate le seguenti modificazioni:

- la definizione di "crisi" di cui alla lettera a), è stata sostituita con una definizione che tiene conto anche della modifica dell'articolo 3 sugli assetti organizzativi. Essa ricomprende situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale che inquadra in una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal Codice e modificata con il presente schema di decreto legislativo, prospettiva ritenuta maggiormente idonea ad intercettare le situazioni di squilibrio che richiedono la pronta attivazione da parte dell'imprenditore;
- le definizioni di cui alle lettere g) e u) sono state soppresse in quanto, la prima, relativa alle "grandi imprese", era richiamata soltanto nell'articolo 12, integralmente sostituito con disposizione che riguarda la composizione negoziata istituita con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, mentre la seconda si riferiva agli OCRI, anch'essi venuti meno con la modifica del Titolo II di cui si dirà di seguito e con la riscrittura dell'allerta, la soppressione degli indicatori della crisi e l'abrogazione della composizione assistita ivi disciplinati;
- è stata modificata la lettera h), contenente la definizione di gruppo di imprese, per recepire quella contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 147 del 2021, e trasfusa con il presente schema di decreto legislativo all'interno del Titolo II;

- è stata inserita, con la lettera m-bis), la definizione di “quadri di ristrutturazione preventiva”, per ricomprendere tutti gli strumenti di regolazione della crisi e per recepire, in tal modo, anche la definizione di ristrutturazione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, numero 1, della direttiva; la definizione contiene anche la precisazione sull'estraneità della composizione negoziata rispetto ai quadri di ristrutturazione, in coerenza con la natura e la funzione della composizione stessa, che rappresenta non una procedura ma un percorso di negoziazione, di tipo stragiudiziale, all'esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell'attività anche facendo ricorso ad uno dei quadri di ristrutturazione disciplinati dal Codice (come previsto dall'articolo 23, nel testo modificato dal presente schema di decreto legislativo);
- le disposizioni contenute nelle lettere n), o) e q) sono state modificate in conseguenza dell'inserimento della definizione di “quadri di ristrutturazione preventiva”, sostituita a quella, equivalente, di “procedure di regolazione della crisi” utilizzata nel Codice.

L'articolo 2 riguarda la Parte Prima, Titolo I, Capo II, e introduce le seguenti disposizioni:

- il comma 1 interviene sull'articolo 3 del Codice, sostituendolo con disposizioni strettamente collegate alla riscrittura del Titolo II, di cui si dirà di seguito, e ai nuovi strumenti introdotti per consentire all'imprenditore di rilevare tempestivamente l'esistenza di un eventuale stato di crisi o di insolvenza e quindi di attivarsi in maniera efficace per il suo superamento. In particolare, con l'inserimento dei commi 3 e 4, è chiarita la funzione delle misure e degli assetti organizzativi previsti nei commi precedenti e sono esplicitati i segnali di allarme più significativi rispetto ad una possibile situazione di difficoltà in cui si può trovare l'impresa. La disposizione attua le previsioni dell'articolo 3 della direttiva in quanto chiarisce i termini e le condizioni in presenza dei quali l'imprenditore deve valutare se attivarsi ricorrendo ad un quadro di ristrutturazione, menzionando, tra di essi, anche le esposizioni debitorie in presenza delle quali il successivo articolo 25-novies prevede l'intervento dei creditori pubblici qualificati;
- il comma 2 modifica l'articolo 4 per introdurre le disposizioni di principio e le regole di condotta che reggono e governano le procedure di ristrutturazione e di gestione dell'insolvenza al fine di renderle efficaci ed efficienti, secondo quanto chiarito nei considerando da 1 a 4 della direttiva. La norma prevede, ai commi da 2 a 4, una serie di oneri e doveri – coerenti ed esplicativi dei principi di correttezza e buona fede sanciti nel comma 1 –, che gravano sul debitore, sui creditori, e su tutte le parti interessate da tali processi, con particolare attenzione alla posizione dei lavoratori dipendenti;
- il comma 3 sostituisce l'articolo 5 apportandovi le modifiche rese necessarie dalla riscrittura del Titolo II e dal conseguente venir meno degli OCRI e della composizione assistita della crisi. Il venir meno di tali istituti ha richiesto la revisione e razionalizzazione del testo dell'intero

articolo, che, con il comma 1, concorre a garantire, unitamente agli articoli 356 e ss. del Codice, la trasparenza e l'efficienza delle nomine nell'ambito delle procedure di gestione della crisi (in attuazione dei principi contenuti negli articoli 26 e 27 della direttiva) e, con il comma 2, incentiva la trattazione prioritaria delle cause in cui è parte una procedura concorsuale (in applicazione del principio di efficienza di cui all'articolo 25, lettera *b*) della direttiva).

L'articolo 3 interviene sulla Sezione II del Capo II del Titolo I della Parte Prima del Codice, come segue:

- il comma 1 sostituisce la rubrica della Sezione II del capo II del Titolo I della Parte Prima che diventa «Accesso alle informazioni ed economicità delle procedure» a seguito dell'introduzione, al suo interno, dell'articolo 5-*bis*;

- il comma 2 introduce nella sezione II l'articolo 5-*bis* che, prevedendo la pubblicazione nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico di tutte le informazioni utili all'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza e di una lista di controllo particolareggiata – c.d. “check-list” – per la redazione dei piani di risanamento adatta alle micro, piccole e medie imprese, dà attuazione, con il comma 1, all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva e, con il comma 2, all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva;

- il comma 3 interviene sull'articolo 6 del Codice della crisi, sostituendolo, e introduce così disposizioni modificate rispetto al testo attuale in ragione dell'abrogazione degli OCRI e della composizione assistita della crisi di cui si è detto (previsti nei precedenti commi 1 e 3) e dell'introduzione del nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dall'articolo 64-*bis* del Codice (comma 1, lettera *b*), attuativo, come si dirà di seguito, dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva.

L'articolo 4 riguarda la Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III apportando al Codice le seguenti modifiche:

- con il comma 1 si sostituisce l'articolo 7, contenente i principi generali sulla trattazione unitaria dei procedimenti per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alle procedure di insolvenza. Le modifiche apportate rispetto alla norma attuale sono dovute a esigenze di razionalizzazione della disciplina processuale e conseguenza del recepimento dei principi contenuti negli articoli 9, 10 e 11 della direttiva nella procedura di concordato preventivo, ed in particolare nel concordato in continuità aziendale come chiarito in precedenza, recepimento che ha riguardato, come si dirà di seguito, le diverse tipologie di piano, i requisiti di ammissibilità, le classi, il diritto di voto, le maggioranze per l'approvazione della proposta e, infine, il contenuto del giudizio di omologazione;

- il comma 2 sostituisce l'articolo 8 sulle misure protettive, che già contiene una disposizione in linea con quella sancita dall'articolo 6, paragrafo 8, della direttiva, sul termine massimo di dodici mesi per la durata delle misure stesse. La modifica ha inserito nella norma la previsione

che precisa il momento ultimo di durata delle misure al fine di circoscrivere con maggiore chiarezza la portata della disposizione.

Con l'articolo 5 viene modificata la Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV.

Il comma 1 interviene, sostituendolo, sull'articolo 11 al fine di sostituire la precedente dizione "procedure di regolazione della crisi" con quella di "quadri di ristrutturazione".

L'articolo 6, comma 1, sostituisce il Titolo II trasponendo al suo interno, con gli articoli da 12 a 25-*undecies*, la composizione negoziata introdotta con il decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, e le disposizioni introdotte dagli articoli 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinquies* e 30-*sexies* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sulle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, sulla interoperabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase delle trattative e sulla predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.

Nell'operare la trasposizione, sono state apportate alcune modifiche volte a razionalizzare gli istituti, anche tenendo conto del dibattito sviluppatosi nei primi mesi di applicazione delle norme.

Il Titolo II attua l'articolo 3 della direttiva (in stretta correlazione con il considerando 17) in quanto fornisce all'impresa risanabile strumenti accessibili e poco costosi, di tipo stragiudiziale, per consentirle di verificare la propria situazione patrimoniale e finanziaria (test pratico di perseguibilità del risanamento e incontro con l'esperto indipendente prodromico alla negoziazione), di aprire le trattative con i creditori con l'ausilio dell'esperto e, infine, di cercare soluzioni negoziate della crisi (lista di controllo e possibili sbocchi con misure premiali). Esso fornisce, inoltre, meccanismi di allerta prevedendo l'invio di segnalazioni all'imprenditore da parte dei creditori pubblici qualificati, organi societari di controllo e istituti bancari.

Il nuovo Titolo II, che recita "Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi", contiene, innanzitutto, il Capo I sulla "Composizione negoziata della crisi", nel quale sono inserite le seguenti nuove disposizioni:

- l'articolo 12, contenente la previsione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 118 del 2021, che disciplina la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Il suo comma 1 dispone che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. Il comma 2 dell'articolo 12 disciplina il ruolo dell'esperto, prevedendo che lo stesso agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed

eventuali altri soggetti interessati. L'attività dell'esperto è finalizzata ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore. La norma precisa che tale soluzione può essere perseguita anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Nel riportare il testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 118 del 2021, è stato aggiunto il comma 3 che chiarisce e precisa, l'inapplicabilità dell'articolo 38 del Codice alla composizione negoziata, in coerenza con la sua natura negoziale e stragiudiziale;

- l'articolo 13 riproduce in larga parte le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che istituisce la piattaforma telematica nazionale e disciplina la nomina dell'esperto. L'articolo prevede in particolare: al comma 1, che la piattaforma telematica, unica per tutto il territorio nazionale, sia accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio; al comma 2 il contenuto della piattaforma e l'esistenza di una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, oltre ad un test, che può essere eseguito dall'imprenditore e dai professionisti dallo stesso incaricati e che consente di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento²; al comma 3, che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti stabilendo le categorie dei soggetti che possono farne parte ed i relativi requisiti; al comma 4, che l'iscrizione all'elenco è subordinata anche al possesso di specifica formazione che assicuri le competenze necessarie per perseguire il risanamento attraverso la negoziazione con le parti interessate; al comma 5, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e la documentazione che deve essere ad essa allegata, con disposizione che riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge, come modificate dalla legge di conversione n. 147 del 2021 (con alcune ulteriori modifiche e precisazioni volte a migliorare e rendere più efficiente il meccanismo di selezione degli iscritti da parte degli ordini professionali e la procedura di nomina da parte della commissioni istituite presso le camere regionali); al comma 6 il procedimento di nomina dell'esperto, affidato ad una commissione che resta in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e composta da due magistrati, uno effettivo e uno supplente (designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa indicata nella disposizione), due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione e da due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal

² Attraverso la messa a disposizione della lista di controllo e del test, la disposizione persegue il fine di fornire all'imprenditore strumenti che gli consentano una agevole e pratica autovalutazione preventiva in ordine alle possibilità di risanamento dell'impresa e di ottenere indicazioni finalizzate alla redazione del piano di risanamento.

Prefetto; al comma 7 che il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa ricevuta l'istanza di nomina dell'esperto, la comunica nei successivi due giorni lavorativi alla commissione unitamente ad una nota informativa sintetica sull'impresa istante e, nei casi di incompletezza della documentazione, sospende l'istanza invitando l'impresa ad integrare le informazioni o la documentazione mancante entro trenta giorni, termine decorso il quale l'istanza non viene esaminata ma può essere riproposta (la disposizione, non presente nel decreto-legge n. 118, intende evitare che la commissione che nomina sia chiamata a verificare la completezza di quanto trasmesso dall'imprenditore). La stessa disposizione prosegue precisando che la commissione, nei successivi 5 giorni lavorativi, nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3, utilizzando criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente, e che la nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale, onde assicurare, nel caso in cui ciò appaia opportuno, la competenza e la terzietà dell'esperto rispetto al contesto nel quale opera l'impresa ed alle sue specifiche esigenze. Il comma 8 dispone che la commissione decide a maggioranza e che ai suoi componenti non sono dovuti compensi né rimborsi spese e il comma 9, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività di nomina, prevede che gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato siano pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, e che anche gli elenchi degli esperti siano resi pubblici presso il sito di ciascuna camera di commercio;

- l'articolo 14 contiene le disposizioni dell'articolo 30-ter del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n 233 del 2021, sulla interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata e le banche di dati di Agenzia delle entrate, INPS, agente della riscossione e Banca d'Italia, al fine di agevolare la raccolta di informazioni sull'impresa che accede alla composizione da parte dell'esperto indipendente e dunque l'efficace inizio del procedimento di risanamento. Le modifiche apportate al comma 2 di tale norma rispetto al testo vigente riguardano l'inserimento dell'INAIL tra gli istituti rispetto ai quali è garantito il collegamento e affidano agli enti ed alle istituzioni che devono garantire l'interoperabilità la disciplina delle modalità di collegamento e quindi l'individuazione dei dati rilevanti ai fini delle verifiche che competono all'esperto;

- nell'articolo 15 sono inserite le disposizioni dell'articolo 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n 233 del 2021, che, nell'ottica di garantire un efficace e rapido svolgimento della composizione negoziata, migliora e ottimizza le funzionalità della piattaforma prevista dall'articolo 13 prevedendo lo scambio di documenti e dati tra l'imprenditore ed i creditori; rispetto alla previsione dell'articolo 30-quater del decreto-legge n.

152 del 2021, la formulazione dell'articolo 14 chiarisce che l'accesso alla piattaforma da parte dei creditori, e l'inserimento delle informazioni, hanno carattere facoltativo in quanto funzionali ad una più rapida ed efficiente gestione delle trattative e della negoziazione;

- l'articolo 16 riproduce le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, con le quali disciplina: al comma 1, i requisiti dell'esperto indipendente e le condizioni di incompatibilità rispetto all'impresa che accede alla composizione negoziata; al comma 2 le modalità di espletamento dell'incarico da parte dell'esperto; al comma 3, l'esonero, per l'esperto, dagli obblighi di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, e l'applicabilità dell'articolo 200 del codice di procedura penale e delle garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto compatibili; ai commi da 4 a 7 le modalità di applicazione, alle trattative agevolate dall'esperto, del canone di correttezza e buona fede previsto dagli articoli 1175 e 1137 del codice civile (comma 4), stabilendo, in particolare che il debitore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (comma 5), che le banche, gli intermediari finanziari e, in linea generale, i soggetti titolari o responsabili della gestione dei loro crediti, devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato e che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce causa di revoca degli affidamenti bancari concessi (comma 6), che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con il debitore e con l'esperto, rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative (comma 7); al comma 8 le modalità di informazione dei lavoratori nell'ambito della procedura con disposizione del tutto analoga a quella inserita nel nuovo articolo 4, comma 4, del Codice;

- l'articolo 17 contiene le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 e disciplina le modalità di accesso alla composizione negoziata e il suo funzionamento. L'unica modifica apportata riguarda il comma 3, lettera b), che richiede all'impresa di depositare anche un progetto di piano e cioè un'ipotesi di come intende perseguire il proprio risanamento. Si tratta di precisazione coerente con la celerità che deve caratterizzare la composizione negoziata e con la sua natura (non di procedura ma di percorso di negoziazione aperto solo se vi è una reale e concreta ipotesi di risanamento) oltre che con la funzione dell'esperto (che affianca il debitore e lo consiglia ma non si sostituisce a lui nella ideazione delle ipotesi di risanamento);

- l'articolo 18 riproduce, con alcune modifiche frutto della riflessione sui primi casi verificatisi nell'applicazione concreta, l'articolo 6 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che prevede che l'imprenditore può richiedere al

tribunale competente l'applicazione delle misure cautelari o delle misure protettive del patrimonio necessarie per non pregiudicare la ricerca di una soluzione che consenta il risanamento aziendale;

- l'articolo 19 corrisponde, in gran parte, all'articolo 7 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, contenente le disposizioni strettamente processuali della concessione, conferma o revoca delle misure cautelari e protettive di cui all'articolo 18. Rispetto alla norma vigente, che già contiene il richiamo espresso alle norme del procedimento cautelare uniforme, per evidenziare la natura di tali misure, è stata inserita un'ulteriore previsione per evidenziarne anche la funzione temporanea e anticipatoria che non richiede l'instaurazione del successivo giudizio di merito (v. comma 7, secondo periodo);

- l'articolo 20 contiene le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, nel quale è prevista la possibilità per l'imprenditore di ottenere durante la composizione negoziata, la sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Alla norma vigente è stato aggiunto un ulteriore comma volto a chiarire che, in caso di richiesta di misure protettive, la sospensione degli obblighi di cui si è detto, strettamente correlata alle trattative ed al tentativo di ristrutturazione, cessa al momento dell'eventuale provvedimento di inefficacia o di revoca delle misure stesse;

- l'articolo 21 riproduce le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, disponendo: al comma 1, che l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata e che, quando sussiste probabilità di insolvenza, lo stesso gestisce l'impresa in modo da garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, mentre quando l'insolvenza si è già manifestata, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori; al comma 2, che l'imprenditore informa preventivamente l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento; al comma 3, che l'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala all'imprenditore e all'organo di controllo; al comma 4, che, se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese nei successivi dieci giorni, e che l'iscrizione è obbligatoria quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori. Le possibili conseguenze della segnalazione e dell'iscrizione da parte dell'esperto, che ha la funzione di notificare i creditori del compimento di atti potenzialmente dannosi, sono regolate

dal successivo articolo 24, comma 3. Da ultimo, il comma 5 prevede che nel caso di concessione delle misure protettive o cautelari, l'esperto, una volta iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, invia al tribunale la segnalazione prevista dall'articolo 19 comma 6;

- l'articolo 22 riprende gran parte delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, ad eccezione della previsione sull'intervento del giudice sul contenuto dei contratti per squilibri negoziali determinati dalla pandemia da Covid 19, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi nel tempo, essendo collegata appunto all'emergenza sanitaria in corso. La norma disciplina le autorizzazioni che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della composizione negoziata ed in particolare: il comma 1 stabilisce che su richiesta dell'imprenditore il tribunale può autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, autorizzare la società a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili, autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili, autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda, oppure uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile a tutela dei lavoratori. In ciascuna ipotesi il tribunale è chiamato a verificare che si tratti di atti funzionali ad assicurare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori; il comma 2 dispone che l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute; il comma 3 individua il tribunale competente e disciplina il procedimento applicabile alle istanze formulate dall'imprenditore ai sensi del comma 1 richiamando, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile analogamente a quanto previsto in relazione al procedimento disciplinato dall'articolo 19. Come per l'articolo 19, il tribunale è individuato ai sensi dell'articolo 27, vale a dire nel tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Il giudice competente, sentite le parti interessate, assunte le informazioni necessarie e provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica;

- l'articolo 23 contiene sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sui possibili esiti della composizione negoziata prevedendo: al comma 1, che quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni; b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166,

comma 3, lettera *d*) e 324 (vale a dire quelli del piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56); al comma 2 che l'imprenditore può comunque, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61, con possibilità di ridurre al sessanta per cento la percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto (a differenza del comma 1, che ha ad oggetto la conclusione di accordi interamente stragiudiziali, il presente comma contempla l'ipotesi della conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti secondo la disciplina del Codice); il comma 3 dispone che l'imprenditore può, in alternativa: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal Codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

- l'articolo 24 riporta le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti durante le trattative stabilendo: al comma 1, che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; al comma 2, che non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti; al comma 3, che gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22; al comma 4, chiarisce infine che nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti, in coerenza con la permanenza dei poteri di gestione in capo all'imprenditore prevista dall'articolo 21 e in applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 2086 del codice civile; al comma 5, che le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di

risanamento dell'impresa, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22;

- l'articolo 25 riproduce l'articolo 13 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che regola la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese, nella quale si prevede anche la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria. Le modifiche apportate rispetto al testo del decreto-legge si sostanziano nella eliminazione del comma 1, non necessario per la definizione di "gruppi di imprese" inserita nell'articolo 2, nella sostituzione della sede legale con il COMI, laddove pertinente e necessario - lasciando la sede legale quale criterio che individua la camera di commercio di deposito dell'istanza di cui all'articolo 12 - e coordinando il comma 9 con la possibilità, prevista dal Codice della crisi, di accesso ad una soluzione concordata della crisi come gruppo di imprese;

- nell'articolo 25-bis sono inserite le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che contiene le misure premiali di natura fiscale collegate all'attivazione, da parte dell'imprenditore, della composizione negoziata, al fine di incentivarne l'utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale. I primi 3 commi della disposizione in esame riprendono l'originario disposto dell'articolo 25 del Codice mentre il comma 4 dispone che in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori con richiamo, secondo la clausola di compatibilità, delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disposizioni rispetto alle quali si chiarisce che la sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La *ratio* del comma 4 è quella di consentire la rateazione dei debiti tributari maturati in capo all'impresa prima dell'inizio dell'attività di riscossione per evitare gli ostacoli alla negoziazione della crisi e alla redazione del singolo piano normalmente collegati alla necessità di attendere l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dall'imprenditore all'Erario. Il comma 5 prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c) o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Da ultimo, il comma 6 prevede che nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2;

- l'articolo 25-ter riproduce fedelmente l'articolo 16 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che disciplina nel dettaglio i criteri di calcolo del compenso dell'esperto con disposizione identica a quella dell'articolo 16. La disposizione è conforme a quanto richiesto dall'articolo 27, paragrafo 4 della direttiva sul collegamento tra remunerazione e esito della ristrutturazione (cfr. commi 6 e 7 della norma in esame);
- le disposizioni contenute nell'articolo 25-quater corrispondono sostanzialmente a quelle dell'articolo 17 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che regola il ricorso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. Rispetto al testo del decreto-legge, l'articolo 25-quater contiene una più razionale e completa previsione sugli esiti della composizione negoziata, distinguendo tra gli esiti negoziali e quelli giudiziali, per tali imprese e per le imprese agricole;
- l'articolo 25-quinquies riproduce il comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che non consente l'accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento per l'accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) e 54, comma 3, o dell'articolo 74. A tale disposizione è stata aggiunta la previsione del secondo periodo con la quale i medesimi limiti di accesso sussistono anche in caso di rinuncia dell'imprenditore alle domande indicate nel medesimo periodo nei quattro mesi precedenti la presentazione dell'istanza. Si tratta di integrazione con la quale si intende scoraggiare l'abbandono di una procedura di ristrutturazione giudiziale al solo fine di entrare nel percorso stragiudiziale della composizione per evitare eventuali abusi e possibili danni ai creditori.

Nel nuovo Titolo II, il Capo II contiene la disciplina "Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata" con le seguenti norme:

- l'articolo 25-sexies, nel quale sono inserite le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che ha introdotto, quale possibile sbocco della composizione negoziata, una nuova procedura di concordato semplificato avente finalità liquidatorie, alternativa rispetto agli altri strumenti e procedure disciplinate dal Codice. Il comma 1 della norma in esame stabilisce che quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 23, comma 1, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. Il comma 2 dispone che l'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso depositato al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al

deposito in cancelleria. La norma specifica che dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. Il comma 3 prevede che il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. All'ausiliario, che deve comunicare al tribunale l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina, si applicano, al pari degli altri professionisti nominati nell'ambito della gestione delle procedure concorsuali, le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*". Sono inoltre richiamate le disposizioni dettate dall'articolo 35.2 dello stesso decreto per assicurare la vigilanza sul rispetto delle cause di incompatibilità sancite dagli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del Codice antimafia. Il comma 4 dispone che, con il decreto del comma precedente, il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato unitamente al ricorso, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. E' previsto che tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di omologazione debbano decorrere non meno di quarantacinque giorni e che i creditori e qualsiasi interessato possano proporre opposizione all'omologazione, costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza fissata. Al comma 5 è previsto che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque assicura un'utilità a ciascun creditore. Il comma 6 specifica che il tribunale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo e che il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247. Il comma 7 dispone che il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Il comma 8 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario e che, ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato;

- l'articolo 25-septies, nel quale sono inserite le disposizioni dell'articolo 19 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sul procedimento del concordato semplificato.

Il Capo III del Titolo II infine, sulle “Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione”, introduce nel Codice:

- l'articolo 25-*octies* nel quale sono inserite le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sulle segnalazioni dell'organo di controllo all'organo amministrativo, necessarie per completare e rafforzare quanto richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva;

- l'articolo 25-*novies*, che contiene le disposizioni dell'articolo 30-*sexies* del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, disciplina le segnalazioni che i creditori pubblici qualificati inviano all'imprenditore in presenza di determinati livelli di esposizione debitoria dallo stesso maturata nei loro confronti. Rispetto alla norma vigente è stato aggiunto, tra gli enti segnalanti, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

- l'articolo 25-*decies*, anch'esso in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, riprende quanto previsto nella previsione originale dell'articolo 14, comma 4, del Codice e stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti;

- l'articolo 25-*undecies*, che riproduce l'articolo 30-*quinquies* del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021. Trattasi della norma che ha previsto l'inserimento nella piattaforma unica nazionale della composizione negoziata di un programma informatico per la verifica della sostenibilità del debito maturato e per la condizione del test pratico di cui all'articolo 13, comma 2. Il comma 2 dell'articolo 25-*undecies* prevede anche che, per indebitamenti fino a trentamila euro, lo stesso programma informatico di cui al comma 1 predispone piani di rateizzazione del debito da sottoporre ai creditori per l'approvazione affinché il debitore possa, in tempi rapidi e senza sopportare ulteriori costi, risolvere la situazione di difficoltà in cui si trova ristrutturando il debito accumulato. La creazione del programma informatico e dunque l'individuazione delle sue caratteristiche e specifiche tecniche è affidata al decreto già previsto dall'articolo 30-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per il quale è indicato un ulteriore termine di adozione in ragione dell'abrogazione dello stesso articolo 30-*quinquies* disposta dall'articolo 44 dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 7 modifica il Titolo III della Parte Prima per inserire la dizione “quadri di ristrutturazione preventiva” in luogo della attuale.

L'articolo 8 interviene sulla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del Codice apportando ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 le modifiche rese necessarie per l'introduzione della dizione "quadri di ristrutturazione preventiva".

L'articolo 9 modifica il Capo II del Titolo III della Parte Prima per apportarvi le stesse modifiche contenute nell'articolo 8 e, in particolare, con il comma 1, modifica l'articolo 27 (nel quale corregge anche un refuso presente nel comma 3, lettere a e c), con il comma 2 sostituisce l'articolo 28 e, con il comma 3, interviene sul comma 1 dell'articolo 30.

L'articolo 10 interviene sul Capo IV del Titolo III della Parte Prima, con le stesse modifiche descritte con riferimento agli articoli 8 e 9, che riguardano la rubrica del Capo IV.

L'articolo 11 riguarda la Sezione I del Capo IV, Titolo III, Parte Prima del Codice, modificando, come già visto negli articoli 8, 9 e 10, con il comma 1, la rubrica della Sezione I, con il comma 2, l'articolo 37, con il comma 3, l'articolo 38, con il comma 4, l'articolo 39. La modifica degli articoli 38 e 39 riguarda il testo già modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

Con l'articolo 12 sono modificati:

- con il comma 1, la rubrica della Sezione II del Capo IV, Titolo III, Parte Prima, secondo quanto descritto all'articolo 11;

- con il comma 2 l'articolo 40 del Codice, integralmente sostituito, che disciplina il cosiddetto procedimento unitario, vale a dire la procedura unica da seguire per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale. La riscrittura dell'articolo è determinata, da un lato, dall'esigenza di armonizzare le disposizioni processuali della norma in esame con la disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale, modificata a seguito del recepimento dei principi contenuti negli articoli 9, 10 e 11 e, dall'altro, dal principio di efficienza di cui al Titolo IV della direttiva, che permea di sé tutti i procedimenti relativi ai quadri di ristrutturazione preventiva ed alle procedure di insolvenza. In particolare la norma, come modificata, contiene disposizioni sulla presentazione della domanda di accesso, precisando anche la disciplina applicabile al ricorso depositato da società (comma 2), chiarisce che nel caso di domanda di accesso ad un giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione la nomina del commissario giudiziale è valutata caso per caso, come richiesto dall'articolo 5 paragrafo due della direttiva (comma 4) e, dopo aver riprodotto i commi 4, 5, 6 e 7 attualmente previsti dal Codice (commi 5, 6, 7 e 8), detta disposizioni puntuali sul rapporto tra domande di accesso a diversi strumenti e procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e sulle concrete possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (commi 9 e 10).

Il comma 3 dell'articolo 12 interviene sull'articolo 43 del Codice, che disciplina l'ipotesi della rinuncia alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 40, chiarendo, alla lettera a), che, nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, e sancendo il principio in virtù del quale anche il

pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale se ritiene non sussistenti i relativi presupposti. Con la lettera b) si modifica il comma 2 della stessa norma ancora nell'ottica della semplificazione e chiarezza del procedimento unitario. La modifica del comma 2 dell'articolo 43 del Codice riguarda il testo già modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

Il comma 4 sostituisce l'articolo 44 del Codice modificandone la rubrica e, in parte il contenuto, rispetto all'attuale norma. La disposizione introdotta, in particolare: precisa, rispetto alle disposizioni originarie, che si tratta di norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare (c.d. concordato con riserva o in bianco); precisa la sua applicabilità anche nell'ipotesi di successivo deposito di domanda di omologazione del piano di cui all'articolo 64-bis; riprende e riproduce, in gran parte, le disposizioni dettate dall'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare, dettando le disposizioni applicabili durante il termine concesso all'imprenditore per il deposito della proposta e del piano di concordato o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Anche il comma 5 ha la finalità di assicurare l'efficienza del procedimento unitario e la sua coerenza interna. Esso modifica l'articolo 46 del Codice chiarendo che le disposizioni dallo stesso dettate si riferiscono agli effetti derivanti dal deposito della domanda di accesso "al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44", vale a dire anche quando il debitore accede al concordato c.d. con riserva, e apportando una modifica volta ad eliminare un refuso esistente nel comma 2 della norma attuale. Il comma 6 sostituisce l'articolo 47 del Codice per introdurre una disciplina funzionale, in primo luogo, ad assicurare procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle nelle quali l'intervento dell'autorità giudiziaria al momento dell'apertura della procedura, è limitato e circoscritto. In tale ottica, il comma 1 dell'articolo 47 chiarisce l'ambito del giudizio di ammissibilità che il tribunale compie al momento del deposito del piano e della proposta di concordato, introducendo limiti più stringenti rispetto al concordato in continuità aziendale. Il comma 2 contiene i provvedimenti che il tribunale adotta se ritiene la proposta ammissibile, con previsioni del tutto analoghe a quelle dell'attuale Codice, ed i commi successivi riproducono a loro volta disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle attuali ma riviste alla luce della diversa portata del giudizio di ammissibilità delineata nel comma 1. La modifica del termine per proporre reclamo contenuta nel comma 5, portato a trenta giorni rispetto ai quindici dell'attuale comma 4, allinea tale termine agli ordinari termini di impugnazione, ancora una volta nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del procedimento unitario. L'intervento è complessivamente attuativo del procedimento delineato dagli articoli 9, 10 e 11 della direttiva che richiede una procedura più rapida, affidata al consenso del creditore e con poteri di intervento del tribunale limitati e circoscritti.

Il comma 7 interviene sull'articolo 48 introducendo una norma che contiene le disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Le previsioni della norma in esame sono state razionalizzate e riviste alla luce delle modifiche apportate alla disciplina del concordato in continuità aziendale per l'attuazione degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva, in termini di contenuto della proposta, formazione delle classi, diritto di voto, ristrutturazione trasversale e giudizio di convenienza. E' stata inoltre inserita, al comma 6, la previsione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione tra gli esiti del giudizio. Con la modifica in esame, le disposizioni contenute nell'attuale comma 5 dell'articolo 48, che consente l'omologazione degli ADR e del concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza assistenza obbligatoria, sono state eliminate dall'articolo 48 per essere trasposte in due separate disposizioni: nell'articolo 63, comma 2-bis, per gli accordi di ristrutturazione e nell'articolo 88, 2-bis, per il concordato preventivo. Il comma 8 interviene sull'articolo 49, comma 1 per inserire al suo interno la dizione "quadri di ristrutturazione preventiva" mentre il comma 9 modifica l'articolo 50, comma 4, per coordinare i richiami in esso contenuti con le nuove disposizioni dell'articolo 40. Con il comma 10 si modifica l'articolo 51, contenente la disciplina delle impugnazioni nell'ambito del procedimento unitario, per inserire l'ipotesi del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di nuova introduzione (articolo 64-bis). Si modifica inoltre, con la lettera b) del comma 10, il comma 14 dell'articolo 51 per chiarire i dubbi interpretativi sorti sulla sua attuale formulazione e dunque per sancire che la possibilità di applicare le disposizioni sulla sospensione della liquidazione e dell'esecuzione del piano o degli accordi di cui all'articolo 152 si applicano in caso di ricorso per cassazione promosso contro la sentenza che ha rigettato il reclamo. Il comma 11 modifica l'articolo 53 inserendo il comma 5-bis con il quale si prevede, in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva, che in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante. E' previsto, in tale ipotesi, il diritto del reclamante ad ottenere il risarcimento del conseguente danno patito, risarcimento che sarà posto a carico del debitore in concordato preventivo.

L'articolo 13 interviene sulla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, sostituendo, con il comma 1, l'articolo 54 del Codice, contenente la disciplina delle misure cautelari e protettive. Rispetto alle disposizioni attuali, le modifiche apportate sono funzionali: all'armonizzazione con la disciplina delle misure protettive e cautelari previste dall'articolo 18, comma 1, nell'ambito della composizione negoziata ed a chiarire la natura dei provvedimenti adottati rispetto alla disciplina del procedimento cautelare uniforme (comma 1); all'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, che consente al debitore di chiedere ulteriori misure a

determinate azioni di uno o più creditori purché questi siano stati informati delle trattative in corso sul piano di ristrutturazione o della richiesta di sospensione (comma 2, terzo periodo); alla possibilità di richiedere le misure protettive previste dal comma 2 anche nel caso di domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all'articolo 64-bis (comma 4); all'eliminazione delle disposizioni contenute nell'attuale comma 4 del Codice, che detta disposizioni di raccordo rispetto alle misure protettive richieste nell'ambito della abrogata composizione assistita della crisi. Il comma 7 della nuova formulazione dell'articolo 54 esclude i diritti dei lavoratori dalle misure protettive richieste nell'ambito delle trattative che precedono il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, in parziale attuazione dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva, come già detto in premessa.

Rispetto alla procedura di concordato preventivo è stata invece esercitata la facoltà di derogare al principio di esclusione dei lavoratori dagli effetti delle misure protettive, prevista dal comma 2 del citato paragrafo 5, della direttiva in considerazione del fatto che tale procedura assicura ai crediti dei lavoratori il livello di tutela analogo richiesto dalla medesima norma. Vanno sul punto sottolineati: l'elevato grado di privilegio da cui tali crediti sono assistiti (privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile), l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, la disposizione inserita nell'articolo 109, comma 5, sui tempi (trenta giorni) e sulle modalità di pagamento prescritti per poter escludere i lavoratori dal voto, la modifica apportata all'articolo 86, di cui si dirà di seguito, che non consente una moratoria nel pagamento dei crediti di lavoro superiore a sei mesi in caso di concordato in continuità aziendale, e, infine, la possibilità del pagamento di tali crediti, anche dopo l'accesso alla procedura, riconosciuta dal modificato articolo 100, comma 1.

Il comma 2 interviene sul procedimento per la concessione delle misure protettive e cautelari disciplinato dall'articolo 55 con modifiche volte a: chiarire i dubbi interpretativi e applicativi emersi in relazione all'efficacia delle misure al momento dell'emissione della sentenza di omologazione dei quadri di ristrutturazione preventiva o di apertura delle procedure di insolvenza (comma 2, ultimo periodo); integrare la disciplina rispetto all'ipotesi, prevista con la modifica dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dell'istanza di misure selettive proposta dopo il deposito della domanda di cui all'articolo 40 e inserire una disposizione sulla durata massima iniziale delle misure conforme ai quattro mesi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva, salvo la successiva proroga (comma 3); inserire disposizioni espresse appunto sul potere di proroga previsto dall'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva (comma 4); recepire le previsioni sulla revoca contenute nell'articolo 6, paragrafo 9 (comma 5).

L'articolo 14 modifica la rubrica della Sezione I del Capo I, che contiene il solo articolo 56 sugli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, sostituendo l'attuale "Strumenti negoziali stragiudiziali" con quella di "Piano attestato di risanamento" al fine di uniformare il suo contenuto a quello delle disposizioni in essa previste.

L'articolo 15 apporta le seguenti modifiche alla Sezione II, Capo I, del Titolo IV della Parte Prima del Codice:

- il comma 1 modifica la rubrica della Sezione II sostituendo l'attuale "strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazione" con quella, più aderente al contenuto della sezione, di "accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi";

- il comma 2 modifica i commi 1 e 4 dell'articolo 57, nel testo già modificato con il decreto legislativo n. 147 del 2020, sostituendo, nel comma 1, il riferimento all'articolo 48 (reso necessario dalla riscrittura degli articoli 44 e 48 appunto) e espungendo, nel comma 4, la parola "economica" riferita alla fattibilità del piano, in coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull'apertura del concordato preventivo;

- il comma 3 modifica l'articolo 63, nel testo modificato con il decreto legislativo n. 147 del 2020, inserendo nella sua rubrica, in coerenza con il contenuto della norma, che concerne anche i crediti fiscali, la parola tributari prima delle parole "e contributivi" e inserendo al suo interno il comma 2-bis contenente la previsione dell'attuale articolo 48, comma 5, come in precedenza esposto.

L'articolo 16 inserisce nel Titolo IV della Parte Prima del Codice il Capo I-bis dedicato al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Si tratta di uno strumento con il quale si intende dare attuazione alla previsione dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva che richiede la previsione di un quadro di ristrutturazione che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto. In tale ottica, l'articolo 64-bis predispone un nuovo quadro di ristrutturazione per il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, che prevede l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e che consente di distribuire il ricavato del piano senza vincoli di distribuzione, facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall'omologazione. Si tratta quindi di uno strumento che riduce al minimo la fase dell'ammissibilità, fornisce al debitore una maggiore libertà di azione – tranne che per i lavoratori, che non sono mai considerate parti interessate e non votano - ma per poter essere omologata richiede l'approvazione di tutte le classi. La norma richiama le disposizioni del concordato preventivo sul contenuto del ricorso e sulla documentazione da depositare, sugli effetti del deposito della domanda (comma 2) e sulla necessità del deposito dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano (comma 3); stabilisce che il tribunale verifica la sola ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi prima di aprire le operazioni di voto (comma 4). Chiarisce inoltre l'assenza di spossessamento in capo all'imprenditore, chiamato comunque a gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori, e

ribadisce il potere di vigilanza proprio delle funzioni del commissario giudiziale (comma 5), dettando disposizioni specifiche nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione (comma 6). Sono richiamate inoltre le disposizioni del concordato che disciplinano le operazioni di voto ed è affermata la regola della maggioranza nella singola classe introdotta nell'articolo 112 con riferimento al concordato in continuità aziendale al fine di agevolare il raggiungimento dell'accordo (comma 7). L'articolo prosegue dettando disposizioni sul giudizio di omologazione - possibile, come già detto, solo in caso di approvazione da parte di tutte le classi - e disciplinando l'ipotesi dell'opposizione del creditore dissenziente con la quale viene eccepito il difetto di convenienza (comma 8). L'ultimo comma contiene un ulteriore richiamo a tutte le disposizioni del concordato preventivo applicabili al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione al fine di completarne la disciplina.

L'articolo 64-ter, inserito anch'esso nel Capo I-bis dall'articolo 9, detta disposizioni sulla conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo disciplinando sia l'ipotesi in cui l'omologazione è impedita dalla mancata approvazione da parte di tutte le classi, sia l'ipotesi in cui il debitore spontaneamente decide di modificare la domanda formulando una proposta di concordato (commi 1 e 2). E' altresì prevista la possibilità per il debitore di contestare l'esito del voto riportato nella relazione del commissario giudiziale e di chiedere al tribunale la verifica sull'unanimità raggiunta e quindi l'omologazione del piano alle condizioni originarie, senza vincoli di distribuzione. Il comma 3 si occupa dei tempi di ristrutturazione per evitare che il passaggio da un procedimento all'altro porti ad un loro eccessivo allungamento e quindi dispone la riduzione alla metà dei termini per l'approvazione del concordato. Il comma 4 detta le disposizioni necessarie per assicurare la pubblicità della domanda di conversione ed i suoi effetti secondo la disciplina del concordato preventivo e l'ultimo comma disciplina il passaggio inverso, consentendo al debitore di abbandonare la procedura di concordato preventivo per proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione fino all'inizio delle operazioni di voto disposte al momento dell'apertura della procedura di concordato.

L'articolo 17 modifica il comma 7 dell'articolo 70 del Codice, dettato in tema di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sopprimendo la parola "economica", in coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull'apertura del concordato preventivo, oltre che agli articoli 57, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, e 80, in materia di omologazione del concordato minore.

L'articolo 18 modifica, al comma 1, l'articolo 78 del Codice, dettando disposizioni volte ad agevolare le comunicazioni e lo scambio di istanze e provvedimenti rispetto ai creditori residenti in altri Stati membri, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (già attuato, per le altre procedure, dalla disciplina generale dettata dall'articolo 10 del Codice e con la modifica dell'articolo 114, di cui si dirà di seguito). Il comma 2 modifica l'articolo 80, comma 1, del

Codice, dettato in tema di omologazione del concordato minore, sopprimendo la parola “economica”, in coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull’apertura del concordato preventivo, oltre che agli articoli 57, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, e 70, in materia di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L’articolo 19 interviene ancora sulla disciplina del concordato preventivo al fine di armonizzarla alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva come segue:

- con il comma 1 modifica la rubrica della Sezione I del Capo III del Titolo IV, sostituendo la attuale “Presupposti e inizio della procedura” con: “Finalità e contenuti del concordato preventivo”;

- con il comma 2 sostituisce l’articolo 84, modificandone rubrica e contenuto. La norma modificata contiene al suo interno, innanzitutto, la descrizione della funzione del concordato preventivo, riproponendo anche il raccordo con la disciplina della liquidazione coatta amministrativa attualmente contenuto nell’articolo 85 (comma 1) e descrive, nei successivi tre commi: le diverse forme di concordato utilizzabili partendo dal concordato in continuità aziendale (comma 2); le condizioni di soddisfazione dei creditori nel concordato in continuità, con eliminazione del criterio della prevalenza contenuto nell’attuale disciplina (comma 3); le condizioni del concordato con liquidazione del patrimonio (comma 4). Il comma 5 riprende la disposizione vigente sulla possibilità di pagamento non integrale dei creditori privilegiati e sul declassamento al chirografo della parte incapiente ed il comma 6 recepisce, ancora per il concordato in continuità aziendale, la regola della priorità relativa sulla parte di valore del patrimonio generata dalla prosecuzione dell’attività con la quale è stato attuato l’articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della direttiva. Più precisamente, la regola di distribuzione contenuta nel comma 6 dell’articolo 84 detta due principi distinti da osservare nella ripartizione dell’attivo concordatario e che dipendono dalla natura delle risorse distribuite. Essa prevede, in particolare, che il valore di liquidazione dell’impresa sia distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore) mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell’impresa, il c.d. plusvalore da continuità, può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa (secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore). Nel recepire la regola della priorità relativa (c.d. RPR) non ci si è avvalsi della deroga consentita dal paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva. Il comma 7 dell’articolo 84 detta disposizioni a tutela dei lavoratori in attuazione dell’articolo 13 della direttiva e della più generale “clausola di non regresso”, di matrice comunitaria, secondo la quale ogni intervento normativo che incide sui diritti dei lavoratori non può determinare una riduzione delle garanzie e dei diritti già garantiti dal singolo ordinamento nazionale. La norma in questione, dunque, impone di applicare ai

lavoratori la regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione che sul valore di continuità e fa salvi i diritti pensionistici garantiti dall'articolo 2116 del codice civile, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva. Gli ultimi due commi dettano disposizioni applicabili al concordato con liquidazione del patrimonio secondo i principi di efficienza, celerità delle operazioni di liquidazione ed i principi di pubblicità e trasparenza sia nel caso in cui alla liquidazione si debba dare esecuzione dopo l'omologazione (comma 8) sia nel caso in cui il piano contenga l'offerta di acquisto di un soggetto individuato dal debitore (comma 9);

- con il comma 3 viene sostituito l'articolo 85 che svolge una funzione diversa dall'attuale (relativo ai presupposti di accesso al concordato) in quanto detta i seguenti principi generali sulla formazione delle classi: sancisce il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse (comma 1, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) della direttiva nel momento in cui stabilisce che il trattamento differenziato è consentito solo tra creditori inseriti in classi diverse); ribadisce l'obbligatorietà delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali, prevista nel comma 5 dell'attuale articolo 85 (comma 2); istituisce, per il concordato in continuità aziendale, l'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori privilegiati quando il loro pagamento è previsto oltre i termini previsti dall'articolo 109, comma 5, ipotesi in cui essi sono considerati sempre parti interessate, anche per la parte privilegiata (comma 3).

La qualificazione dei creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti quali parti interessate dal piano, con conseguente diritto di voto, rappresenta una regola innovativa per il nostro ordinamento, nel quale il creditore privilegiato non vota se non per la parte incapiente degradata al chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria dall'attuale articolo 86. Si tratta di previsione introdotta in quanto strettamente funzionale alla piena attuazione delle regole della ristrutturazione trasversale previste nell'articolo 11 della direttiva ed in particolare della definizione di "parti interessate" di cui all'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, e di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Sul punto va tuttavia sottolineato che il considerare sempre i creditori privilegiati quali parti interessate aventi diritto di voto imporrebbe, nel concordato in continuità, in cui la formazione delle classi è obbligatoria, la predisposizione di classi distinte per ciascun grado di privilegio. Ciò significa che, considerato l'ingente numero delle cause legittime di prelazione esistenti nell'ordinamento nazionale, le proposte di concordato in continuità diverrebbero ancor più complesse da predisporre (per il debitore, o per i creditori ed i soci in caso di proposte concorrenti) e da verificare (per il commissario giudiziale e per il tribunale), rendendo la procedura più lunga e farraginoso. La disposizione in esame dunque propone una soluzione di compromesso che da un lato fa salvo il sistema attuale e, dall'altro, persegue gli obiettivi di agevolazione della ristrutturazione che ispirano e permeano di sé la direttiva.

L'ultimo comma dell'articolo 85 riproduce il disposto dell'attuale comma 6 dello stesso articolo con l'ulteriore previsione che fa salve le disposizioni dell'articolo 84 sulla regola di distribuzione della priorità relativa;

- con il comma 4 si modifica l'articolo 86, che disciplina la moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, per dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori privilegiati in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono che sia, nel contempo, in sintonia con le regole di distribuzione dettate nell'articolo 84 ai fini della ristrutturazione trasversale. Anche la modifica in esame contiene una previsione a tutela dei crediti di lavoro che limita a sei mesi la possibilità di dilazionarne il pagamento;

- con il comma 5 viene sostituito l'articolo 87, dedicato al contenuto del piano di concordato, con una formulazione che recepisce le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, riprendendo anche le previsioni del diritto nazionale contenute nell'attuale articolo 87, e sottolineando l'esigenza che i costi della ristrutturazione tengano conto della necessità che sia assicurato il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

- con il comma 6 viene modificato l'articolo 88 sul "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" per circoscriverne la portata in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità e per recepire al suo interno, come fatto per l'articolo 63 sugli accordi di ristrutturazione, la disposizione dell'attuale articolo 48, comma 5, sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (comma 2-bis);

- il comma 7 interviene sull'articolo 90, commi 4 e 5, per raccordare i riferimenti all'articolo 87 modificato e, ancora sul comma 5, per sostituire il riferimento ivi esistente al procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi, abrogati con la sostituzione del Titolo II, con la composizione negoziata disciplinata dall'articolo 13. La previsione della riduzione al 20% della percentuale di soddisfo della proposta del debitore rispetto alle offerte concorrenti è ora infatti collegata, con la modifica in esame, all'utile avvio della composizione negoziata di cui agli articoli 12 e seguenti.

L'articolo 20, comma 1, apporta modifiche all'articolo 92 del Codice, recante disposizioni sul commissario giudiziale. La modifica inserisce, in primo luogo, nell'articolo 92 il richiamo anche alle regole dell'articolo 135 sulla sostituzione del curatore, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva, e, in secondo luogo, affida al commissario nominato a seguito di istanza di concessione del termine ai sensi dell'articolo 44, anche il ruolo di affiancamento a debitore e creditori per la fase delle trattative prodromiche alla predisposizione del piano, richiesto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva.

L'articolo 21 interviene sulla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del Codice inserendo al suo interno, con il comma 1, l'articolo 94-bis. Tale disposizione dà attuazione all'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della direttiva per limitare, nel concordato in continuità aziendale, la facoltà dei

creditori di incidere sui rapporti negoziali esistenti con il debitore per il solo fatto dell'accesso alla procedura di ristrutturazione o, per i contratti essenziali ed in caso di concessione di misure protettive, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori.

Con il comma 2 si modifica l'articolo 100, comma 1, terzo periodo del Codice per attuare la clausola di non regresso nella tutela dei diritti dei lavoratori subordinati e per garantire ulteriormente il riconoscimento del livello di tutela analogo richiesto dall'articolo 6, paragrafo 5, comma 2, di cui si è detto rispetto alle modifiche apportate agli articoli 54 e 55 sulle misure protettive. La disposizione consente il pagamento delle retribuzioni pregresse maturate e non corrisposte anche dopo l'accesso alla procedura di concordato, come già previsto dall'articolo 182-*quinquies*, quinto comma, della legge fallimentare, modificato dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021. L'attuale formulazione del Codice, che consente il pagamento solo dell'ultima mensilità dovuta, va modificata in quanto porterebbe con sé un trattamento peggiore rispetto a quello vigente.

Con l'articolo 22, comma 1 si inserisce nell'articolo 104, comma 2, del codice, anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della direttiva e vengono integrate le modalità di comunicazione con i creditori tenendo conto anche di quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva, come già esposto nel descrivere le modifiche apportate all'articolo 78. Il comma 2 apporta correzioni all'articolo 106, al fine di adeguare la norma alle modifiche dell'articolo 47 (comma 2) e di correggere un errore materiale contenuto al comma 3. Le disposizioni dell'articolo 47, commi 1 e 2 riguardano il testo già modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2020.

L'articolo 23, che riguarda la Sezione V del Capo II, nel Titolo IV della Parte Prima, sostituisce l'articolo 109 del Codice. Tale norma contiene, ai primi quattro commi, le regole generali sul diritto di voto e sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta e del piano di concordato riproducendo le attuali disposizioni dei primi commi dell'attuale articolo 109. Il comma 5 introduce disposizioni per il concordato in continuità aziendale, con le quali si stabilisce che quest'ultimo è approvato se tutte le classi votano a favore, si definiscono le regole di approvazione in ciascuna classe e, sempre in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di parti interessate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva, è definito il criterio per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto. La previsione in esame esclude dal voto solo i creditori muniti di privilegio per i quali il piano prevede il pagamento integrale, in denaro, nei limiti ovviamente della capienza della garanzia, entro centottanta giorni dall'omologazione. Se non concorrono queste condizioni i creditori, anche se pagati integralmente vanno inseriti in classi separate (come dispone l'articolo 112 di cui si dirà di seguito) e voteranno per l'intero credito. In caso di pagamento parziale per incapacità con pagamento della parte coperta dalla garanzia a

condizioni diverse da quelle indicate nella norma, essi saranno inseriti in classi distinte (privilegiata e chirografaria) ed eserciteranno il diritto di voto in entrambe. Il comma in questione stabilisce i criteri di raggiungimento della maggioranza in ciascuna classe prevedendo che la classe è consenziente se vota favorevolmente la maggioranza dei crediti nella stessa rappresentati; in mancanza, ritiene consenziente anche la classe nella quale hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe. Tali maggioranze, che intendono incentivare la ristrutturazione evitando che l'inerzia di una parte dei creditori appartenenti alla stessa classe impedisca l'approvazione della proposta e del piano, sono stabilite – similmente a quanto previsto dalla normativa francese e olandese di recepimento della direttiva – nell'ambito della facoltà attribuita agli Stati membri dall'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (che indica, quali criteri quello della maggioranza dei crediti e, eventualmente, quello per teste) e esplicitata nel considerando 47³. Nel rispetto dell'unico limite espresso posto dal secondo comma del citato articolo 9, paragrafo 6, della direttiva, che è quello di non fissare maggioranze superiori al 75%, la disposizione in esame si pone in linea con lo scopo della normativa comunitaria ed è espressione dell'ampia discrezionalità lasciata, sul punto, agli ordinamenti nazionali.

Infine, i commi 6 e 7 riproducono, quali norme generali, gli attuali commi 5 e 6, conformi all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva.

L'articolo 24 modifica la Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione Vi del Codice.

Il comma 1, che sostituisce l'articolo 112, detta la disciplina del giudizio di omologazione precisando il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale - a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno - (comma 1) e le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva (comma 2) e del giudizio di convenienza previsto dalla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 11 appena citato (comma 3). Il comma 4 dell'articolo 112 attua l'articolo 14 della direttiva, che pone limiti al potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nell'ambito del giudizio di omologazione e il comma 5 riproduce, per i concordati diversi da quello in continuità aziendale, l'attuale comma 1 dell'articolo 112 sull'opposizione del creditore dissenziente. Infine, il comma 6 si occupa delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, come l'attuale comma 2 dell'articolo 112.

Il comma 2 modifica l'articolo 113, nell'ottica dell'efficienza delle procedure di cui al Titolo IV della direttiva, stabilendo il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso per la conclusione del giudizio di omologazione.

³ Negli ultimi due periodi del considerando 47 si legge che “*Gli Stati membri dovrebbero poter definire norme relative alle parti interessate con diritto di voto che non esercitano in modo corretto tale diritto o non sono rappresentate come norme che consentano alle parti interessate di essere prese in considerazione per stabilire una soglia di partecipazione o per calcolare la maggioranza. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare una soglia di partecipazione per il voto*”.

Il comma 3 interviene sull'articolo 114, comma 2, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2021, per estendere al liquidatore giudiziale tutte le disposizioni dettate per il curatore ed il commissario giudiziale, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), ed in particolare l'articolo 135 sulla revoca e sostituzione dello stesso professionista.

Con il comma 4 si modifica l'articolo 116 nel quale è inserito il comma *4-bis*, che limita il diritto di recesso dei soci nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione previste dallo stesso articolo 116. La disposizione è attuativa dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva.

L'articolo 25 introduce nel Capo III, del Titolo IV della Parte Prima la Sezione *VI-bis* che detta disposizioni specifiche sull'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società introducendo gli articoli da *120-bis* a *120-quinquies*, che recepiscono i principi dettati dall'articolo 12 della direttiva e che intendono favorire l'utilizzo delle procedure di ristrutturazione da parte della società quale forma più diffusa di impresa interessata dalla ristrutturazione.

Con l'articolo *120-bis* si disciplina l'accesso ai quadri di ristrutturazione chiarendo che l'avvio della ristrutturazione, e la determinazione del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, previsti dall'articolo 2086, secondo comma, del codice civile. E' dunque soppressa la possibilità di deroghe statutarie alla competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile è, di conseguenza, necessaria per la sola decisione di accedere al quadro, mentre la determinazione del contenuto del piano, che non di rado segue a distanza di tempo dalla prima, risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società. Il comma 2 chiarisce che, stante l'espressa deroga operata dalla direttiva (UE) 2019/1023 alla direttiva (UE) 2017/1132, la normativa di recepimento della prima può prevedere che, anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione vada a modificare la struttura finanziaria della società, e dunque prevedere la cancellazione di azioni e quote, l'emissione di azioni, quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del diritto d'opzione, operazioni di fusione, scissione e trasformazione. I commi 3 e 4 introducono disposizioni che impediscono ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare la ristrutturazione o anche solo una delle sue fasi. Per questa ragione si è previsto che i soci, pur mantenendo un diritto di informativa sull'avvio e sull'andamento della ristrutturazione, non possano revocare gli amministratori senza giusta causa, come accade per i sindaci di società per azioni e che non è considerata giusta causa la presentazione della domanda di accesso al quadro di ristrutturazione preventiva in presenza delle condizioni di legge. Il comma 5, nell'ottica di agevolazione della ristrutturazione, disciplina la possibilità per i soci di proporre proposte concorrenti e il comma 6

consente di estendere le disposizioni dei commi precedenti anche agli imprenditori collettivi organizzati in forma diversa dalle società

L'articolo 120-*ter* prevede la possibilità del classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengono incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le grandi imprese e per le società a capitale diffuso. In presenza di diritti diversi riconosciuti ai soci dallo statuto originario o come modificato a seguito della ristrutturazione, il classamento richiede la formazione di una pluralità di classi corrispondenti. La formazione delle classi imposta dal comma 2 consente ai soci di esprimere il diritto di voto sulla proposta, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale e indipendentemente dai diritti di voto loro riconosciuti dallo statuto. I soci votano secondo le regole previste per l'espressione del voto da parte dei creditori, con l'unica differenza che, con riguardo ai soci e in relazione al loro possibile e razionale disinteresse, opera un meccanismo di silenzio-assenso (comma 3). Sempre il comma 3 equipara ai soci i titolari di strumenti finanziari che non attribuiscono un diritto di credito incondizionato al rimborso dell'apporto, in quanto titolari di una pretesa residuale.

L'articolo 120-*quater* detta i principi in caso di omologazione del concordato se il piano prevede attribuzioni ai soci. Le previsioni generali in materia di ristrutturazione trasversale vanno infatti integrate per disciplinare il modo in cui le regole sulla distribuzione del plusvalore da ristrutturazione debbano applicarsi rispetto ai soci, per i quali non è agevole individuare cosa costituisca trattamento più o meno favorevole rispetto a classi di creditori, non essendo i soci titolari di un diritto di credito. Occorre dunque "misurare" il trattamento riservato ai soci, tenendo conto che l'obiettivo della normativa è quello di permettere che il tribunale possa omologare il quadro, nonostante il dissenso di una o più classi, se il valore di liquidazione del patrimonio è distribuito tra i creditori secondo la regola di priorità assoluta e il plusvalore da continuità è assegnato, ai creditori ed eventualmente ai soci, in una misura tale che il trattamento riservato a ciascuna delle classi dissenzienti sia almeno pari a quello delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori. Tale criterio risulta tuttavia inapplicabile in caso di dissenso dell'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci; per tale ragione, nell'ultimo periodo del primo comma si prevede che, in questo solo caso, al fine di verificare il rispetto delle suddette regole, il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello riservato ai soci. Il comma 2 sottrae alle regole in materia di distribuzione del valore, e alle conseguenti limitazioni, il mantenimento di una partecipazione dei soci che sia conseguente a nuovi conferimenti e, solo nel caso di imprese minori, anche di nuovi apporti dei soci in forma diversa da quella del conferimento o del versamento a fondo perduto, come previsto dal Considerando 59 della direttiva. Il comma 3 attribuisce ai soci il diritto alla tutela del "diritto di proprietà", sotto forma di diritto al mantenimento dell'eventuale valore di liquidazione della partecipazione. Il comma 4 dà attuazione all'articolo 2, par. 1, n. 9) della direttiva, che consente l'accesso ai quadri di

ristrutturazione preventiva a tutti gli “imprenditori”, per tali tuttavia intendendosi tutte le persone fisiche che esercitano “un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”. La norma sulla distribuzione del valore ai soci trova dunque applicazione, seppur parziale e nei limiti della compatibilità, anche al valore riservato al debitore nella ristrutturazione di attività svolta da imprese non societarie.

Con l'articolo 120-*quinquies* si disciplina la fase di esecuzione del concordato.

Al fine di evitare atteggiamenti ostruzionistici dei soci, come previsto dall'articolo 12 della direttiva, si esclude la necessità di loro deliberazioni al fine dell'attuazione del quadro omologato, attribuendo i relativi poteri al tribunale, per le modificazioni statutarie che essendo previste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, e per tutte le altre, in via generale, agli amministratori. Si prevede altresì un particolare strumento in caso di inerzia di questi ultimi. Il comma 2 disciplina i controlli assegnati dalla legge al notaio e la procedura che lo stesso segue se ritiene non adempite le condizioni previste dalla legge per la singola operazione chiarendo che, avverso il suo rifiuto, gli amministratori debbano ricorrere allo stesso tribunale che ha omologato. Il comma 3 si occupa dei casi in cui i contratti stipulati dalla società con terzi contengano clausole che prevedono conseguenze sfavorevoli in caso di mutamento degli assetti proprietari e intende evitare che tali contratti, dei quali pure la normativa generale prevede la continuità (mediante disattivazione delle clausole “*ipso facto*”), in concreto ostacolino il successo della ristrutturazione. Essa sancisce il principio secondo il quale tali clausole non possono essere attivate per il mero fatto del cambiamento di controllo, e l'inefficacia di eventuali patti contrari, ferma restando la rilevanza che quest'ultimo può avere in concreto sulla base dei principi generali.

L'articolo 26 apporta modifiche all'articolo 135, comma 1, del Codice, per recepire la disposizione dettata dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva che consente anche ai creditori di chiedere la sostituzione del professionista. Non è possibile prevedere il meccanismo di opposizione alla nomina menzionato dal medesimo articolo 26 in quanto l'ordinamento nazionale non prevede procedure di preventiva consultazione dei creditori né di informativa prima che l'autorità preposta designi il singolo professionista. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 135 discende dalla modifica del comma 1 che riconosce ad ogni creditore, la facoltà di richiedere la sostituzione del curatore.

L'articolo 27 modifica l'articolo 166, comma 3, lettere e) e g) del Codice al fine di escludere gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-*bis* dall'azione revocatoria e di sostituire la precedente dizione “procedure di regolazione della crisi” con quella di “quadri di ristrutturazione”.

Con gli articoli 28 e 29 si apportano modifiche, rispettivamente, agli articoli 213 e 216 del Codice in attuazione del principio di efficienza delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 25,

lettera b) della direttiva, modifiche tramite le quali si affida al curatore il ruolo cardine nella programmazione ed esecuzione delle operazioni di liquidazione.

L'attuale formulazione delle norme del Codice della crisi, non ancora in vigore, delinea infatti un sistema nel quale l'inizio delle operazioni di vendita è affidato non solo alla redazione e approvazione del programma di liquidazione ma anche all'emissione di un'ordinanza di vendita da parte del giudice delegato anche nel caso di c.d. vendita competitiva, cioè di vendita effettuata non seguendo le norme del codice di rito. Tale previsione, che modifica il sistema attualmente vigente, è potenzialmente foriera di lungaggini che non si giustificano con esigenze di controllo e verifica dell'operato del curatore posto che la vigilanza sulle operazioni di vendita è esercitata, in via preliminare, con l'approvazione del programma di liquidazione e l'autorizzazione data dal giudice rispetto ai singoli atti conformi di cui all'articolo 213 e, successivamente, con il controllo previsto dall'articolo 216, comma 9. E' dunque opportuno che il Codice mantenga il sistema esistente, senza dubbio più rapido ed efficiente, nel quale la modalità di vendita principale, quella competitiva, è affidata alla gestione del curatore secondo le modalità indicate nel programma di liquidazione, mantenendo ferma la possibilità di procedere secondo le forme del codice di procedura civile. Le ulteriori modifiche apportate all'articolo 213 sono volte a disciplinare aspetti specifici delle operazioni di vendita, o di rinuncia alla liquidazione di determinati beni, a ridurre i tempi attualmente previsti dal Codice ed a precisare quale sia l'inadempimento rilevante del curatore ai fini della sua eventuale revoca. Le modifiche all'articolo 216 sono speculari all'impostazione dell'articolo 213 e tendono a chiarire le modalità di vendita e di informativa al giudice delegato per una più completa vigilanza. Infine, il comma 12 dell'articolo 216 è finalizzato a garantire che i soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi presentino requisiti di onorabilità e professionalità, in tal modo declinando ulteriormente i principi di trasparenza ed efficienza delle procedure, anche liquidatorie. La previsione costituisce attuazione dell'articolo 27 della direttiva, per quanto attiene alla vigilanza sui professionisti.

L'articolo 30 modifica, con il comma 1, l'articolo 255 del Codice al fine di eliminare la possibilità per il curatore di esercitare separatamente le azioni di responsabilità elencate nella stessa norma, in attuazione del principio di efficienza delle procedure di gestione dell'insolvenza di cui all'articolo 25 lettera b) della direttiva. L'esercizio di azioni separate infatti crea inefficienze nella gestione della procedura (essendo noto che la principale causa della durata eccessiva delle procedure di insolvenza è ravvisabile nelle lungaggini dei giudizi instaurati dal curatore o nei quali lo stesso è subentrato) e si pone contro il principio di economia processuale, incentivando il proliferare di giudizi e di procedimenti (nei quali gli accertamenti da compiere sono spesso sovrapponibili e non è agevole distinguere le conseguenze dannose di una fattispecie rispetto all'altra) e provocando l'aumento dei costi della procedura, a danno dei creditori.

L'articolo 31 modifica l'articolo 268 del Codice, che disciplina la liquidazione controllata delle imprese minori, con una disposizione di semplificazione e coordinamento che elimina l'iniziativa del pubblico ministero per le imprese di piccole dimensioni e che innalza a cinquantamila la soglia debitoria oltre la quale la liquidazione controllata può essere aperta.

L'articolo 32 modifica, al comma 1, l'articolo 278, comma 1, del Codice al fine di attuare l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva disponendo che l'esdebitazione fa venir meno anche le cause di ineleggibilità collegate all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il comma 2 interviene sull'articolo 279, contenente norme in tema di condizioni temporali di accesso alla esdebitazione, abrogandone il comma 2 che riguarda la composizione assistita della crisi.

Con l'articolo 33 si modificano le disposizioni dell'articolo 285, che disciplina i quadri di ristrutturazione dei gruppi di imprese, per adeguarle alla disciplina del concordato introdotta con il recepimento della ristrutturazione trasversale. In particolare, nel comma 2, la nozione di miglior soddisfacimento è integrata con la valutazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, tenute ferme le regole generali dettate dagli articoli 47 e 112. Le modifiche ai commi 3, 4 e 5 sono funzionali a distinguere il giudizio di convenienza disciplinato dalla attuale norma, che resta salvo per il concordato liquidatorio o con assuntore, da quello che, unitamente alla ristrutturazione trasversale, va compiuto in caso di concordato in continuità aziendale.

L'articolo 34 modifica, con il comma 1, la rubrica del capo III del Titolo VI della Parte Prima del Codice e, con il comma 2, l'articolo 289, comma 1, al solo fine di sostituire la dizione "procedure di regolazione della crisi" con quella di "quadri di ristrutturazione" alla precedente sulle procedure di regolazione della crisi.

L'articolo 35 interviene sul capo II del Titolo VII della Parte Prima, contenente la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. In particolare:

- con il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 301 al fine di uniformare i criteri di nomina del commissario liquidatore con quelli previsti per i professionisti nominati in sede giudiziaria. Trattasi di intervento attuativo dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva che riguarda tutti i professionisti nominati nell'ambito di procedure di ristrutturazione dall'autorità giudiziaria o amministrativa (v. articolo 2, paragrafo 2, n. 12);
- con il comma 2 modifica l'articolo 302, comma 3, al fine di richiamare anche per il commissario liquidatore la norma sulla revoca del curatore, la cui applicabilità è stata estesa anche al commissario giudiziale con l'articolo 18 del presente schema di decreto legislativo;
- il comma 3 modifica l'articolo 306, comma 2, primo periodo, in quanto norma contenente il riferimento agli indicatori della crisi, venuti meno con la sostituzione del Titolo II e dunque anche dell'articolo 13 che li prevedeva.

L'articolo 36 apporta all'articolo 316 del Codice le modifiche rese necessarie dalla sostituzione del Titolo II e dunque elimina il riferimento ai creditori pubblici qualificati di cui all'articolo 15 sostituisce e menziona i segnali di allarme disciplinati nell'articolo 3 del Codice al posto dei "fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II".

L'articolo 37 interviene sugli articoli 341 e 342 per modificare i riferimenti in essi contenuti agli articoli 48, comma 5, 87, modificati con il presente schema di decreto legislativo.

L'articolo 38 interviene sul Capo IV del Titolo IX della Parte Prima per abrogare la fattispecie di reato del falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, in ragione del venir meno di tali organismi, e, di conseguenza, per modificare la rubrica dello stesso Capo IV.

L'articolo 39 modifica la Parte Prima, Titolo X, Capo I del Codice.

Il comma 1 modifica la rubrica del Capo I per eliminare i riferimenti ivi esistenti agli strumenti di allerta ed alla composizione assistita della crisi collegati al Titolo II revisionato.

Il comma 2 dispone l'abrogazione degli articoli 351 e 352 del Codice, contenenti disposizioni relative agli OCRI e il comma 3 modifica l'articolo 353, comma 1, per sopprimere il riferimento alla composizione assistita.

Il comma 4 abroga l'articolo 354 sulla revisione dei parametri del modificato articolo 15 sugli indicatori della crisi.

L'articolo 40 interviene sulla Parte Prima, Titolo X, Capo II del Codice ed in particolare:

- con il comma 1, sull'articolo 356 eliminando il riferimento agli OCRI;

- con il comma 2, inserisce nell'articolo 358, comma 3, che disciplina i requisiti per la nomina a professionista che gestisce una procedura concorsuale, lo specifico criterio richiesto dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) della direttiva nel caso di procedura che presenta caratteri transfrontalieri ed elimina un refuso contenuto nella norma del Codice.

L'articolo 41 apporta agli articoli 359 e 361 del Codice le necessarie correzioni ai riferimenti interni, in conseguenza delle modifiche all'articolo 40.

L'articolo 42 modifica l'articolo 368, comma 4, del Codice al fine di sostituire la precedente dizione "procedure di regolazione della crisi", contenuta alla lettera a), con quella di "quadri di ristrutturazione" e di modificare la lettera d), in coerenza con le modifiche apportate agli articoli 84 e 85 del Codice.

L'articolo 43 sopprime il riferimento alla composizione assistita della crisi inserito dall'articolo 381, comma 2, del Codice nell'articolo 2545-*sexiesdecies*, primo comma, del codice civile.

Con l'articolo 44 si modifica l'articolo 389 del Codice sopprimendo il comma 1-*bis*, ed il riferimento ad esso contenuto nel comma 1, per eliminare la previsione che rinvia l'entrata in vigore del Titolo II a data successiva rispetto a quella del 16.5.2022 stabilita per l'entrata in vigore di ogni altra disposizione del Codice non ancora vigente.

Il Capo II contiene, agli articoli da 45 a 50, altre disposizioni di coordinamento e le abrogazioni che si rendono necessarie a seguito della trasposizione, nel novellato titolo II del Codice della

crisi, delle norme del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 relative alla composizione negoziata e alla piattaforma, nonché delle norme contenute negli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021.

L'articolo 45 contiene l'abrogazione delle norme del decreto-legge n. 118 del 2021 confluite nel Titolo II.

L'articolo 46 abroga gli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inseriti nel Titolo II del Codice.

Con l'articolo 47 vengono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 (recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al Codice della crisi) rese necessarie dalla sostituzione, nel presente schema di decreto legislativo, di disposizioni già oggetto di modifica da parte del correttivo.

L'articolo 48 modifica il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi:

- richiamando, nell'articolo 8 del decreto legislativo, le norme del Codice che garantiscono la specializzazione, l'efficienza e la trasparenza nelle nomine dei commissari straordinari e degli altri professionisti da questi ultimi nominati;
- modificando l'articolo 15, comma 3, per richiamare tutte le norme sul curatore, compreso l'articolo 135 sulla sua sostituzione;
- integrando l'articolo 19 alla luce delle disposizioni del Codice che sostituiscono quelle della legge fallimentare già richiamate e, con la modifica del comma 4, rendendo la disposizione sul conto della gestione sovrapponibile a quella della liquidazione giudiziale in un'ottica di maggiore efficienza della procedura e di piena informazione dei creditori;
- intervenendo sull'articolo 43, sulla revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori, introducendo le disposizioni sulla sostituzione del commissario e sui professionisti da questi designati richieste, anche per la procedura di amministrazione straordinaria, dall'articolo 26 della direttiva;
- estendendo la disciplina dell'esdebitazione agli eventuali soci illimitatamente responsabili coinvolti nella procedura di amministrazione straordinaria della società, con l'introduzione dell'articolo 76-bis, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva.

L'articolo 49 contiene la disciplina dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, allineandola a quella dell'entrata in vigore del Codice della crisi, al fine di far entrare in vigore un testo già armonizzato rispetto alle previsioni della direttiva (UE) n. 2019/1023, in tal modo evitando problematiche di diritto intertemporale per gli operatori, che, in caso di previa entrata in vigore del Codice della crisi nel testo attuale, si troverebbero ad applicare, in rapida successione temporale, istituti, quali quello del concordato in continuità aziendale, già profondamente modificati nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare e nuovamente modificati dal presente schema di decreto legislativo.

Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva per le quali non sono previste né indicate specifiche disposizioni attuative, si osserva quanto segue:

- l'articolo 7 richiede che nel periodo di sospensione delle azioni esecutive individuali sia sospeso anche l'obbligo del debitore di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe condurre alla liquidazione (quindi istanza di liquidazione giudiziale o liquidazione controllata o altra procedura di insolvenza). Non esiste, nell'ordinamento, una previsione esplicita che impone al debitore la presentazione di una delle istanze menzionate dalla norma europea, se non ai fini della sua eventuale responsabilità per avere aggravato il dissesto con una condotta omissiva o non adeguata. Non è dunque necessario introdurre una deroga rispetto ad un obbligo non previsto dall'ordinamento. Si osserva, comunque, che la previsione di cui all'articolo 54, comma 2, secondo periodo (che impedisce la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza delle misure protettive), conduce al medesimo effetto in quanto se anche il debitore depositasse tale ricorso, il tribunale non adotterebbe alcun provvedimento che possa impedire le trattative e, quindi, la ristrutturazione;
- rispetto all'articolo 17, sulla tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei in caso di successiva insolvenza del debitore, l'ordinamento risulta armonizzato posto che il solo pregiudizio alle ragioni dei creditori non costituisce una causa di nullità, annullabilità o inopponibilità dei contratti di finanziamento (anche per la revocatoria, fallimentare e ordinaria concorrono sempre altri elementi per la revocabilità dell'atto – v. artt. 166 Codice e art. 2901 del codice civile). Lo stesso pregiudizio non è inoltre, di per sé, fonte di responsabilità, civile o penale (essendo sempre richiesto, quantomeno, l'elemento soggettivo e comunque sussistendo, per la responsabilità penale, l'esimente prevista dall'articolo 324 del Codice) né pare configurabile, in capo al finanziatore, una responsabilità di tipo amministrativo/contabile;
- anche rispetto all'articolo 18, che tutela le altre operazioni connesse alla ristrutturazione sempre in caso di successiva insolvenza del debitore, non è necessario introdurre disposizioni attuative. La protezione accordata a tali operazioni è infatti accordata dall'articolo 166, comma 3, lettera e) (che esonera da revocatoria degli atti compiuti nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione) e dall'articolo 324 (che, nel disciplinare le esenzioni dai reati di bancarotta di cui si è già detto, menziona anche i pagamenti e le operazioni posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione, oltre che dei piani attestati di risanamento e del concordato minore);
- in relazione all'articolo 20, paragrafo 2, si osserva che il Codice non contiene disposizioni che dopo l'esdebitazione precludono o limitano l'accesso a misure di sostegno imprenditoriale, conseguentemente non è necessario introdurre una disposizione quale quella indicata dalla direttiva;
- l'articolo 29 non richiede norme primarie attuative posto che l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati previsti dalla norma è già operativa, essendo prevista e disciplinata dal

decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2012, n. 102, recante “*Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24*”. Ogni ulteriore aspetto di tipo organizzativo rispetto al modulo previsto dal paragrafo 7 dello stesso articolo 29, per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, è attualmente gestito dai competenti uffici del Ministero della giustizia (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone in primo luogo:

- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*”, attualmente vigente;
 - del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*”. Di tale provvedimento sono entrati in vigore gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 (come previsto dall'articolo 389, comma 2), mentre il comma 1 dell'articolo 389, come modificato dal decreto-legge n. 118 del 2021, dispone che l'intero codice entri in vigore il 16 maggio 2022, ad eccezione del titolo II della Parte prima, per il quale è attualmente prevista l'entrata in vigore il 31 dicembre 2023 dal comma 1-bis. Come già evidenziato, il comma 1-bis dell'articolo 389 viene soppresso dall'articolo 44 dello schema di decreto legislativo, in modo da consentire l'entrata in vigore del titolo II della Parte prima contestualmente alle restanti parti del Codice della crisi;
 - del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante “*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, il cui Capo I, recante “*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale*” è stato in massima parte trasfuso nel titolo II della Parte I dello schema di decreto legislativo, con conseguente abrogazione delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge;
 - del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, i cui articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies contengono ulteriori disposizioni inserite nel titolo II della Parte I dello schema di decreto legislativo, con conseguente abrogazione dei medesimi articoli.
- Vengono in considerazione anche le disposizioni contenute nel codice di rito relative ai procedimenti cautelari previsti dagli articoli 669-bis e seguenti (richiamati dall'articolo 19, che disciplina il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nella composizione

negoziata, nonché dall'articolo 54, che disciplina il procedimento relativo alle misure cautelari e protettive nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e nel successivo articolo 55), nonché quelle relative ai procedimenti in camera di consiglio, di cui agli articoli 737 del codice di procedura civile (applicabili, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinati dagli articoli 22 comma 3 e 47 comma 5). Ulteriori disposizioni del codice di procedura civile, richiamate nello schema di decreto-legge sono gli articoli 151 (*“Forme di notificazione ordinate dal giudice”*), 68 (in materia di ausiliari del giudice), 633, primo comma, n. 1 e 642, relativi ai procedimenti monitori.

Di rilievo sono anche alcune disposizioni dettate dal codice civile in materia di società (tra le quali l'articolo 2086, richiamato dall'articolo 3 in tema di adeguatezza degli assetti; l'articolo 2399, richiamato al fine di elencare i requisiti dei quali deve essere in possesso l'esperto; gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484, primo comma, n. 4) e 2545-duodecies, presi in considerazione dall'articolo 20; gli articoli 2560; articoli 2497, 2497-bis e 2545-septies in materia di gruppi di imprese; gli articoli 2403 e 2407, riferiti all'organo di controllo; articoli da 2919 a 2929, in tema di effetti della vendita forzata e dell'assegnazione, richiamati dall'articolo 25-septies).

Il presente provvedimento tiene altresì conto, all'articolo 13, delle disposizioni dettate dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, segnatamente con riferimento alle dichiarazioni sostitutive (articoli 46 e 47) e ai controlli (articolo 71), nonché del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Assumono inoltre rilievo:

- le procedure disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (*“Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”*) e il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (*“Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”*), alle quali può accedere l'imprenditore, all'esito della composizione negoziata o dopo avere utilizzato uno dei quadri di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi. Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 è altresì oggetto delle modifiche contenute all'articolo 48 dello schema di decreto legislativo;
- l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633;

- le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo in esame incide sul decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, modificandone le disposizioni in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023 ed inserendo le conseguenti disposizioni di coordinamento, come dettagliatamente specificato al paragrafo 1.

Lo stesso prevede inoltre, agli articoli 45 e 46, l'abrogazione degli articoli del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 e del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inseriti nel titolo II della Parte prima del Codice e interviene altresì sul decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e sul decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, quanto a quest'ultimo abrogandone le disposizioni sostituite dal medesimo schema di decreto legislativo.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.: giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non si prevedono

né si determinano, neppure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Lo schema di decreto legislativo è compatibile con l'ordinamento europeo e, in particolare, attua la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), il cui termine di recepimento scade il 17 luglio 2022. Lo schema è altresì compatibile con il regolamento (UE) 848/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e, al contrario, discende dalla necessità di adempiere all'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno informazioni puntuali e di dettaglio sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo introduce le nuove definizioni normative indicate al punto 1, le cui giustificazioni si riportano nuovamente per comodità di lettura:

- la definizione di “crisi” di cui alla lettera a), è stata sostituita con una definizione (“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) tale da ricomprendere ogni difficoltà, sia di tipo economico che finanziario, e da collocarla in una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi dettata dal Codice e modificata con il presente schema, prospettiva ritenuta maggiormente idonea ad intercettare le situazioni di effettivo squilibrio che richiedono un intervento da parte dell'imprenditore;

- è stata modificata la lettera h), contenente la definizione di gruppo di imprese (“l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto”), per renderla conforme a quella contenuta nella disciplina della composizione negoziata introdotta con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, e trasfusa con il presente schema di decreto legislativo all’interno del Titolo II;

- è stata inserita, con la lettera m-bis), la definizione di “quadri di ristrutturazione preventiva”, per ricomprendere tutti gli strumenti di regolazione della crisi e per recepire, in tal modo, anche la definizione di ristrutturazione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, numero 1, della direttiva; la definizione contiene anche la precisazione sull’estraneità della composizione negoziata rispetto ai quadri di ristrutturazione, in coerenza con la natura e la funzione della composizione stessa, che rappresenta non una procedura ma un percorso di negoziazione, di tipo stragiudiziale, all’esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell’attività anche facendo ricorso ad uno dei quadri di ristrutturazione disciplinati dal Codice (come previsto dall’articolo 23, nel testo modificato dal presente schema di decreto legislativo);

- le disposizioni contenute nelle lettere n), o) e q) sono state modificate in conseguenza dell’inserimento della definizione di “quadri di ristrutturazione preventiva”, sostituita a quella, equivalente, di “procedure di regolazione della crisi” utilizzata nel Codice.

Non si pongono problemi di coerenza di tali definizioni rispetto a quelle in uso, posto che le disposizioni del Codice della crisi, modificate con il presente schema di decreto legislativo, non sono ancora in vigore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto legislativo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di apportare modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Lo schema di decreto legislativo comporta effetti abrogativi impliciti relativamente al titolo II della Parte prima del Codice, integralmente sostituito, nonché alle altre disposizioni sostituite.

All'interno del provvedimento sono inoltre presenti abrogazioni esplicite, contenute negli articoli 45, 46 e 47, di cui si è detto.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Sono invece previste le seguenti disposizioni, derogatorie rispetto alla normativa vigente:

1) il novellato articolo 22, comma 1, lettera d) del Codice prevede che il tribunale possa autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile; la disposizione precisa che resta fermo l'articolo 2112 del codice civile;

2) l'articolo 64-bis, dettato in tema di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, dispone che il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. La disposizione specifica

che in ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione;

3) l'articolo 84, comma 6, prevede, per il concordato in continuità aziendale, che il valore eccedente quello di liquidazione possa essere distribuito in modo tale che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; la norma introduce, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva n. 2019/1023 e allo scopo di incentivare la continuazione dell'attività di impresa, la regola della priorità relativa, derogando all'attuale regola della priorità assoluta (in base alla quale il pagamento deve avvenire nel rispetto delle cause legittime di prelazione, assicurando l'integrale soddisfacimento dei creditori di grado superiore prima di procedere al pagamento dei creditori di grado inferiore), che governa la materia concorsuale;

4) l'articolo 109, comma 5 introduce la regola in virtù della quale i creditori privilegiati hanno diritto di voto, nel concordato in continuità aziendale, se la proposta non ne prevede la soddisfazione in tempi brevi ed in denaro, derogando all'attuale principio generale che esclude tali creditori dal voto se non rinunciano al privilegio di cui godono;

5) il medesimo articolo 109, comma 5, detta, sempre per il concordato in continuità aziendale, regole di maggioranza diverse da quelle attualmente esistenti, prevedendo che *“Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2”*.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Sul decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, è aperto il procedimento per l'adozione di disposizioni integrative e correttive. L'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, ha previsto infatti che nel termine di due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla legge n. 155 del 2019, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento prevede l'adozione:

- di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia per la determinazione del contenuto della lista di controllo particolareggiata da inserirsi nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico (art. 5-bis, comma 2) e per la definizione del modello uniforme di scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto (articolo 13, comma 5). Il termine di sessanta giorni, previsto per l'adozione del suddetto decreto dirigenziale, appare congruo, posto che, quanto alla lista di controllo, deve unicamente essere aggiornata quella contenuta nel decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, di cui all'articolo 13, comma 2 e che la definizione del modello uniforme di scheda sintetica;
- di un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la definizione delle informazioni e dei dati da inserire nel programma informatico previsto dall'articolo 25-undecies, nonché delle specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati. Il termine per l'adozione di tale decreto sarà stabilito in sede di coordinamento; si propone il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, che appare congruo, tenuto conto che la disposizione costituisce la trasposizione, nel Codice della crisi, dell'attuale articolo 30-quinquies del decreto-legge n. 152 del 2021, che prevede il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione;
- di un regolamento del Ministro della giustizia, con il quale sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2 del novellato articolo 216 del Codice. Il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, previsto per l'adozione di tale regolamento, appare congruo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati e riferimenti statistici acquisiti dalla "Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", costituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del 22 aprile 2021 della Ministra della giustizia, successivamente aggiornati, limitatamente

a quelli di competenza del Ministero della giustizia, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa. Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821
sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XVIII/D168/22

Roma, 29 marzo 2022

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0001674 P-4.20.5
del 29/03/2022



39394905

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 17 marzo 2022, recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (atto Governo n. 374).

Facendo seguito alla nota in data 17 marzo 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II
Cons. Fulvia Beatrice

note

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(allegato 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)”

Amministrazione proponente: Ministro della giustizia

Amministrazioni concertanti: Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico

Referente AIR: Ufficio legislativo Giustizia.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

Lo schema interviene dunque sulla disciplina delle procedure concorsuali al fine di armonizzarla secondo i principi e le disposizioni contenute nella direttiva, volte alla rimozione degli ostacoli esistenti rispetto al corretto e regolare funzionamento del mercato ed alla fruizione delle libertà fondamentali da parte dei cittadini e delle realtà produttive.

Le disposizioni dello schema recepiscono in gran parte l'esito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto della Ministra della giustizia del 22.4.2021, prorogata con decreto del 22.9.2021, alla quale hanno partecipato anche esperti designati dalle amministrazioni concertanti (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico e Ministero del Lavoro).

L'attuazione della direttiva avviene mediante modifica della disciplina contenuta nel Codice della crisi e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la cui entrata in vigore è fissata al 16.5.2022.

Le modifiche avranno un impatto ridotto rispetto alla disciplina del Codice della crisi, non ancora entrata in vigore.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La materia della crisi d'impresa e d'insolvenza si colloca nel recente processo italiano di riforma ed è stata oggetto del susseguirsi di interventi in tema di procedure concorsuali, che, a partire dalla legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155, ha visto l'emanazione del Codice della crisi e dell'impresa (CCI) (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) le cui linee direttrici hanno subito ritocchi realizzati con il decreto legislativo n. 147 del 2020 (c.d. decreto correttivo), fino ai recenti interventi attuati con il decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e, infine, con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 (artt. 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies).

In tale panorama va collocata l'altrettanto recente delega legislativa contenuta nella legge n. 53 del 2021 per il recepimento della citata direttiva (UE) 2019/1023 che impone di intervenire sulla riforma del diritto della crisi approvata ma non ancora in vigore, integrandone o modificandone le attuali disposizioni al fine di rimodulare la disciplina per armonizzarla nel rispetto delle previsioni unionali.

Le disposizioni dettate dalla direttiva sui quadri di ristrutturazione preventiva intendono garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. La rimozione degli ostacoli esistenti rispetto al funzionamento del mercato ed alla fruizione delle libertà fondamentali da parte dei cittadini e delle realtà produttive è perseguita facendo salvi i diritti dei lavoratori e garantendo alle imprese e agli imprenditori che si trovano in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a misure nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva per la prosecuzione delle loro attività, laddove risanabili, e per essere esdebitati con procedimenti efficienti, tali cioè da garantire in un ragionevole lasso di tempo l'opportunità di rientrare nel ciclo produttivo.

Per raggiungere detti obiettivi, il legislatore europeo chiede la predisposizione di "quadri di ristrutturazione" - vale a dire misure e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell'impresa e la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi - che consentano ai debitori un risanamento precoce, tale cioè da prevenire l'insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate. Le stesse misure dovrebbero, nel contempo *"impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso"* (così considerando 1).

Del tutto speculare è l'esigenza che le imprese non risanabili vengano liquidate senza ritardo al fine di evitare che la ristrutturazione sia inefficace e finisca per aggravare la situazione di difficoltà in cui si trova il debitore, con accumulo di ulteriori perdite ai danni dei creditori, delle altre parti interessate dal processo di risanamento e del sistema economico in generale.

Rispetto agli scopi perseguiti di cui si è detto, il legislatore euronitario evidenzia le principali differenze tra gli Stati membri che consistono: nel numero, a volte troppo limitato, di procedure messe a disposizione dei debitori in difficoltà economico-finanziaria; nell'inefficacia di molte procedure, che intervengono spesso in un momento in cui il risanamento non è più perseguibile e che non valorizzano le potenzialità del ricorso a strumenti stragiudiziali; nella diversità dei ruoli e poteri affidati all'autorità giudiziaria o amministrativa ed ai professionisti da queste nominate; nell'eccessivo divario nella concessione dell'esdebitazione tra i diversi ordinamenti (in termini di

condizioni di accesso al beneficio e di tempi per la definizione del relativo procedimento); nella durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, che diviene *“un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall’operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose”* (così considerando 6).

L’armonizzazione perseguita dalla direttiva (UE) 2019/1023 tende dunque, in primo luogo, a ridurre i costi per gli investitori - che devono poter anticipatamente valutare il rischio che corrono in caso di difficoltà economico-finanziaria delle imprese in cui investono - in termini di oneri da affrontare per eventuali operazioni di ristrutturazione da portare avanti in relazione a imprese, e gruppi di imprese, che hanno sedi, creditori o componenti patrimoniali nel territorio di uno o più Stati membri. L’incertezza su tali costi rappresenta infatti uno dei principali disincentivi ai finanziamenti ma anche un ostacolo alla libertà di stabilimento ed al corretto ed efficiente funzionamento del mercato interno e riverbera i suoi effetti negativi soprattutto sulle piccole e medie imprese, che non hanno i mezzi e le risorse organizzative per valutare i rischi di un’attività transfrontaliera. Sul punto, peraltro, il considerando 11 puntualizza che *“Gli ostacoli all’esercizio di libertà fondamentali non si limitano alle situazioni puramente transfrontaliere. In un mercato interno sempre più interconnesso, in cui merci, servizi, capitali e lavoratori circolano liberamente, e con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono molto poche se si considerano tutti gli elementi rilevanti, quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale. Anche le situazioni di insolvenza puramente nazionali possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno attraverso il cosiddetto effetto domino dell’insolvenza, per cui l’insolvenza di un debitore può provocare l’insolvenza di altri soggetti della catena di approvvigionamento”*.

Altro obiettivo è quello di ridurre le disparità esistenti nella concessione del credito e nei tassi di recupero, anch’esse collegate alle inefficienze sin qui esposte, per garantire un migliore funzionamento dell’Unione dei mercati dei capitali e ridurre i costi che i debitori devono sostenere per perseguire il proprio risanamento, aumentando la trasparenza e la certezza giuridica nel territorio.

Per inquadrare nell’ordinamento nazionale le problematiche che la legislazione europea intende affrontare e risolvere con la armonizzazione delle procedure di ristrutturazione preventiva e con le disposizioni sull’efficienza delle procedure di insolvenza e di esdebitazione, vanno considerate innanzitutto le imprese in difficoltà, alle quali sono indirizzati gli strumenti previsti nello schema di decreto legislativo.

Tale individuazione costituisce operazione complessa, posto che non si dispone di informazioni complete. In particolare, non sono ancora a disposizione **dati aggregati rispetto ai bilanci relativi all’esercizio 2020¹**, né informazioni sull’adempimento, da parte delle imprese, delle obbligazioni nei confronti dei sistemi bancari, in quanto le moratorie sui prestiti, previste nella normativa emergenziale, hanno comportato una parziale sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d’Italia. I dati di seguito riportati sono quindi ricavati prevalentemente dai bilanci relativi all’anno 2019 e dai dati sull’evoluzione del fatturato per settori di attività economica, definiti ad un livello disaggregato. Con tale metodologia sono stati stimati i flussi

¹ La mancanza di tali dati e quindi il riferimento, nella presente analisi, ai dati del 2019 forniti dalla Banca d’Italia nell’ambito della commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto 22.4.2021, si desume dall’ultima analisi contenuta nelle Note Covid-19 2022 della stessa Autorità bancaria, nelle quali si fa riferimento al fabbisogno di liquidità delle imprese citando unicamente studi dell’anno 2020 (v. nota 4, pagina 1, Note citate, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2022/nota_covid_fallimenti_ita_24_gen_2022.pdf).

cassa delle imprese per il 2020 mentre per le uscite è stata stimata un'elasticità dei costi rispetto al fatturato basata su dati storici.


Questa operazione ha permesso di stimare per il 2020 voci di bilancio che consentono di calcolare alcuni indicatori, tra i quali assumono particolare rilevanza:

- 1) il deficit di liquidità, che stima i fabbisogni di liquidità delle imprese, tenendo conto dell'evoluzione del loro fatturato, dei loro costi e delle misure di sostegno del Governo (quali la moratoria sui prestiti, che riduce le uscite per il pagamento degli oneri finanziari; la CIG, che consente la riduzione delle uscite dovute al costo del lavoro). Sulla base di tali dati, è stato stimato che il numero di società di capitali in deficit di liquidità è circa pari a 100.000. Questo numero non tiene tuttavia conto del fatto che molte di queste imprese hanno in essere linee di credito nelle quali sono presenti disponibilità; tenendo invece in considerazione tali linee di credito, alle quali le imprese potrebbero accedere, il numero delle imprese vulnerabili si dimezzerebbe (50.000 imprese);
- 2) il "deficit di capitale", che indica le società che hanno un patrimonio inferiore al limite legale. È l'indicatore di crisi definito, per l'attivazione delle procedure di allerta interna, dal lavoro del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (si tratta dell'indicatore da prendere in considerazione ove entrasse in vigore l'allerta interna prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che con il presente decreto viene invece rinviata). Sulla base di questo indicatore, il totale delle società di capitali vulnerabili è di circa 80.000; il numero scende a 50.000 tenendo in considerazione le imprese fallibili e a 13.000 se si considerano le società con obbligo di dotarsi di organo di controllo.

Come già precisato, entrambi gli indicatori presentati tengono conto anche delle misure di supporto alle imprese che sono state adottate nel 2020 e nel 2021, che hanno ridotto il numero delle imprese in difficoltà (quali moratorie, CIG, garanzie e contributi a fondo perduto). Conseguentemente, il numero delle imprese che si troveranno effettivamente in una condizione di equilibrio patrimoniale o economico-finanziario potrebbe essere superiore.

Nella tabella "Società di capitali vulnerabili" (che segue), le prime due colonne si riferiscono al totale delle società di capitali. Seguono poi due sottogruppi: il primo che tiene conto della soglia di fallibilità (in tal caso il numero delle società con deficit di liquidità passa da 100.000 a 80.000 e il numero si dimezza se si considera l'uso di linee di credito disponibili) ed il secondo che tiene conto delle soglie dimensionali per l'obbligo di organo di controllo (tale dato, presentato al fine di compararlo con l'allerta interna, riguarda circa 20.000 imprese in deficit di liquidità).

Società di capitali «vulnerabili»




Fonte: De Socio, S. Narizzano, T. Orlando, F. Parlapiano, G. Rodano, E. Sette e G. Viggiano, *Gli effetti della pandemia sul fabbisogno di liquidità, sul bilancio e sulla rischiosità delle imprese*, Banca d'Italia, Note Covid-19

La tabella “*Stati di attività delle società a tre anni dall’entrata in stato di crisi*”, che segue, mostra la capacità dell’indicatore di deficit patrimoniale di individuare le imprese che risulteranno effettivamente insolventi.

Nelle colonne di sinistra è riportato lo stato di attività delle società che in un dato anno registrano un *deficit* patrimoniale. Sommando le colonne gialle e rosse risulta chiaro che entro tre anni, il 60% delle società che riportano un *deficit* patrimoniale esce dal mercato (attraverso procedure concorsuali o liquidazione volontaria); il 40% risolve lo stato di crisi.

L’indicatore “deficit patrimoniale” si riferisce solo alle imprese il cui patrimonio è inferiore al limite legale.

Stati di attività delle società a tre anni dall'entrata in stato di crisi




Fonte: T. Orlando e G. Rodano, *Firm under capitalization in Italy: business crisis and survival before and after COVID -19*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 590, 2020

I dati statistici attuali relativi alle procedure di gestione delle crisi di impresa e dell'insolvenza in Italia, con esclusione dei piani attestati per i quali non sono disponibili, sono dati medi relativi al triennio 2017-2019 ed al biennio 2020-2021.


Da tali dati, che di seguito si riportano, emerge che la gran parte delle procedure concorsuali è costituita da fallimenti (la media è di n.11.305 negli anni 2017-2019 e n. 8.206 negli anni 2020-2021), mentre i concordati preventivi sono pari a 2378 negli anni 2017-2019 e n. 1.394 negli anni 2020-2021 e gli accordi di ristrutturazione a 379 negli anni 2017-2019 e n. 267 negli anni 2020-2021.

Procedure concorsuali
(n. iscrizioni, media 2017-2019)



■ ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ■ CONCORDATI PREVENTIVI ■ FALLIMENTI

Procedure concorsuali
(n. iscrizioni, media 2020-2021*)




* dato provvisorio

■ ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ■ CONCORDATI PREVENTIVI ■ FALLIMENTI

Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.


Nella tabella “*Procedure concorsuali*” è sintetizzato l’utilizzo delle procedure concorsuali negli anni dal 2017 al 2021. Come evincibile nel grafico, si tratta di un utilizzo ciclico che dipende dall’andamento del ciclo economico. Nel 2020 il numero delle procedure è inferiore rispetto a quello degli anni precedenti e poi anche a quello del 2021 per effetto delle misure di sostegno e della moratoria di cui si è detto nonché per effetto della sospensione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento disposta sino al 22 marzo 2020 dal decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, e successivamente sino all’11 maggio 2020 dal decreto-legge 29 aprile 2020, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.



Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

Il successivo diagramma suddivide i concordati preventivi per finalità degli stessi (i dati sono relativi al periodo fino al 2015). Da esso emerge che circa i due terzi dei concordati sono liquidatori e che del restante terzo dei concordati in continuità, i due terzi sono in continuità indiretta.

Finalità dei concordati preventivi (percentuali)




■ Liquidatorio ■ Continuità diretta ■ Continuità indiretta

Fonte: A. Danovi, S. Giacomelli, P. Riva e G. Rodano, «Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d'impresa: il concordato preventivo», Quaderni di Economia e finanza n. 430, 2018.

L'istogramma "Durata procedure di concordato" (*infra*) mostra i tempi di approvazione dei concordati, distinta per fasi. L'analisi distingue tra concordati con riserva e concordati tradizionali.

Per il concordato tradizionale, la durata media è circa dieci mesi; di questi, circa tre mesi sono destinati alle operazioni di voto. La durata è maggiore per il concordato con riserva.

Durata procedure di concordato




Fonte: A. Danovi, S. Giacomelli, P. Riva e G. Rodano, «Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d'impresa: il concordato preventivo», Quaderni di Economia e finanza, N. 430, 2018

Come risulta dal diagramma che segue, le dimensioni delle imprese che ricorrono agli accordi e ai concordati sono di gran lunga superiori a quelle medie delle imprese che possono accedere alla

liquidazione giudiziale. Tale dato depona nel senso dei costi che caratterizzano le procedure giudiziali di soluzione concordata della crisi della maggiore convenienza a ricorrere a strumenti quali i piani attestati o ad aprire trattative con la composizione negoziata quando la dimensione dell'impresa e la sua esposizione debitoria non è rilevante.

Procedure in continuità e dimensioni d'impresa
Consistenza dell'attivo delle imprese prima dell'avvio della procedura
(valori mediani)




*

Fonte: A. Danovi, J. Donati, I. Forestieri, T. Orlando e A. Zorzi: "Procedure concorsuali in continuità aziendale: accordi di ristrutturazione e concordati preventivi in Italia", Quaderni di Economia e finanza N. 574, luglio 2020

* Imprese «fallibili» *

Il grafico che segue, relativo al rapporto tra i fallimenti e il ciclo economico, evidenzia che alla caduta del PIL (rappresentato dalla linea blu, che ne indica l'andamento) inizia l'incremento delle crisi, che è persistente nel tempo.

Fallimenti e ciclo economico



Fonte: S. Giacomelli, S. Mocetti e G. Rodano, “Fallimenti d’impresa in epoca Covid” Banca d’Italia, Note Covid -19, gennaio 2021

Va anche evidenziato che l’epidemia da Covid-19 ha avuto un impatto notevole sull’economia italiana, causando nel 2020 una riduzione del PIL dell’8,9 per cento. Tuttavia, nonostante tale calo, nel 2020 il numero di imprese fallite è inferiore di circa un terzo rispetto agli anni precedenti: nel 2020 hanno avviato una procedura concorsuale liquidatoria poco meno di 7.400 imprese, a fronte di quasi 11.000 nel 2019. Va anche sottolineata la riduzione delle istanze di fallimento, che nel 2020 sono diminuite di circa un quarto rispetto al 2019. Infine, sempre nell’anno 2020, le imprese uscite dal mercato sono diminuite rispetto al 2019 di circa il 27 per cento, passando da 70.000 a 50.000. Gran parte del calo di fallimenti dichiarati, istante di fallimento e uscite dal mercato è concentrato nel secondo trimestre dell’anno, corrispondente ai primi mesi di pandemia (periodo in cui è stata disposta la sospensione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento di cui si è detto in precedenza)².

I dati appena menzionati, che evidenziano una riduzione di fallimenti e di uscite dal mercato del 30% circa rispetto al 2019 - e un dato in ribasso anche per il 2021 -, dimostrano, da un lato, l’efficacia degli interventi pubblici messi in campo per il contenimento degli effetti della crisi economica e, dall’altro, la concreta possibilità che, venuti meno gli effetti di tali interventi, si registri un drastico peggioramento della situazione.

Le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo, volte ad agevolare l’impresa nella rapida individuazione della crisi e nella ricerca delle possibili soluzioni ed a facilitare la

² Dati ricavati da: Note Covid-19 della banca d’Italia del 24 gennaio 2022 “L’impatto del covid-19 sui fallimenti e le uscite dal mercato delle imprese italiane” – Tommaso Orlando e Giacomo Rodano - https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-covid-19/2022/nota_covid_fallimenti_ita_24_gen_2022.pdf


ristrutturazione delle imprese con il mantenimento dei valori aziendali e dei livelli occupazionali, possono rappresentare un elemento di ausilio per il sistema economico interno ed europeo.

Nei successivi diagrammi, i fallimenti sono distinti per modalità di chiusura. Da tale dato emerge che il 40% dei fallimenti viene chiuso senza ristori, di nessun genere, per i creditori. Di qui l'esigenza di incentivare l'emersione precoce della crisi, il ricorso a quadri di ristrutturazione preventiva e la conseguente riduzione delle procedure di tipo liquidatorio.



Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.


Quanto ai tempi di definizione delle procedure fallimentari, come emerge dal successivo istogramma, la loro durata media nel 2019 è stata di sette anni e mezzo e nel 2021 di sei anni e mezzo anni. Nei fallimenti che si chiudono con un qualche ristoro per i creditori, la durata media è stata invece di nove anni nel 2019 e di otto nel 2021.



Fonte: Ministero della Giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa.

Nell'ambito dell'Unione Europea, l'Italia è il paese con i tempi più lunghi di recupero dei prestiti alle piccole imprese e tra i peggiori con riferimento ai tempi di recupero dei prestiti alle società.

Tempi di recupero nei paesi dell'Unione europea



Fonte: European Banking Authority, «Report on the Benchmarking of National Loan Enforcement Frameworks», 2020

Non risultano dati relativi ai tempi di chiusura dei concordati; tuttavia, dai lavori della Commissione, è emerso che i tempi di recupero dei concordati liquidatori sono inferiori rispetto a quelli dei fallimenti e i tassi di recupero sono più alti. Questo anche perché, come si è detto, le imprese che accedono al concordato sono di dimensioni maggiori e, ovviamente, in condizioni migliori rispetto a quelle che vengono dichiarate fallite.

Anche in relazione alla durata ed efficienza delle procedure va evidenziato come lo schema di decreto contenga misure volte a garantire procedure, anche liquidatorie, rapide ed efficaci che consentano la pronta liquidazione dei beni delle imprese insolventi, l'altrettanto pronta soddisfazione dei creditori e la celere esdebitazione dell'imprenditore.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono:

- il Ministero della giustizia e le sue articolazioni: tribunali, uffici giudiziari, personale amministrativo delle cancellerie, incaricati dall'autorità giudiziaria nei procedimenti relativi alle misure protettive e cautelari e per la gestione ed il controllo delle procedure riformate dallo schema di decreto legislativo;
- il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il Ministero dello sviluppo economico;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'INAIL;
- l'Agenzia delle entrate;
- l'INPS;
- gli Agenti della riscossione;
- gli organi di controllo societari (revisori contabili e società di revisione)
- gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- il Consiglio nazionale forense;
- il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro;
- i soggetti che hanno svolto funzioni di direzione e gestione di imprese ristrutturate che chiederanno l'iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti;

- gli istituti di credito;
- il Garante per la protezione dei dati personali;
- le imprese in situazione di squilibrio finanziario ed economico patrimoniale che avranno accesso alla composizione negoziata;
- le imprese in stato di crisi o di insolvenza che avranno accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva ed alle procedure di gestione dell'insolvenza;
- i restanti soggetti destinatari delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Non considerando gli enti pubblici ed i soggetti istituzionali indicati, l'individuazione della consistenza numerica dei destinatari va compiuta in relazione alle imprese.

Per quanto riguarda le società di capitali, si richiama quanto sopra detto circa il dato numerico delle imprese che, secondo le stime compiute sulla base dei bilanci relativi all'anno 2019, si troveranno in crisi di liquidità. Sinteticamente va ricordato che il numero di tali imprese è pari a circa 100.000 e si riduce a 50.000 se si considerano le imprese che ancora hanno accesso alle linee di credito.

Va anche ricordato che le stesse previsioni indicano in 80.000 le società il cui capitale è inferiore al limite legale e che, di tali imprese, 50.000 sono quelle fallibili, cioè non sono in possesso dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 1 della legge fallimentare.

Non è invece possibile stimare il numero delle società di persone, delle imprese individuali o delle società agricole che faranno ricorso alle nuove disposizioni. Tali imprese non sono infatti soggette all'obbligo di deposito dei bilanci e sfuggono a stime quali quella appena menzionata.

Può tuttavia essere utile ricordare il numero complessivo delle micro imprese e delle PMI³ attive in Italia, che potranno fare ricorso ai diversi strumenti disciplinati dal Codice della crisi, così come modificato dallo schema di decreto legislativo. Secondo quanto riportato dal documento Istat di censimento permanente delle imprese 2019, del 7.2.2020, i due terzi delle imprese attive in Italia, nel numero di 821 mila, sono microimprese, 187 mila, corrispondente al 18,2%, sono piccole imprese, e solo il 2,3% è rappresentato dalle imprese con oltre 250 dipendenti (cfr. <https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/imprese2021/Rapportoimprese2021.pdf>).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

³ Secondo i criteri dettati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, sono PMI le imprese aventi meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, la piccola impresa è quella che "occupava meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR", mentre "si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR" (così allegato alla raccomandazione, articolo 2).

Esso attua le disposizioni europee al fine di agevolare (attraverso la composizione negoziata, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e degli istituti bancari e attraverso la previsione di obblighi e doveri specifici in presenza di indici rivelatori di una situazione di difficoltà) l'emersione precoce della crisi e incentivare l'imprenditore ad attivarsi in uno stadio in cui la probabilità di successo della ristrutturazione è più elevata.

L'altro obiettivo è incentivare la redazione di piani di ristrutturazione che coinvolgono le parti interessate con meccanismi di voto peculiari e l'intervento dell'autorità giudiziaria limitato ai casi in cui esso è necessario per tutelare i diritti delle parti interessate e che consentono di ricorrere alla ristrutturazione trasversale (e cioè a quel meccanismo che consente al tribunale di omologare anche in assenza del consenso di tutte le classi) con meccanismi poco costosi, rapidi ed efficaci.

Altri obiettivi perseguiti sono quelli di garantire l'efficienza delle procedure di insolvenza, le cui lungaggini scoraggiano gli investitori e danneggiano il sistema economico, e di garantire al debitore meccanismi di esdebitazione a loro volta rapidi ed efficaci volti a consentire il pronto reingresso dello stesso nel sistema produttivo.

L'intervento in esame mira dunque ad inserire nella disciplina dell'insolvenza e della gestione della crisi d'impresa, quelle misure che nel quadro normativo europeo sono state individuate come efficaci nella risoluzione delle situazioni negative del ciclo economico con corrispondenti effetti in termini produttivi ed occupazionali.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento del grado degli obiettivi nell'ambito del monitoraggio e della successiva valutazione da compiersi, saranno costituiti da elementi quali:

- il numero degli imprenditori che faranno ricorso al concordato in continuità aziendale;
- il numero degli imprenditori che faranno ricorso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
- il numero delle imprese minori e delle imprese agricole che utilizzeranno il concordato minore avvalendosi delle norme sulla ristrutturazione trasversale del concordato preventivo;
- la durata media dei procedimenti di concordato preventivo e, tra questi, dei procedimenti di concordato con continuità aziendale;
- la durata media della procedura di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione;
- la percentuale di soddisfacimento dei creditori nell'ambito dei concordati preventivi e, tra questi, dei concordati con continuità aziendale, confrontando il relativo dato con quello rilevato prima del presente intervento normativo;
- la percentuale di soddisfacimento dei creditori nell'ambito della procedura di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In relazione alle valutazioni compiute per l'adozione dell'intervento normativo in esame, si osserva quanto segue.

d.1) Regolazione immutata

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile atteso che la normativa nazionale non è pienamente conforme ai principi ed ai criteri di armonizzazione previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 che, come già detto, deve essere attuata entro il 17.7.2022 con una delega legislativa che scade il 17.3.2022.

Esclusa l'opzione zero, l'intervento regolatorio in esame ha comportato l'esame di diverse ulteriori opzioni che, adeguatamente valutate, hanno condotto alle scelte trasfuse nello schema di decreto legislativo.

In particolare, in riferimento ai temi di maggiore rilevanza e rispetto ai quali sono emerse più alternative si descrivono di seguito le opzioni considerate.

d.2) Allerta precoce di cui all'articolo 3 della direttiva

Considerate le misure adottate con il decreto-legge n. 118 del 2021 e con il successivo decreto-legge n. 152 del 2021, che hanno introdotto la composizione negoziata (quale strumento di aiuto all'impresa in difficoltà per lo svolgimento di trattative funzionali alla ricerca di una soluzione per il risanamento dell'attività) e canali di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, è stata valutata la necessità di introdurre ulteriori meccanismi di allerta precoce.

Tale possibilità è stata esclusa ritenendo idonei gli strumenti di cui si è appena detto che, per ragioni di coerenza e semplificazione del sistema, sono stati inseriti nel Codice della crisi con l'integrale sostituzione del Titolo II del 2019 e quindi dell'allerta e degli indicatori della crisi in esso previsti e disciplinati.

d.3) Procedure attraverso le quali attuare il Capo 2 sui quadri di ristrutturazione preventiva

La direttiva contiene una disciplina peculiare e dettagliata sulla ristrutturazione preventiva, che definisce come l'insieme delle *“misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi”* (articolo 2, paragrafo 1, n. 1).

Sul punto, la prima opzione da valutare è stata se attuare le disposizioni del Capo 2 con una nuova procedura o se modificare una o più delle procedure esistenti per renderle pienamente armonizzate.

La scelta compiuta va in entrambe le direzioni in quanto, da un lato, si è deciso di intervenire sulla disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale, quale procedura maggiormente in grado di recepire le indicazioni comunitarie, e, dall'altro, è stato istituito un nuovo strumento di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo dello schema di decreto legislativo) con il quale è stata garantita al debitore la possibilità di immaginare una ristrutturazione del tutto svincolata dalle regole distributive che governano l'istituto del concordato preventivo, percorribile ed utilizzabile in caso di approvazione unanime da parte delle classi di soggetti interessati.

d.4) Nomina del professionista della ristrutturazione (articolo 5 direttiva)

Rispetto all'articolo 5, che impone la nomina del professionista caso per caso e che assegna allo stesso professionista anche un compito di assistenza attiva al debitore ed ai creditori per la redazione del piano, è stata valutata l'opzione di inserire o meno tali previsioni nella disciplina del concordato preventivo, nella quale non sono parse immediatamente trasponibili. Ciò in quanto la

nomina non automatica del commissario giudiziale non è compatibile con lo spossessamento attenuato che caratterizza il concordato (elemento che impone una costante vigilanza sulla gestione dell'impresa) e il ruolo dello stesso commissario non è tradizionalmente quello di assistenza nella redazione del piano (anche perché quando l'imprenditore chiede l'ammissione a concordato ha già redatto la proposta ed il piano ad essa collegato).

Rispetto alla prima problematica (di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5) la scelta è stata quella di ritenere il principio attuato tramite l'istituto degli accordi di ristrutturazione, per i quali esiste già il principio della nomina del commissario se e quanto il tribunale la ritiene necessaria. Tale modalità di recepimento delle disposizioni della direttiva è consentita dal suo articolo 4, comma 5 che permette l'attuazione in una o più procedure purché, come specifica il secondo comma della stessa norma, i diritti e le garanzie previsti nel Titolo I vengano attribuiti ai debitori ed alle parti interessate in maniera coerente. La possibilità di passare dalla domanda di concordato con riserva alla domanda di omologazione di ADR prevista dall'articolo 44 del Codice e la possibilità, in caso di insuccesso degli accordi, di ricorrere al concordato preventivo, crea tra le due procedure il collegamento che implicitamente richiede l'articolo 4 e cioè la coerenza delle tutele complessivamente accordate che non priva le parti coinvolte nella procedura di alcun diritto o garanzia.

Sul ruolo di assistenza attiva del commissario, tra l'opzione di prevederlo espressamente nel concordato preventivo e quella di inserirlo nella procedura degli ADR è stata prescelta la prima pur se si tratta di scelta possibile solo nell'ipotesi di presentazione della domanda di concordato c.d. con riserva, unico caso in cui il commissario può svolgere anche questa funzione a fronte di un piano di ristrutturazione ancora *in itinere*.

d.5) Sospensione azioni esecutive individuali (articolo 6, paragrafo 5 della direttiva)

Le disposizioni della direttiva sul c.d. "automatic stay" delle azioni esecutive durante le trattative chiedono di escludere da tale forma di protezione del patrimonio del debitore i lavoratori. Tale disposizione tuttavia contrasta in maniera evidente con i principi generali concorsuali in quanto il vincolo che la procedura di concordato preventivo crea sul patrimonio del debitore consentirebbe unicamente di attribuire ai lavoratori solo un privilegio di tipo processuale. La necessità che ogni attivo ricavato sia distribuito nel rispetto della *par condicio creditorum* avrebbe fatto sì che le risorse ottenute con l'esecuzione individuale avrebbero comunque dovuto essere ripartite tra gli altri creditori ammessi secondo le cause legittime di prelazione.

Per ovviare a tale problema, l'esclusione dal blocco è stata prevista solo per gli ADR e per il concordato preventivo è stata esercitata la facoltà di derogare al principio di esclusione dei lavoratori dagli effetti delle misure protettive, prevista dal comma 2 dello stesso articolo 6, paragrafo 5, della direttiva in considerazione del fatto che il concordato assicura ai crediti dei lavoratori il livello di tutela analogo richiesto dalla medesima norma. Vanno sul punto sottolineati: l'elevato grado di privilegio da cui tali crediti sono assistiti (privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile), l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, la disposizione inserita nell'articolo 109, comma 5, sui tempi (trenta giorni) e sulle modalità di pagamento prescritti per poter escludere i lavoratori dal voto, la modifica apportata all'articolo 86, che non consente una moratoria nel pagamento dei crediti di lavoro superiore a sei mesi in caso di concordato in continuità aziendale, e, infine, la possibilità del pagamento di tali crediti, anche dopo l'accesso alla procedura, riconosciuta dal modificato articolo 100, comma 1.

d.6) Definizione di parti interessate e diritto di voto

Nel recepimento delle norme sulla ristrutturazione trasversale è emerso il problema della definizione di parti interessate, cioè delle parti che, essendo direttamente incise dal piano di ristrutturazione, devono, secondo la direttiva, poter esprimere il loro voto sul piano medesimo.

Tale principio è stato di difficile attuazione con riferimento ai creditori privilegiati che, secondo la disciplina nazionale, tradizionalmente il creditore privilegiato non vota se non per la parte incapiente degradata al chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria dall'attuale articolo 86. Secondo l'impianto della direttiva invece anche il creditore privilegiato deve votare, come si evince chiaramente dai presupposti contenuti nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) sulla ristrutturazione trasversale dei debiti della definizione di "parti interessate" di cui all'articolo 2, paragrafo 1 n. 2.

Rispetto a tale problematica, tra l'inserimento della regola del voto senza eccezioni e la previsione di un qualche temperamento che tanga conto della peculiarità del sistema nazionale, è stata scelta la seconda opzione. Va infatti sottolineato che il considerare sempre i creditori privilegiati quali parti interessate aventi diritto di voto imporrebbe, nel concordato in continuità, in cui la formazione delle classi è obbligatoria, la predisposizione di classi distinte per ciascun grado di privilegio. Ciò significa che, considerato l'ingente numero delle cause legittime di prelazione esistenti nell'ordinamento nazionale, le proposte di concordato in continuità diverrebbero ancor più complesse da predisporre (per il debitore, o per i creditori ed i soci in caso di proposte concorrenti) e da verificare (per il commissario giudiziale e per il tribunale), rendendo la procedura più lunga e farragिनosa rispetto a quella attuale. Si è dunque stabilito che possono essere esclusi dal voto i creditori privilegiati per i quali sia previsto il pagamento entro 180 giorni dall'omologazione, in denaro e senza compromissione della garanzia (il termine scende a 30 giorni per i lavoratori). Si tratta, in definitiva, di una soluzione di compromesso che da un lato fa salvo il sistema attuale e, dall'altro, persegue gli obiettivi di agevolazione della ristrutturazione che ispirano e permeano di sé la direttiva.

d.7) Ristrutturazione trasversale (articolo 11)

Nel prevedere la possibilità per il tribunale di omologare comunque la proposta ed il piano anche in caso di dissenso di una o più classi, è stata studiata ed esaminata la problematica della regola di distribuzione. La direttiva infatti chiede agli Stati membri di adottare la RPR (*relative priority rule*) o, in alternativa, di adottare una APR (*absolute priority rule*) temperata, come emerge dall'articolo 11, paragrafi 1, lettera c) e 2. Tra le due opzioni è stata scelta quella intermedia.

In particolare, la regola di distribuzione inserita nel comma 6 dell'articolo 84 del Codice (articolo 19, comma 2, schema d.lgs.) detta due principi distinti da osservare nella ripartizione dell'attivo concordatario, che dipendono dalla natura delle risorse distribuite stabilendo che il valore di liquidazione dell'impresa sia distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore) mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell'impresa, il c.d. plusvalore da continuità, può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa (secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore).

d.8) Lavoratori (articolo 13 direttiva)

Nell'attuare l'articolo 13 della direttiva è stato necessario verificare il rispetto della più generale "clausola di non regresso", di matrice comunitaria, secondo la quale ogni intervento

normativo che incide sui diritti dei lavoratori non può determinare una riduzione delle garanzie e dei diritti già garantiti dal singolo ordinamento nazionale.

Nel valutare le opzioni praticabili per tutelare i diritti dei lavoratori rispetto alle nuove regole di distribuzione di cui si è detto nel paragrafo precedente, è stata prescelta quella di non modificare, per tali creditori, il sistema esistente e dunque di prevedere l'applicazione ai lavoratori della regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione che sul valore di continuità (v. articolo 84, comma 7 del Codice).

d.9) Impugnazioni e risarcimento (articolo 16 direttiva)

L'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma della direttiva chiede che si consenta all'autorità giudiziaria adita in sede di impugnazione proposta avverso un provvedimento di omologazione, di procedere comunque con l'omologazione anche in caso di fondatezza dell'opposizione. Si tratta di disposizione con la quale si vuole privilegiare la ristrutturazione dell'impresa rispetto alle, pur fondate, pretese di un singolo creditore. L'ultimo comma del paragrafo 4 in esame consente di riconoscere al creditore reclamante un risarcimento per il pregiudizio che può derivargli dall'omologazione.

Tale opzione è stata esercitata con la modifica dell'articolo 53 del Codice ed in particolare con l'inserimento, al suo interno, di un comma *5-bis* (v. art. 12, comma 11, schema di decreto legislativo) che consente alla Corte d'appello di liquidare i danni patiti dal reclamante.

COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

I soggetti maggiormente coinvolti dall'intervento sono le imprese, i creditori e gli altri soggetti identificati nella sezione 1.

In particolare, ribadito che lo schema di decreto legislativo, in parte, recepisce disposizioni già vigenti (decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021) e, in parte, interviene su una normativa, quella del Codice della crisi, non entrata in vigore e dunque apporta modifiche a disposizioni la cui incidenza economica, sociale e ambientale, non è stata verificata, vanno considerati gli impatti:

- per il Ministero della giustizia e le sue articolazioni, soggetti per i quali gli impatti economici sono di tipo alto in considerazione della possibilità di gestione di un maggior numero di procedure di ristrutturazione (normalmente meno lunghe e impegnative della liquidazione giudiziale) e della gestione più efficiente e rapida anche delle procedure di insolvenza e esdebitazione;

- per il Ministero dell'economia e delle finanze, che subirà un impatto economico medio in quanto potrà contare su un sistema di risanamento delle imprese più efficace e celere e su efficienti procedure di insolvenza che avranno minori effetti negativi sugli altri operatori economici creditori dell'impresa insolvente e sul mercato di riferimento;

- per il Ministero dello sviluppo economico, per il quale l'impatto economico è medio stante anche l'incidenza che le nuove procedure di ristrutturazione avranno anche sulle imprese che hanno accesso all'amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa;

- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che avrà un impatto di tipo economico alto rispetto alle specifiche disposizioni dettate a tutela dei lavoratori dipendenti e per il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;

- per l'INAIL, rispetto alla quale l'impatto economico è basso, considerato che le regole

distributive inserite con lo schema di decreto legislativo sono più favorevoli, in caso di continuità aziendale, rispetto sia alle attuali disposizioni della legge fallimentare (articolo 182-ter) sia rispetto alle disposizioni del Codice della crisi (articolo 88);

- per l'Agenzia delle entrate, rispetto alla quale l'impatto economico è basso, considerato che le regole distributive inserite con lo schema di decreto legislativo sono più favorevoli, in caso di continuità aziendale, rispetto sia alle attuali disposizioni della legge fallimentare (articolo 182-ter) sia rispetto alle disposizioni del Codice della crisi (articolo 88);

- per l'INPS, rispetto alla quale l'impatto economico è basso, considerato che le regole distributive inserite con lo schema di decreto legislativo sono più favorevoli, in caso di continuità aziendale, rispetto sia alle attuali disposizioni della legge fallimentare (articolo 182-ter) sia rispetto alle disposizioni del Codice della crisi (articolo 88);

- per gli Agenti della riscossione, rispetto ai quali l'impatto economico è basso, considerato che le regole distributive inserite con lo schema di decreto legislativo sono più favorevoli, in caso di continuità aziendale, rispetto sia alle attuali disposizioni della legge fallimentare (articolo 182-ter) sia rispetto alle disposizioni del Codice della crisi (articolo 88);

- per gli organi di controllo societari (revisori contabili e società di revisione), per i quali l'impatto economico è medio-basso, considerato che gli obblighi di attivazione e segnalazione all'impresa non sono innovativi e comunque rappresentano una declinazione dei più ampi obblighi di vigilanza che ne caratterizzano le funzioni;

- per gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, per i quali l'impatto economico è basso rispetto alla disciplina dettata dal Codice della crisi e dal decreto-legge n. 118 del 2021 in quanto limitato alle ipotesi di gestione di concordato minore presentato secondo la nuova disciplina della continuità aziendale dettata per il concordato preventivo;

- per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le quali l'impatto è basso rispetto alla disciplina, già vigente, dettata dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021;

- per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, per il quale l'impatto è basso rispetto alla disciplina sugli incarichi dettata dal Codice della crisi (rispetto alla quale è stata introdotta unicamente la possibilità per i creditori di chiedere la revoca del curatore e del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale) e dal decreto-legge n. 118 del 2021 per la composizione negoziata;

- per il Consiglio nazionale forense, per il quale l'impatto è basso rispetto alla disciplina sugli incarichi dettata dal Codice della crisi (rispetto alla quale è stata introdotta unicamente la possibilità dei creditori di chiedere la revoca del curatore e del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale) e dal decreto-legge n. 118 del 2021 per la composizione negoziata;

- per il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, per il quale l'impatto è basso rispetto alla disciplina sugli incarichi dettata dal Codice della crisi (rispetto alla quale è stata introdotta unicamente la possibilità dei creditori di chiedere la revoca del curatore e del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale) e dal decreto-legge n. 118 del 2021 per la composizione negoziata;

- per i soggetti che hanno svolto funzioni di direzione e gestione di imprese ristrutturate che chiederanno l'iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti, per il quale l'impatto è basso rispetto alla disciplina sugli incarichi dettata dal Codice della crisi (rispetto alla quale è stata introdotta unicamente la possibilità dei creditori di chiedere la revoca del curatore e del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale) e dal decreto-legge n. 118 del 2021 per la composizione negoziata;

- per gli istituti di credito, per i quali l'impatto è basso rispetto alla disciplina dettata dal Codice della crisi e dal decreto-legge n. 118 del 2021 per la composizione negoziata;

- per il Garante per la protezione dei dati personali, che ha un impatto basso rispetto a quanto già previsto dal Codice della crisi e dal decreto-legge n. 118 del 2021 per la composizione negoziata sulla tenuta degli albi e dell'elenco dei professionisti incaricati della gestione della crisi o dell'insolvenza;
- per le imprese in situazione di squilibrio finanziario ed economico patrimoniale, che avranno accesso alla composizione negoziata, l'impatto è basso rispetto alle minime modifiche apportate alla disciplina del decreto-legge n. 118 del 2021;
- per le imprese in stato di crisi o di insolvenza che avranno accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva ed alle procedure di gestione dell'insolvenza per le quali l'impatto è medio-alto rispetto alla nuova disciplina del concordato in continuità aziendale e della possibilità di ristrutturazione trasversale dei debiti e rispetto alla nuova disciplina di accesso ai quadri dettata per le società;
- per le imprese in generale, rispetto alle quali l'impatto sociale delle norme sui doveri dell'impresa e sugli indicatori di crisi è medio-alto per la maggiore chiarezza che tali norme recano agli obblighi organizzativi già declinati, in via generale, nell'articolo 2086 del codice civile.

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Rispetto alle micro, piccole e medie imprese, l'intervento in esame rende le nuove regole applicabili anche all'impresa minore grazie al richiamo contenuto nell'articolo 74, comma 4, che richiama le norme del capo III del Codice lasciando al singolo imprenditore la scelta se accedere ad una procedura di concordato in continuità con il meccanismo delle classi obbligatorie e della ristrutturazione trasversale o se utilizzare gli strumenti ed i meccanismi previsti dalle norme che disciplinano il concordato minore. Va inoltre considerata la disposizione dell'articolo 5-bis, introdotto nel Codice dall'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo, il quale - in attuazione, con il comma 1, all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva e, con il comma 2, all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva - prevede la pubblicazione nei siti internet del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico di tutte le informazioni utili all'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva o alle procedure di insolvenza e di una lista di controllo particolareggiata – c.d. “check-list” – per la redazione dei piani di risanamento adatta anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, anzi inserendo, nella disciplina in tema di insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, quelle misure che nel quadro normativo europeo sono state individuate come efficaci nella risoluzione delle situazioni negative del ciclo economico contribuirà a contrastare, nel breve e medio termine, gli effetti che la crisi ha prodotto sulle imprese, anche quelle sovraindebitate, con corrispondenti effetti positivi in termini produttivi ed occupazionali a vantaggio di creditori, dipendenti, proprietari e, infine, dell'economia in generale.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento normativo, complessivamente considerato, non introduce nuovi oneri informativi e costi amministrativi per cittadini e imprese, considerato che il costo di accesso alla composizione

negoziata ed il compenso dell'esperto indipendente sono stati già determinati dall'emanazione del decreto-legge n. 118 del 2021 e che le nuove funzionalità della piattaforma telematica sono anch'esse già previste dalle norme del decreto-legge n. 152 del 2021 inserite nel Titolo II del Codice. Anche le norme in tema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, interoperabilità delle banche dati, scambio di documenti nella fase delle trattative e predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto sono già vigenti, in quanto attualmente contenute nelle disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2021 e del decreto-legge n. 152 del 2021, e che la restante parte del decreto legislativo disciplina procedimenti giurisdizionali. Gli adempimenti a carico di cittadini ed imprese sono unicamente quelli strumentali all'avvio delle procedure o alla difesa all'interno delle stesse, già previsti dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal medesimo Codice della crisi.

Si rappresenta altresì che anche la nuova formulazione degli obblighi posti a carico dell'imprenditore nel corso delle procedure di ristrutturazione non apporta elementi di sostanziale novità, poiché rappresenta la mera declinazione degli obblighi che il codice civile pone già in capo agli amministratori, mentre ogni altro obbligo previsto per i creditori costituisce una specificazione dei principi di correttezza e buona fede rispetto alle trattative che portano alla ristrutturazione e rispetto al perseguimento del risanamento aziendale.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento regolatorio rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Esso attua le disposizioni europee al fine di agevolare (attraverso la composizione negoziata, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e degli istituti bancari e attraverso la previsione di obblighi e doveri specifici in presenza di indici rivelatori di una situazione di difficoltà) l'emersione precoce della crisi e incentivare l'imprenditore ad attivarsi in uno stadio in cui la probabilità di successo della ristrutturazione è più elevata.

Per quanto riguarda i benefici, va sottolineato che le norme sulla ristrutturazione aziendale, nel medio tempo, consentiranno di incrementare, laddove possibile, il ricorso alle procedure di risanamento con continuità aziendale. Inoltre, la riorganizzazione, armonizzazione e semplificazione attuata in conseguenza del recepimento (in relazione alla sostituzione del Titolo II, al procedimento unitario, alle impugnazioni ed alle procedure di tipo amministrativo), conducono ad un sistema armonico e razionale, tale cioè da assistere e guidare l'imprenditore verso la pronta analisi della situazione patrimoniale e finanziaria in cui versa, delle sue cause e delle possibili soluzioni, anche con sistemi stragiudiziali e meno costosi di quelli tradizionali.

Tra i principali vantaggi si segnalano:

- l'individuazione puntuale dei doveri dell'imprenditore in termini di assetti organizzativi e misure da adottare in presenza di determinati fattori di rischio (v. articolo 3 Codice in articolo 2, comma 1, schema di decreto legislativo);
- la maggiore e chiarezza dei passaggi procedurali del procedimento unitario di cui agli articoli 7 e 37 e ss. del Codice;

- l'armonizzazione delle disposizioni in materia di composizione negoziata e di allerta c.d. esterna (che attualmente si innestano nel sistema della legge fallimentare) rispetto al Codice della crisi;
- la possibilità di ristrutturare mediante piani concepiti senza i vincoli della legge concorsuale (con il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui agli articoli 64-*bis* e 64-*ter* Codice in articolo 16, comma 1, schema di decreto legislativo);
- la maggiore flessibilità data dalle nuove regole distributive in caso di concordato in continuità aziendale e la possibilità di ottenere l'omologazione mediante ristrutturazione trasversale;
- l'esistenza di regole omogenee e/o uniformi per il conferimento degli incarichi nelle procedure giudiziali e amministrative e per la vigilanza sull'operato dei professionisti nominati dalle stesse autorità giudiziali e amministrative.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Le principali condizioni di attuazione delle nuove procedure, che possono incidere nel breve e medio termine sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, nonché sugli assetti organizzativi delle imprese destinatarie delle procedure, sono rappresentate unicamente dai necessari interventi di adattamento delle funzionalità del processo civile telematico, che dovrà tenere conto della istituzione di una nuova procedura, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Ogni altro aspetto sulla piattaforma telematica nazionale e sulle sue funzionalità non richiederà interventi di adattamento posto che le norme che la istituiscono e disciplinano sono già in vigore.

Si stima comunque che, in linea generale, tutti i costi di adeguamento “sostanziale” necessari per avviare i percorsi di composizione negoziata potranno essere compensati nel breve e medio termine dagli effetti positivi sopra descritti, nonché dai vantaggi derivanti in generale dal consentire alle imprese in difficoltà finanziarie di ristrutturarsi in una fase precoce, evitando l'insolvenza e proseguendo l'attività.

In tal modo si consentirà che non venga disperso il valore aziendale e venga massimizzato il valore dell'impresa a beneficio dei creditori, dei livelli occupazionali, degli imprenditori e del sistema economico in generale.

5.2 Monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà effettuato dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, ciascuno nell'ambito di competenza e delle proprie funzioni istituzionali, attraverso le risorse a disposizione e tramite l'osservatorio permanente istituito dall'articolo 358 del Codice della crisi, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

La redazione dello schema di decreto legislativo in esame si avvale dei risultati dell'attività della “Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” costituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del

22 aprile 2021 della Ministra della giustizia e prorogata con decreto del 22 settembre 2021 e presieduta dalla Professoressa Ilaria Pagni. Sono state infatti acquisite le proposte e le valutazioni della suddetta commissione.

L'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha inoltre consultato, anche per le vie brevi, gli uffici legislativi del MEF e del MISE, la Ragioneria Generale dello Stato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.